

Mensile - N. 4 - Aprile 1979

Sped. Abb. post. gr. III/70

VITA SOMASCA



VITA SOMASCA

DIREZIONE — AMMINISTRAZIONE — REDAZIONE

Via S. Girolamo Emiliani, 26 - 16035 RAPALLO

Edizione per i Religiosi dell'Ordine

Direttore responsabile: GIOVANNI GIGLIOZZI

Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 6768 del 5-3-1959

Scuola Tipolitografica "Emiliani" Rapallo - Tel. (0185) 58.272

Con approvazione Ecclesiastica e dell'Ordine

Rivista dell'Ordine dei Padri Somaschi

FASCICOLO 214

S O M M A R I O

PARTE UFFICIALE

I - Lettera del P. Generale
(Indizione Capitolo Generale straordinario 1979) Pag. 101

II - Atti del P. Generale e Consiglio » 105

IN MEMORIAM

— P. Eugenio Rissone (P. M. Tenteorio) » 115

REVISIONE DELLE COSTITUZIONI E REGOLE

I - Schema delle Costituzioni » 118

II - Vita comune e fraterna » 127

Parte ufficiale

I - LETTERA DEL PADRE GENERALE

N. 14 (Indizione del Capitolo Generale straordinario 1979)

Carissimi Confratelli,

B.D.

in esecuzione del mandato del Capitolo Generale del 1975 "di convocare durante il sessennio un Capitolo Generale Straordinario per definire le linee indicative sulle quali condurre la revisione definitiva delle Costituzioni e Regole voluta dalla Santa Sede" (cfr. Dichiarazione sulla revisione delle Costituzioni e Regole, n. 4 Rivista dell'Ordine, fasc. 201, p. 139), avuto il voto del Consiglio Generale allargato in data 26 Febbraio 1979,

indico detto Capitolo Generale Straordinario. Esso avrà inizio lunedì 9 Luglio 1979 nella Casa del Centro di Spiritualità di Somasca.

Membri del Capitolo Generale straordinario 1979

A norma del n. 273 delle Costituzioni e delle modifiche ad esso apportate dal Capitolo Generale del 1975, sono membri del Capitolo Generale:

1. Il Preposito Generale.
2. Il Vicario Generale e gli altri tre Consiglieri Generali.
3. Gli attuali Assistenti Generali.
4. Per ogni Provincia: il Preposito Provinciale e tre delegati da eleggere tra i membri della stessa.
5. Per la Viceprovincia di Spagna: il Preposito Viceprovinciale e un Delegato da eleggere tra i membri della stessa.
6. Un Delegato delle case dipendenti direttamente dal Preposito Generale.

Elezione dei Delegati

La elezione dei Delegati è regolata dai nn. 274 e 275 delle Costituzioni con le modifiche ad essi apportate dal Capitolo Generale 1975.

La elezione dei Delegati Provinciali avviene nell'ambito della Provincia. Spetta pertanto ai Padri Provinciali preparare le schede, inviarle alle singole case comprese quelle dei propri Commissari, determinare il tempo entro cui le operazioni di voto dovranno essere compiute, eseguire lo spoglio delle schede. Gli stessi Prepositi Provinciali invieranno a questa Curia l'esito delle elezioni entro il 15 Aprile p. v., tenendo presente che spetta al Preposito Generale confermare la elezione dei Delegati e renderne noti i nomi.

La elezione del Delegato delle case dipendenti direttamente dal Preposito Generale avviene pure nel modo previsto dai nn. 274 e 275, con la differenza che quanto ivi è detto del Preposito Provinciale e Consiglio deve riferirsi al Preposito Generale e Consiglio.

Data e luogo del Capitolo Generale Straordinario

Il Capitolo Generale avrà inizio la mattina del 9 Luglio 1979. La scelta della data è stata concordata nel Consiglio Generale Allargato, tenendo presente la eventualità che il Capitolo stesso possa svolgersi in due sessioni.

La scelta di Somasca come luogo per la celebrazione del Capitolo offre la opportunità di attendere ad un lavoro di tanta responsabilità nel cuore stesso della nostra Congregazione.

Compiti del Capitolo Straordinario

Il compito del Capitolo Generale Straordinario è indicato nella "Dichiarazione" del Cap. Generale 1975, ossia: "Definire le linee indicative sulle quali condurre la revisione definitiva delle Costituzioni e Regole voluta dalla Santa Sede".

Non si tratta perciò di procedere alla approvazione di tutto o parte del testo delle Costituzioni. I Padri Capitolari con l'aiuto del materiale preparato dalla commissione, preciseranno le linee sulle quali la Commissione stessa preparerà la revisione definitiva del testo Costituzionale; revisione che dovrà pur sempre essere approvata da un successivo Capitolo Generale, prima di essere presentata alla Santa Sede.

Oltre a quanto già pubblicato e in via di pubblicazione sulla nostra Rivista del lavoro della Commissione, tutto il materiale preparato per il Capitolo sarà messo a disposizione di tutti i Religiosi, man mano che verrà approntato.

Carissimi Confratelli

tutti avvertiamo quanto un Capitolo Generale costituisca un evento della massima importanza per la vita dell'Ordine. In particolare ritengo lo sia ancor più, quando si tratta di rivedere delle norme che devono tracciare il nostro cammino nel raggiungimento dell'ideale della nostra Vocazione e riflettere lo stile specifico di vita, che ci contraddistingue come Religiosi Somaschi.

Accanto ai partecipanti al Capitolo tutti dobbiamo sentirci fortemente impegnati, in modo da vedere alla luce di Dio quanto maggiormente può rispondere per una nostra presenza viva ed autentica nella Chiesa e nel mondo di oggi.

Si tratta di uno studio che deve essere continuamente illuminato dalla meditazione e sostenuto dalla preghiera. Come ho avuto già modo di richiamare all'inizio dei lavori per la revisione delle CC. e RR. (8.12.1976), le Costituzioni riflettono lo spirito che ha animato la Congregazione in tutta la sua storia, quello spirito che noi abbiamo ricevuto nella nostra formazione e che ogni giorno dobbiamo tenere vivo e genuino con la nostra vita religiosa autentica ed impegnata, tutta protesa a continuare nel tempo, con integra fedeltà, la missione di S. Girolamo. Pertanto, anche se il Capitolo Straordinario non comporta ancora l'approvazione delle Costituzioni aggiornate, è doveroso e necessario che tutti entrino sempre più in un clima di corresponsabilità, in modo che ognuno offra l'apporto indispensabile della propria vita rinnovata e sia in grado di dare una preziosa collaborazione con animo aperto e spirito soprannaturale. Non è possibile rinnovare veramente le Costituzioni limitandoci solo ad un lavoro tecnico che si preoccupi della "lettera" del testo. Occorre vivere lo spirito della nostra famiglia per poterlo esprimere con genuina fedeltà; è indispensabile che tutti noi, attraverso una costante e sincera conversione, ci lasciamo guidare dallo Spirito Santo, perché anche l'aggiornamento delle Costituzioni possa essere, per noi e per tutta la Congregazione "opera di Cristo".

Uniamoci quindi tutti con fiducia, umiltà e carità, per invocare con un cuore solo ed una sola voce l'aiuto dello Spirito Santo. Ognuno si senta impegnato ad innalzare la propria preghiera e propri sacrifici per il felice esito del Capitolo, mentre dispongo che in ogni Comunità, oltre alla Santa Messa mensile "de Spiritu Sancto" venga celebrata, a partire dal mese di Marzo, una Messa, possibilmente concelebrata, per lo stesso scopo.

Nel mese di Maggio venga particolarmente richiamata la devozione alla Vergine Santa, promuovendo iniziative di devozione mariana, specialmente la recita del Santo Rosario, per ottenere dalla Madonna una assistenza particolare.

Il presente tempo di Quaresima ci vede favoriti dalla Liturgia per intensificare il nostro fervore di preghiera, di penitenza, di impegno di vita religiosa.

Ogni Comunità non manchi di attuare un programma concreto. Viene spontaneo, a seguito di quanto esposto in merito alla celebrazione

del Capitolo Generale Straordinario, rivolgere a tutti con particolare cordialità, il mio consueto augurio pasquale nella luce di un avvenimento, che deve trovarci impegnati nel lavoro di conversione presentato dal cammino quaresimale.

Cari Confratelli, il Mistero della Pasqua sia intensamente meditato e vissuto da ognuno di noi. Sarà questa la garanzia di un riflesso meraviglioso della presenza del Signore nel lavoro di revisione delle nostre Costituzioni. Potremo così avvertire nello spirito quella gioia pasquale della nostra vita nascosta con Cristo in Dio, che sarà anche la vera testimonianza della nostra consacrazione religiosa vissuta in pienezza.

Lo auguro di vero cuore, tutti abbracciando fraternamente nel Signore.

Roma, 27 febbraio 1979

in X^o aff.mo

P. Giuseppe Fava crs
Preposito Generale

II - ATTI DEL PADRE GENERALE E CONSIGLIO

Consiglio Generale - Roma, 29 luglio 1978

1) *Provincia Romana.*

a) Si prende in esame il *verbale* del Consiglio provinciale del 18/19 luglio 1978.

Si prende atto della nomina del padre Marsilio Polverini a segretario provinciale.

Si prende atto delle altre questioni trattate: in particolare quanto alla nomina dell'Economo provinciale e del Rappresentante Legale; esame della situazione delle Case della provincia e prospetto di formazione delle stesse.

b) Si prende in esame il *verbale* del Consiglio provinciale del 28 luglio 1978.

Si prende atto della nomina del padre Vincenzo Gorga a Economo Provinciale e Rappresentante Legale dell'Ente Provincia Romana.

Si procede alla *erezione di residenza a Pescia* per attendere alla parrocchia della SS.ma Annunziata e si prende atto della nomina del padre Alberto Busco a delegato provinciale della comunità di Pescia e a vicario economo della parrocchia della Annunziata.

Si procede ad *erigere in casa filiale* di Casa Pino di Grottaferrata la comunità addetta alla parrocchia di San Girolamo Emiliani di Morena di Roma e si *ratifica* la accettazione definitiva della parrocchia stessa.

Si procede ad *erigere in casa filiale* della casa religiosa di Martina Franca la comunità addetta alla parrocchia di Statte.

Si procede alla *ratifica* delle seguenti nomine:

- padre Gaetano di Bari a Commissario del Commissariato del Brasile;
- padre Cataldo Campana a superiore per il primo triennio della Casa Pino di Grottaferrata e della casa filiale di Morena di Roma;
- padre Marsilio Polverini a superiore per il primo triennio della comunità di Albano;
- padre Luigi Stella a superiore per il primo triennio della comunità di San Martino di Velletri;
- padre Michele Cataldo a superiore per il secondo triennio della casa di Martina Franca e della casa filiale di Statte;
- padre Luigi D'Amato a superiore per il primo triennio della casa di Santa Maria in Aquiro di Roma.

Si prende atto della nomina del padre Roberto Petruzzello a delegato provinciale della casa di Belfiore di Foligno.

2) Viceprovincia di Spagna.

a) Si prende in esame il *verbale* del Consiglio della Viceprovincia dell'8 luglio 1978.

Si prende atto dei problemi trattati: in particolare della autorizzazione a compiere lavori di trasformazione nel probandato di Aranjuez.

b) Si prende in esame il *verbale* del Consiglio della Viceprovincia del 19 luglio 1978.

Si procede alla *ratifica* delle seguenti nomine:

- padre Federico Fausone a rettore per il secondo triennio del collegio di La Guardia;
- padre Bruno Luppi a rettore per il primo triennio del Colegio San Fermin di Caldas De Reyes;
- padre Luigi Figone a rettore per il secondo triennio del Colegio Santiago Apostol di Aranjuez e della casa filiale del probandato;
- padre Paolo Pirra a rettore per il secondo triennio del Seminario Padres Somascos di Tarancon;
- padre Aldo Costa a superiore per il secondo triennio della Residencia Emiliani di Madrid.

Si prende atto della conferma del padre Eugenio Deambrogio a delegato del Viceprovinciale per lo studentato di Santiago di Compostella.

3) Provincia di Centro America e Messico.

Si prende in esame il *verbale* del Consiglio provinciale del 14 luglio 1978.

Si prende atto delle questioni trattate: in particolare la sistemazione data ai chierici della Provincia.

Si procede alla *ratifica* del rinnovo per dieci anni della convenzione tra il nostro Ordine e la Curia Arcivescovile di Città di Messico per la parrocchia di Santa Rosa.

4) Provincia Lombardo - Veneta.

a) Si prende in esame il *verbale* del Consiglio provinciale del 20 giugno 1978.

Si prende atto della ammissione al noviziato dei probandi Bolis Ottavio e Lovati Fabio.

Si prende atto della autorizzazione a compiere lavori di ristrutturazione dell'impianto di riscaldamento del patronato di Santa Maria Maggiore di Treviso.

Si procede alla *ratifica* del rinnovo per un anno del contratto di affitto dello stabile di Magenta alla Amministrazione provinciale di Milano.

b) Si prende in esame il *verbale* del Consiglio provinciale del 30 giugno 1978.

Si prende atto della autorizzazione al Collegio Gallio di Como a trasformare il dormitorio in aule scolastiche e ad approntare l'impianto antincendio; della autorizzazione alla casa del Crocifisso di Como a sostituire le gronde della basilica.

c) Si prende in esame il *verbale* del Consiglio provinciale del 21 luglio 1978.

Si prende atto dei problemi trattati: in particolare della sistemazione dei seminari della provincia; del noviziato del Commissariato di Colombia; della autorizzazione a compiere lavori nella casa madre di Somasca e nella curia provinciale a Milano.

Consiglio Generale - Roma, 27 agosto 1978

1) Provincia Lombardo - Veneta.

Si prende in esame il *verbale* del Consiglio provinciale dell'8 agosto 1978.

Si prende atto della ammissione alla professione temporanea dei novizi: Basso Stefano, Borali Antonio, Bussi Augusto, Zavattin Antonio, Rusconi Ernesto, Dell'Oro Italo, De Menech Attilio.

Si prende atto della autorizzazione a compiere lavori per migiorie alla sede della Curia provinciale di Milano.

Si procede alla *ratifica* della ammissione al presbiterato del diacono Luigi Brenna.

Si *ratifica* la disdetta della convenzione con le Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia per il Convitto Pavese.

Si esamina la proposta di erigere in casa religiosa autonomia l'Istituto SS.ma Annunciata di Como.

Consiglio Generale - Roma, 1° settembre 1978

1) Provincia Ligure - Piemontese.

Si prende in esame il *verbale* del Consiglio provinciale del 21 - 23 agosto 1978.

Si prende atto della ammissione al noviziato dei probandi Soldano Domenico e Allocco Albano.

Si procede alla *ratifica*:

- della nomina del padre Ernesto Germanetto a superiore per il primo triennio della comunità di Entrèves di Courmayeur;

— della convenzione tra il Vescovo di Aosta e il Superiore Provinciale Ligure - Piemontese circa la parrocchia di Santa Margherita di Entrèves;

— della nomina del padre Ernesto Germanetto a parroco della parrocchia Santa Margherita di Entrèves.

Si prende atto dell'esame delle proposte del Vescovo di Aosta per servizi pastorali da compiere in quella diocesi.

2) Provincia Lombardo - Veneta.

Si esamina nuovamente la proposta di erigere in casa religiosa autonoma l'Istituto SS.ma Annunciata di Como.

3) Studentato di Roma.

Si procede alla nomina del padre Renato Ciocca a superiore per il primo triennio dello Studentato Sant'Alessio di Roma.

Consiglio Generale - 20 settembre 1978

Si erige in Residenza (Cost. 387,4) l'Istituto SS.ma Annunciata di Como.

Consiglio Generale - Roma, 29 settembre 1978

Prima di passare all'ordine del giorno, il padre Generale ricorda brevemente la figura del Papa Giovanni Paolo I, di cui è giunta un'ora fa la notizia dell'improvviso decesso. Sottolineando la immediata simpatia riscossa in così breve tempo e il senso di smarrimento che la sua improvvisa scomparsa lascia nel cuore di ognuno, il padre Generale invita a raccogliersi in preghiera, adorando nella fede i disegni imperscrutabili del Signore, che guida la sua Chiesa.

1) Relazione sulla amministrazione generale dei semestri luglio - dicembre 1977 e gennaio - giugno 1978.

Il padre Economo Generale dà relazione della amministrazione ordinaria della cassa generale, della amministrazione della stampa somasca per il 1977, della amministrazione straordinaria. La relazione viene approvata.

Per la prima volta il contributo dei lettori di Vita Somasca è stato tale da coprire completamente le spese.

2) Provincia Lombardo - Veneta.

a) Si prende in esame il *verbale* del Consiglio provinciale del 13 settembre 1978.

Si procede alla *ratifica* delle ammissioni al presbiterato dei diaconi:

— Francesco Redaelli;

— Gaetano Sacchi.

Si prende atto delle dimissioni del padre Francesco Colombo da superiore della casa di Magenta e si procede alla *ratifica* della nomina del padre Franco Cecchini a superiore della stessa casa fino al compimento del triennio in corso.

Si prende atto delle altre questioni discusse: autorizzazioni al restauro delle cappelle del Sacro Cuore e della Madonna Immacolata della basilica della SS.ma Annunciata di Como; esame di proposta di lavori a Somasca e per l'acquisto di terreno a Bucaramanga (Colombia).

b) Si esamina il *verbale* del Consiglio provinciale del 22 settembre 1978 e si prende atto della nomina del padre Felice Verga a delegato provinciale per la comunità dell'Istituto SS.ma Annunciata di Como.

3) Provincia di Centro America e Messico.

Si esamina il *verbale* del Consiglio provinciale del 4 settembre 1978.

Si procede alla *ratifica* della ammissione alla professione solenne del chierico Salvador Herrera Moreno.

Si *ratifica* la autorizzazione a costruire un " Auditorium " per l'Istituto Emiliani di Guatemala. La spesa è coperta con la donazione di una fondazione austriaca.

Si prende atto della autorizzazione a restaurare l'altare del Sacro Cuore nella chiesa del Calvario in San Salvador.

4) Relazione del commissariato di Colombia per il semestre gennaio - giugno 1978.

Si prende visione della relazione semestrale molto dettagliata, inviata da quel padre Commissario in data 3 luglio 1978.

5) Provincia Romana.

a) Si prende in esame il *verbale* del Consiglio provinciale dell'11 settembre 1978.

Si procede alla *ratifica* della nomina del padre Vincenzo Gorga a parroco della parrocchia San Girolamo Emiliani di Morena di Roma.

Si prende atto delle altre questioni trattate riguardanti le case di Pescia e Foligno e le giornate di ritiro per i religiosi della provincia.

b) Si esamina il *verbale* del Consiglio provinciale del 26 settembre 1978.

Si prende in visione il prospetto della formazione delle case del Commissariato del Brasile e si procede alla *ratifica* delle seguenti nomine:

- padre Gaetano di Bari a superiore per il primo triennio della casa di Santo André;
- padre Amerigo Veccia a superiore per il primo triennio delle opere di Uberaba;
- padre Pietro Quatrini a superiore per il primo triennio della casa di Presidente Epitacio;
- padre Pietro Quatrini a primo Consigliere del Commissariato del Brasile;
- padre Amerigo Veccia a secondo Consigliere del Commissariato del Brasile;
- padre Domenico Cristofano a parroco della parrocchia di Nossa Senhora do Rosario a Santo André;
- padre Tiziano Marconato a parroco della parrocchia di Nossa Senhora das Graças di Uberaba;
- padre Libero Zappone a parroco della parrocchia di Sao Pedro di Presidente Epitacio.

Consiglio Generale - Roma, 2 novembre 1978

1) Comunicazioni del Padre Generale.

Riguardano: il telegramma di risposta agli auguri a S.S. Giovanni Paolo II per la sua elezione al Sommo Pontificato; l'Assemblea annuale dei Superiori Generali; la ripresa della Visita canonica alle Case dopo l'interruzione dovuta alla malattia; il corso per i Padri novensili.

2) Relazione sul lavoro della Commissione per le Costituzioni e Regole.

Viene esposto lo schema, ancora provvisorio, previsto per il testo delle Costituzioni; si illustra il metodo seguito, dopo la sperimentazione di diverse vie, sulla base delle indicazioni offerte dal Concilio e dai documenti post-conciliari; si fa il punto sul lavoro finora compiuto.

3) Provincia Romana.

Si prende in esame il *verbale* del Consiglio Provinciale tenuto il 26 ottobre 1978.

Si prende atto:

- della decisione di compiere lavori straordinari a Pescia per riparare i danni di una frana;
- delle trattative in corso allo scopo di centralizzare le assicurazioni.

Si procede agli atti che richiedono la *ratifica* del Consiglio Generale:

- a) autorizzazione a vendere la tenuta "Casaletto" di Albano Laziale. Tale autorizzazione, già concessa in data 16 gennaio 1975, viene rinnovata essendo scaduti i termini della prima autorizzazione;
- b) autorizzazione a riscattare il diritto di usufrutto gravante sulla Villa Egilda di Velletri e a vendere tale proprietà;
- c) locazione per sei anni ad uso magazzino di due vani della Casa di San Martino di Velletri.

4) Provincia Ligure - Piemontese.

Si prende in esame il *verbale* del Consiglio Provinciale del 5 ottobre 1978.

Si prende atto delle decisioni prese riguardanti: l'osservanza della povertà e della vita comune nei casi di parroci "ad personam"; la definizione del programma di attività pastorale per la casa di Entrèves; il programma provinciale per l'animazione delle comunità locali.

5) Provincia Lombardo - Veneta.

Si prende in esame il *verbale* del Consiglio Provinciale del 18 ottobre 1978.

Si procede agli atti che richiedono la *ratifica* del Consiglio Generale:

- a) autorizzazione ad acquistare un terreno con casa annessa a Bucaramanga (Colombia) per costruirvi il noviziato del Commissariato;
- b) accettazione di eredità della defunta scola Antonietta;
- c) compromesso di vendita di appartamento a Somasca, facente parte della eredità scola.

Si prende atto degli altri problemi trattati: passaggio degli immobili della Casa di Spiritualità e di Casa Miani di Somasca all'Ente Provincia Lombarda; separazione della gestione dei locali addetti alla Curia Provinciale da quelli dell'Istituto Uselli di Milano; rinnovamento dell'impianto di riscaldamento dell'Istituto Uselli; autorizzazione all'Istituto di Treviso per l'acquisto di un nuovo automezzo.

6) Viceprovincia di Spagna.

Si dà lettura del *verbale* del Consiglio della Viceprovincia del 22 agosto 1978.

Si prende atto della ammissione alla professione temporanea dei novizi José Luis Moreno Blanco e Francisco Ramirez Mochales.

Si dà lettura del *verbale* del Consiglio della Viceprovincia del 21 settembre 1978.

Si prende atto della ammissione al noviziato del probando Pablo Muelas.

Si dà lettura del *verbale* del Consiglio della Viceprovincia del 1° ottobre 1978 e si prende atto dei problemi in esso trattati: permanenza estiva dei chierici Spagnoli a Somasca; proposte dei Superiori durante la riunione del 16 settembre; prossima riunione dei Superiori al 4 novembre; programma della riunione dei Religiosi della Viceprovincia dall'8 al 10 dicembre; risposta negativa alle Monache Carmelitane di La Guardia di riunire la loro scuola con quella del nostro Collegio; approvazione della relazione amministrativa della Viceprovincia per l'anno 1977-1978.

7) Si tratta il problema se vi debba essere l'intervento del Capitolo locale e di che natura debba essere tale intervento nel caso di vendita o destinazione di beni che, pur dipendendo in foro canonico dalla Provincia, fanno però corpo con i beni di una casa religiosa.

Consiglio Generale - 17 novembre 1978

1) Si tratta del Promotore generale delle vocazioni: se sia ancora necessario questo ufficio e quali i suoi compiti.

2) Offerta delle intenzioni di messe binate per la provincia di Centro America e Messico. Poiché nelle nazioni della Provincia di Centro America e Messico l'obbligo di versare alle Curie diocesane l'offerta delle messe binate e trinate non esiste, ma queste provvedono con altre forme di tassazione, cade di conseguenza l'obbligo di trasmettere tali offerte alla Curia generalizia. Il Padre Provinciale regolerà direttamente questa materia con le singole comunità.

3) *Esame di relazioni amministrative.*

Si esaminano e si approvano le relazioni:

- della amministrazione provinciale della Provincia Romana per l'anno 1976/1977;
- della amministrazione provinciale della Provincia Lombardo-Veneta per l'anno 1977;
- della amministrazione della Viceprovincia di Spagna per gli anni 1976/77 e 1977/78;
- della amministrazione della casa di Sant'Alessio per l'anno 1977/78.

4) Si rinnova per un triennio la autorizzazione "commorandi extra domum religiosam" per motivi di salute al padre Giuseppe Casati della Provincia Lombardo-Veneta.

5) Il fratel Giovanni Martina, avendo chiesto di rientrare nell'Ordine, è stato ammesso al noviziato dal Padre Generale, previo rescritto della Sacra Congregazione per i Religiosi in data 21 ottobre 1978.

Consiglio Generale - 10 dicembre 1978

1) Relazione del Padre Generale sull'*incontro dei Superiori Generali* del 22-25 novembre 1978. Il primo giorno è stato dedicato alla Assemblée generale. Negli altri due giorni è stato presentato e studiato il tema: "Ruolo del governo centrale — Animazione — Spirito di équipe".

2) *Provincia Romana.*

Si prende in esame il *verbale* del Consiglio Provinciale del 20 novembre 1978.

Si prende atto del contenuto, riguardante particolarmente problemi di carattere economico: criteri per la tassazione delle Case; investimento del ricavato dalle vendite di Albano e della Villa Egilda di Velletri; costruzione di Martina Franca.

3) *Provincia Ligure - Piemontese.*

Si prende in esame il *verbale* del Consiglio Provinciale del 16 novembre 1978.

4) *Provincia Lombardo - Veneta.*

Si prende in esame il *verbale* del Consiglio Provinciale del 15 novembre 1978.

Si prende atto:

- della nomina del padre Carlo Lucini a Vicario Economo della parrocchia di Somasca;
- di problemi riguardanti la erezione canonica della casa di Cavaione e dell'Istituto di Pavia.

5) *Provincia di Centro America e Messico.*

Si prende in esame il *verbale* del Consiglio Provinciale del 13 novembre 1978.

Si procede agli atti che richiedono *ratifica* del Consiglio Generale:

- nomina del padre Giuseppe Bertola a Superiore per il primo triennio della Casa San Raphael di Tlalnepantla (Messico);
- nomina del padre Valeriano Gomez a Maestro dei novizi del Noviziato di La Ceiba di Guadalupe;
- unione delle due comunità del seminario Mater Orphanorum con quella del Noviziato e Parrocchia di La Ceiba de Guadalupe.

Si prende atto delle altre questioni trattate:

- contratti di affitto dei laboratori e della tipografia dell'Istituto Emiliani di La Ceiba;
- proposta del Vescovo di Colima di inserire due nostri religiosi nel Patronato dell'Hogar del Niño Colimense.

1) *Relazione sul Documento "Mutuae Relationes"*.

Il Padre Stefano Pettoruto fa una relazione sul documento "Mutuae Relationis" riguardante i rapporti tra i Vescovi e i Religiosi. Fornisce dapprima notizie generali sul Documento, sul suo valore e spirito, sulla accoglienza ricevuta. Analizza poi le due parti del documento: "Elementi dottrinali" e "Alcune direttive e norme", sottolineando rapidamente i punti che sembrano più importanti. Seguita con alcune osservazioni sul modo con cui questa dottrina è espressa nelle nostre attuali Costituzioni. Infine propone alcune domande sulla nostra situazione di fatto.

Su tutti questi punti dell'esposizione vi sono interventi.

Si formula la proposta di approfondire l'esame del documento anche a livello provinciale e locale, allo scopo di ricavarne qualche direttiva da sperimentare nella nostra Congregazione. Si studia anche un modo concreto di procedimento per realizzare questa proposta.

2) Breve scambio di vedute sulla *Aggregazione "ad habitum"*: si deve considerare definitivamente finita questa forma di partecipazione alla Congregazione? sotto quale luce il problema deve essere considerato? quali problemi vi possono essere connessi oggi? non vi possono essere forme equivalenti ancora attuali?

3) *Provincia Lombardo-Veneta*.

Si procede alle seguenti *ratifiche*:

- ammissione alla professione solenne del ch. Paolino Diral;
- ammissione alla professione solenne del ch. Roberto Martini.

Si procede alla *erezione di noviziato* per il Commissariato della della Colombia nella residenza di Bucaramanga a partire dal 1° gennaio 1979.

Si *ratificano* le seguenti nomine:

- padre Angelo Bertolotti a Maestro dei novizi del Noviziato di Bucaramanga;
- padre Ambrogio Pessina a Parroco di Cavaione (Milano).

Si *ratifica* la autorizzazione alla spesa straordinaria di sostituzione degli infissi della parte dell'Istituto Usuelli adibita a Curia Provinciale.

In memoriam



P. EUGENIO RISSONE

4-6-1879

29-1-1979

Nacque il 4 giugno 1879 a Dusino d'Asti, quarto fra numerosi fratelli, e fu educato a principi rigorosi di disciplina e di sentimenti cristiani in una famiglia esemplare. Compiuti i primi studi nel seminario di Asti, entrò ventenne nel nostro Ordine, dove per prima prova gli fu assegnata l'assistenza al venerato P. Albino Vairo, già rettore del collegio di Novi, che morì alla Cervara presso Rapallo, nell'anno 1900.

Dopo il noviziato emise la prima professione il 15 ottobre 1900, e la professione solenne a Rapallo il 15 novembre 1903. Nel frattempo era stato assistente nel collegio Angelo Mai di Roma, dove consegnò brillantemente la licenza liceale nell'anno 1902.

Completati gli studi teologici, che aveva già cominciato ad Asti, fu ordinato sacerdote nel giugno 1905 nella cattedrale di Chiavari, e fu destinato poi all'insegnamento nei collegi di Rapallo e di Nervi fino allo scoppio della guerra mondiale, durante la quale prestò servizio militare assistendo i feriti nel nostro collegio di Nervi, trasformato in ospedale. Nel 1920 gli fu affidata la direzione del collegio di Nervi, e fu nominato Vocale della Congregazione. Morto il P. Provinciale G. B. Turco, ebbe nelle sue mani come viceprovinciale il governo della provincia, e lo mantenne per due trienni, eletto dal Capitolo generale nel 1926 e 1929. Deposto l'ufficio di Provinciale, e quello di rettore del collegio, si ritirò alla Maddalena di Genova, coll'intenzione di vivere in un completo raccoglimento; ma la fiducia dei Superiori lo chiamò ancora alcune volte a posti di responsabilità; fu rettore per un anno del collegio Usuelli di Milano, poi per qualche anno dell'orfanotrofio di Rapallo, e per diversi anni Superiore della Maddalena di Genova, dove in modo particolare si distinse per assennatezza, accorgimento, prudenza e singolare dedizione al proprio dovere.

Parlare di P. Rissone è come richiamare alla memoria una figura esemplare di religioso di antico stampo. Attaccato alle tradizioni, non disdegnava però, data la sua intelligenza, quelle novità che giudicava buone e applicabili anche a se stesso, sia pure nella sua tarda età.

Visse gli ultimi anni quasi in un completo ritiro monastico, dedito alla preghiera, allo studio e lettura intensa. Amante delle virtù religiose, soprattutto della povertà, ne visse integralmente lo spirito rinunciando a tutto ciò che giudicava superfluo e che qualche volta gli sarebbe tornato utile.

Dotato di una prodigiosa memoria, ancora negli ultimi anni recitava carmi di Orazio e Odi del Parini, con estrema facilità, come se li avesse studiati il giorno prima, ed erano invece reminiscenze degli studi condotti con serena severità negli anni giovanili.

Secondo la testimonianza di molti suoi discepoli, che può essere confermata anche dalla nostra diretta esperienza, P. Rissone ebbe il dono di una splendida lucidità di mente, che gli rese facile ed intelleggibile l'insegnamento negli anni giovanili, sia del latino come della matematica, secondo come lo destinava l'obbedienza; e la rifletté in modo particolare nella capacità di vedere esattamente nelle questioni e di porgere opportuni ed assennati consigli a chi glieli richiedeva, come amico e consigliere-



Capitolo Generale
1926 a Como
nel quale il
P. Eugenio Rissone
fu eletto
Preposito
Provinciale
Ligure - Piemontese

re fidato, o a chi li doveva dare per debito del suo ufficio: il copioso suo epistolario rimane come una testimonianza della validità di questo suo ingegno, che d'altra parte non sapeva mai manifestarsi esternamente perché celato continuamente dalla modestia del suo comportamento e dalla pacatezza delle sue parole. Ridotto si può dire quasi solo nell'ultimo anno di vita all'impotenza per debolezza di vista, rinunciò pazientemente al diletto delle sue letture, ma continuò a celebrare la S. Messa fino ad un mese prima della morte, che sopraggiunse il 29.1.1979 quasi improvvisa a concludere la vita terrena di un religioso esemplare, di antico stampo, e che lasciava, morendo, ricordo di una esemplarità di vita religiosa, di affezione all'Ordine e di osservanza caratteristica dei voti professati.

P. Rissone non compì certamente nella sua vita cose grandiose o stupefacenti: il suo carattere riservato e modesto glielo impediva; ma compì bene e fedelmente con invidiabile costanza tante cose piccole, di quelle che sono preziose agli occhi di Dio, forse più che non agli occhi svagati degli uomini.

Morì concludendo un secolo di vita, non solamente della sua vita, ma anche del suo Ordine, perché fu fedele in molte piccole cose con incessante perseveranza è entrato nel gaudio del suo Signore: e vi è entrato tenendo la corona del Rosario in mano.

Marco Tentorio c.r.s.

NOTE BIOGRAFICHE

- 4- 6-1879 Nasce a Dusino (Asti);
- 15-10-1900 Professione religiosa temporanea alla Maddalena in Genova;
- 15-11-1903 Professione religiosa solenne alla Maddalena in Genova;
- 17- 6-1905 Ordinazione sacerdotale nel Duomo di Chiavari;
- 1905/1908 Vice Maestro di Noviziato alla Maddalena in Genova;
- 1908/1914 Insegnante e Ministro al Collegio Emiliani di Nervi;
- 1914/1915 Ministro e Vice Rettore al Collegio S. Francesco di Rapallo;
- 1915/1919 Servizio militare durante la 1ª guerra mondiale;
- 1919/1920 Insegnante e Vice Rettore all'Emiliani di Nervi;
- 1920/1924 Rettore all'Emiliani di Nervi;
- 1924/1926 Rettore e successivamente Economo al S. Francesco di Rapallo;
- 1926/1932 Rettore all'Emiliani di Nervi e Preposito Provinciale Ligure - Piemontese;
- 1932/1933 Superiore alla Maddalena in Genova;
- 1933/1934 Rettore al Postulando "Usuelli" di Milano;
- 1934/1946 Superiore alla Maddalena in Genova e Procuratore Generale dell'Ordine Somasco nel triennio 1935/1938;
- 1946/1948 Rettore dell'Orfanotrofo "Emiliani" di Rapallo;
- 1948/1950 Padre Spirituale all'Emiliani di Rapallo;
- 1950/1957 Superiore alla Maddalena in Genova;
- 1957/1979 Addetto alla Maddalena in Genova;
- 29- 1-1979 Muore nella Casa di S. Maria Maddalena in Genova.

Revisione delle Costituzioni e Regole

SCHEMA DELLE COSTITUZIONI

Premessa.

Le considerazioni, che qui si raccolgono, sulla distribuzione della materia delle Costituzioni, sono il risultato di una ricerca condotta sui vari testi delle nostre Costituzioni, a partire dal primo testo completo, che è quello del 1591, fino alla edizione del 1969. Non si ritiene sia il caso di esporre tutto lo studio, ma soltanto alcune conclusioni.

1. La nostra vita religiosa, come del resto ogni vita umana, si sviluppa nell'ambito di certe strutture. Anche se vita e strutture influiscono reciprocamente l'una sulle altre, una trattazione ordinata, quale deve essere un testo di Costituzioni, richiede che se ne parli separatamente.

Da questa considerazione discende una prima distribuzione della materia costituzionale in due parti: Vita e Strutture della Congregazione.

Mentre nelle Costituzioni antiche la parte riguardante le strutture, considerate principalmente sotto l'aspetto del governo, veniva per prima, con le Costituzioni del 1969 l'ordine è stato capovolto: precede la parte riguardante la Vita della Congregazione, segue quella sul Governo.

La Commissione ritiene che questo cambiamento debba essere conservato, includendo però nella seconda parte non soltanto il discorso sul governo della Congregazione, ma su tutte le strutture.

2. Quanto alla prima parte: la vita della Congregazione.

La vita religiosa consiste essenzialmente nella consacrazione, la quale di fatto si esprime soprattutto nei tre voti di castità, povertà, obbedienza e viene vissuta in un contesto comunitario. Il particolare stile di questo contesto comunitario incide su tutta la vita della Congregazione e ne diventa elemento caratterizzante.

Dopo il Concilio Vaticano II la teologia della vita religiosa ha evidenziato sempre più l'importanza fondamentale di questa duplice dimensione nella vita religiosa. Si tratta di due elementi essenziali e inseparabili.

Data appunto la rilevanza di questi aspetti e la particolare sensibilità odierna, nell'aggiornamento delle Costituzioni del 1969 si era sentito il bisogno di due capitoli che trattassero esplicitamente l'argomento: il cap. II: "Consacrazione religiosa" e il cap. VI: "Vita comunitaria".

Questo fatto presenta senz'altro i vantaggi di sottolineare elementi essenziali e di corrispondere alla sensibilità dei tempi; ha però anche i suoi limiti: il rischio di costruire capitoli di taglio più dottrinale che co-

stituzionale e il pericolo di considerare il contenuto degli altri capitoli come qualcosa "oltre" la consacrazione e la vita comune, come cose cioè giustapposte, invece che come aspetti che si compenetrano.

Sulla base di queste considerazioni, si propone di distribuire la materia della prima parte delle Costituzioni nei seguenti capitoli:

1. Consacrazione religiosa.
2. Castità.
3. Povertà.
4. Obbedienza.
5. Vita comune e fraterna.
6. Preghiera.
7. Mortificazione.
8. Azione apostolica.

Si deve tuttavia notare come in ciascuno di questi capitoli siano continuamente presenti e sviluppati gli aspetti fondamentali della nostra vita religiosa, che è vita consacrata, vissuta in comune.

3. Confronto tra le Costituzioni del 1969 e la proposta.

Costit. 1969	Proposta
— Consacrazione religiosa	— Consacrazione religiosa
— Castità	— Castità
— Povertà	— Povertà
— Obbedienza	— Obbedienza
— Vita comunitaria	— Vita comune e fraterna
— Vita di pietà	— Preghiera
— Carità	
— Mortificazione	— Mortificazione
— Apostolato	— Azione apostolica.
— Istituti di educazione	
— Ministero sacerdotale.	

Il capitolo del 1969 sulla *Carità* viene assorbito nel capitolo: Vita comune e fraterna. I capitoli che trattavano dell'apostolato e delle sue varie forme vengono riuniti in una trattazione unica dal titolo: Azione apostolica.

4. Per arricchire la riflessione sull'argomento si pensa utile trascrivere un documento della Sacra Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari, che contiene un *Indice degli argomenti per redigere le Costituzioni*.

Si tratta di un documento di carattere non ufficiale, redatto sulla base delle norme del *Motu proprio* "Ecclesiae Sanctae" e sulla esperienza dei Consultori e degli Officiali della stessa Congregazione, ai quali è demandato il compito della revisione delle Costituzioni. E' stato pubblicato in "Commentarium pro religiosis et missionariis", LIX (1978), p. 191 - 200.

La Commissione lo ha tenuto presente nella formulazione delle sue proposte. Va però notato che il documento è generico, nel senso che riguarda tutte le famiglie religiose.

CONSTITUTIONES

QUID IN IIS EST SCRIBENDUM

N.B. - In hoc schemate examini subiecta non sunt:

- a) pars praeliminaris, quae tractare debet de Instituti natura et fine;
- b) institutio religiosorum;
- c) egressus e religione ac dimissio religiosorum.

I. - De votis in genere

- 1°. Natura theologica-ascetica Consecrationis.
- 2°. Enumeratio positiva et explicita trium votorum substantialium absque imprecisionibus et notionibus vagis.

II. - De Castitate

- 1°. *Valor spiritualis voti castitatis.*
Castitas « propter regnum caelorum » quam religiosi profitentur, tamquam eximium gratiae donum aestimanda est.
- 2°. *Obiectum proprium voti.*
Per votum castitatis religiosus se adstringit virtute religionis ad servandum coelibatum et vi novi tituli ad abstinendum a quolibet actu interno vel externo virtuti castitatis contrario.
- 3°. *Media adhibenda*
Oportet ut religiosi hanc virtutem fideliter servare studeant, Dei auxilio confisi, de propriis viribus ne praesumant, mortificationem sensuumque custodiam habeant.

III. - De Paupertate

- 1°. *Valor spiritualis voti paupertatis*
Paupertas voluntaria propter Christi sequelam diligenter excolatur. Per eam participatur paupertas Christi, qui propter nos egenus factus est, cum esset dives, ut illius inopia nos divites essemus.
- 2°. *Obiectum proprium voti*
Per votum paupertatis religiosi renunciant iuri licite utendi et disponendi de re temporali sine venia legitimi Superioris. Conservant autem proprietatem bonorum suorum et capacitatem alia bona acquirendi ad normam iuris. Quidquid religiosus industria sua vel intuitu Instituti acquirit Instituto acquirit.
- 3°. *Media adhibenda*
Praxis paupertatis individualis et collectiva. — Provinciae quoque et domus aliae cum aliis debita cum licentia in bonis temporalibus communicent, ita ut illae quae plus habent alias adiuvent quae egestatem patiuntur.

IV. - De Oboedientia

- 1°. *Valor spiritualis voti oboedientiae*
Religiosi per professionem oboedientiae plenam propriae voluntatis dedicationem veluti sacrificium sui Dei offerunt et per illud constantius et securius divinae voluntati uniuntur.

2°. *Obiectum proprium voti*

Vi voti oboedientiae religiosus adstringitur obligatione oboediendi legitimo Superiori praecipienti secundum constitutiones. Religiosus Romano Pontifici uti Superiori supremo oboedire tenetur. Quando Constitutionibus tractatur de praeceptis formalibus, indicetur oportet, quinam sunt Superiores competentes, qui imponere valent huiusmodi praeceptum.

3°. *Media adhibenda*

Religiosi eo perducantur ut in muneribus et in disciplina obeundis et in inceptis suscipiendis activa atque responsabili oboedientia cooperentur. Superiores vero, rationem pro animabus sibi commissis reddituri, voluntati Dei in munere explendo dociles, in spiritu servitii pro fratribus auctoritatem exercent, ita ut caritatem qua Deus illos diligit expriment, eos qua filios Dei regant, et cum respectu personae, illorum voluntariam subiectionem promoveant ac libenter ad bonum Instituti eos audiant.

V. - De aliis Votis

- 1°. *Valor spiritualis voti eiusque concordantia cum fine specifico Instituti.*
- 2°. *Obiectum proprium voti.*
- 3°. *Media adhibenda.*

VI. - De Vita in Communi

- 1°. *Valor spiritualis vitae in communi.*
Vita in communi et fraterna essentialiter fundatur in caritate Dei et proximi (confratrum). Origo inde communitatis religioae consistit in natura supernaturali et charismatica, id est « vera familia in nomine Domini congregata » (P.C. 15, 1).
- 2°. *Vita in communi ad intra.*
 - a) *Spiritus familiae* — integratio authentica inter iuvenes et senes, sanos et infirmos, diversae nationalitatis, cum mutua fiducia, comprehensione sine invidia et intollerantia.
 - b) *Corresponsabilitas* in officiis commissis, in paupertate servanda, in solutione problematum.
 - c) *Cura infirmorum* tum in morbo cum in convalescentia atque in suffragiis pro defunctis.
 - d) *Observantiae particulares:* regularitas in exercitiis communitatis, loca communitati reservata, habitus religiosus.
- 3°. *Vita in communi ad extra.*
 - a) *Communitas aperta* secundum proprium charisma ad necessitates Ecclesiae universalis et particularis ac Populi Dei.
 - b) *Nexus cum familia, cum hospitalitate, in commercio epistolari* (iura superiorum), cum mediis communicationis (in genere), mediantibus visitationibus et feriis (N.B. De his argumentis tractetur oportet saltem in Directorio seu Statutis).

VII. - De Vita Orationis

- 1°. *Momentum orationis in vita religiosa.*
« Institutorum sodales spiritum orationis et orationem ipsam, haurientes ex germanis spiritualitatis christianae fontibus assiduo studio colant » (P.C. n. 6) — « Conscii ergo sitis oportet momenti quod oratio in vestra obtinet vita, in eamque alacriter discatis incumbere; etenim cotidiana precatio, fideliter facta, pro unoquoque et unaquoque vestrum, primaria esse pergit necessitas; quapropter priores partes in vestris constitutioni-

bus et vita ei sunt tribuendae » (E.T. n. 45). — « Neque obliviscamini historiae testimonium, fidelitatem orationi servatam aut eius neglectioem esse veluti paradigma vigoris aut occasus vitae religiosae » (E.T. n. 42).

2º. Vitae formae orationis

a) *Sacrificium Missae* centrum et culmen.

« Est ergo Eucharistica Synaxis centrum congregationis fidelium cui Presbyter praest » (P. Ord. n. 5). — « Sacrificium Eucharisticum totius vitae christianae fontem et culmen, participantes, divinam Victimam Deo offerunt atque seipsos cum Ea, ita tamen oblatione tum sacra communione, non promiscue sed aliis aliter, omnes in liturgica actione partem propriam agunt » (L.G. n. 11).

Sacrificio Missae participatio quotidie.

« Num oportet denique momentum singulare in memoriam revocemus, quod in vita Communitatum vestrarum liturgia Ecclesiae habet, cuius centrum est Eucharisticum Sacrificium, in quo precatio interna cum cultu externo connectitur? In ipsa professione religiosa Deo ab Ecclesia estis oblato, cum Sacrificio Eucharistico arte coniuncti. Haec oblatio vestri singulis diebus veritas evadat oportet, reapse continenterque renovanda » (E.T. n. 47).

Sacrificio Missae assistentiae forma singulis Institutis reliquitur.

b) *S. Communio.*

« Cuius renovationis fons praecipuus est communio Corporis et Sanguinis Christi, qua voluntas vestra amandi et usque ad vitae immolationem progrediens assidue vegetetur » (E.T. n. 47).

c) *Verbi Dei lectio et meditatio.*

« In verbo demum et doctrina laborant, credentes quod in lege Domini meditates legerint, docentes quod crediderint, imitantes quod docuerint » (L.G. n. 28).

d) *Officium divinum.*

« Quamvis religiosi qui parvum Officium rite approbatum recitant publicam Ecclesiae orationem agant, commendatur tamen Institutis ut loco parvi Officii, divinum Officium sive ex parte sive ex integro absolvant, ita ut intimius participent vitam liturgicam Ecclesiae » (E.S. II, n. 20).

e) *Paenitentiae spiritus et sacramentum.*

« Religiosi, utpote speciali ratione cum Ecclesia coniuncti, quae "paenitentiam et renovationem continuo prosequitur", magni faciant Sacramentum Paenitentiae, quo primum donum metanoiae seu conversionis ad Christi regnum per baptismum olim receptum, in membris Ecclesiae peccantibus restauratur et roboratur, venia offensionis Deo illatae ab eius misericordia obtinetur et simul reconciliatio fit cum Ecclesia, quam peccando vulneramus. Inde pariter magni faciant huius Sacramenti crebrum usum, quo recte sui ipsius cognitio augetur, christiana crescit humilitas, salutaris animarum moderatio procuratur atque gratia uberius efficitur; hi et alii mirabiles fructus non solum ad alacriorem cotidie per virtutis iter progressionem faciendam maxime adjuvant, sed etiam ad commune bonum totius communitatis afferunt incrementum » (Decr. "Dum canonicarum" nn. 1, 2).

N.B. In Constitutionibus vel in alio Codice tractatur de spiritu et operibus paenitentiae et mortificationis.

f) *Oratio individualis.*

« Quo intimius ac fructuosius religiosi sacrosanctum Eucharistiae mysterium et publicam Ecclesiae orationem participant ac tota spiritualis eorum vita abundantius nutriatur, prae multitudine precum amplior locus orationi mentali tribuatur, servatis tamen piis exercitiis communiter

in Ecclesia receptis, necnon debita adhibita cura ut sodale in vita spirituali ducenda diligenter instruantur » (E.S. n. 21).

N.B. In Constitutionibus saltem minimum notatur tum de oratione in communi, cum de oratione individuali ac de temporibus prolongatis uti sunt exercitia spiritualia.

APOSTOLATUS

1. - *Natura Apostolatus.*

Fons totius apostolatus est Christus. Scopus apostolatus est annuntiare Christum factis et verbis (Vat. II, Apostolicam Actuositatem, 4 et 6; Apostolica Exhortatio Evangelii Nuntiandi).

2. - *Partes Religiosorum in Apostolatu.*

a) Omnes religiosi ex ipsa religiosae vitae natura inseruntur in dynamicam actionem Ecclesiae;

— religiosi vitae contemplativae et sanctimoniales, qui precatioibus silentio, poenitentiae operibus, sui devovendi studio se dedunt;

— Alii religiosi recta via incumbunt ad Christum nuntiandum (Evangelii Nuntiandi, 69).

b) *Unitas vitalis inter apostolatum et vitam religiosam.*

In Institutis variis apostolatus operibus deditis, « ad ipsam naturam vitae religiosae pertinet actio apostolica et benefica utpote sanctum ministerium et opus caritatis proprium ab Ecclesia ipsis commissum eiusque nomine exercendum. Proinde tota vita religiosa sodalium spiritu apostolico imbuta, tota vero actio apostolica religioso spiritu informetur. Ut igitur sodales vocationi suae ad Christum sequendum imprimis respondeant, ac ipsi Christo in Eius membris deserviant actio eorum apostolica ex intima cum Ipso unione procedat oportet. Inde fit ut caritas ipsa erga Deum et proximum foveatur » (Perf. Car. 8).

Quapropter, ista Instituta apostolica, observantias suas atque usus cum requisitis apostolatus, cui dedicantur, apte componant (Perf. Car. 8).

c) Omnes religiosi, suis exemplis suaeque vita infinitum amorem et Christum Dominum attestantur (Evangelica Testificatio, 53).

3. - *Finis Apostolicus Institutorum.*

Iis in Institutis in quibus Constitutiones definiunt finem apostolicum Instituti, id clare exprimi debet.

4. - *Media.*

a) Item clare indicari debent opera specifica, si quae sint, ad finem apostolatus prosequendum in Instituto usitata.

b) Opera autem suscipiuntur a communitate aut saltem exercentur nomine communitatis. Nihilominus hodiernae condiciones quandoque exigunt ut religiosi sua opera praestent extra opera a communitate proprie assumpta, sese donantes operibus, ad quae propter peculiarem peritiam sunt apti. Explorandum est enim imprimis, num opus susceptum cum Instituti vocatione congruat. Curae sit, insuper, ut in tuto ponatur plena efficacitas illorum veluti elementorum vitae religiosae, quae proprie vereque dicitur (Evangelica testificatio, 26).

5. - *Communitas cum Ecclesia.*

Apostolatus actio manifesto pendet ex Hierarchia et componenda est cum tota ratione pastorali, quam ipsa ad effectum deducere cupit (Evangelii nuntiandi, 69).

Quare, apostolatus religiosorum convenienter inseri debet in apostolatum ecclesiae localis, salvo semper fine proprio uniuscuiusque Instituti. Hinc religiosi omnes tenentur normis ab Ordinario loci latis, quoad varia opera, in iis quae sacri apostolatus exercitium respiciunt (Ecc. Sanctae, I, 25, 1).

6. - *Collaboratio aperta cum aliis.*

Religiosi opportune collaborent cum clero dioecesano, cum aliis Institutis necnon cum laicis (Apostolicam Actuositatem, 25-27).

7. - *Apta formatio pro apostolatu.*

Prudens fiat selectio sodalium pro diversis operibus apostolatus Instituti, praudentem habens indolem et ingenium uniuscuiusque.

Formatio adaequata non tantum religioso-apostolica sed etiam necessariae professionalis singulis suppeditetur (Perf. Car. 18; Eccl. Sanctae, II, 33-38; Renovationis causam ...).

DE REGIMINE IN RELIGIONIBUS

1. - *De Regimine in genere.*

a) *De natura auctoritatis in religionibus:* «Auctoritas ergo et oboedientia, bono communi servientes, tanquam duae rationes eiusdem actus participandi Christi oblationem exercentur: ii, qui auctoritate praediti agunt, oportet in fratribus consilio Patris, amoris pleno, obsecundent; religiosi autem, eorum praeceptionibus obtemperantes, exemplum Magistri nostri sequuntur atque operi salutis sociantur» (Evangelica testificatio, 25).

b) *Auctoritas in Institutis religiosis ab ecclesiastica auctoritate fluit et ab illa dependet.*

i) Iudicium de charismatum «genuinitate et ordinato exercitio ad eos pertinet, qui in Ecclesia praesunt, et quibus speciatim competit, non spiritum exstinguere, sed omnia probare et quod bonum est tenere» (Lumen gentium, 12).

Ad ecclesiasticam Hierarchiam «spectat evangelicorum consiliorum praxim, quibus perfectio caritatis erga Deum et proximum singulariter fovetur, legibus suis sapienter moderari» (Lumen gentium, 45).

ii) «Religiosi omnes, tanquam Supremo Superiori, subduntur Romano Pontifici cui oboedire tenentur etiam vi voti oboedientiae» (Can. 499, 1; Lumen gentium, 45).

iii) Superiores et capitula participant potestatem ab Ecclesia concessam aut agnitam et secundum ius commune et particulare exercendam (cf. Can. 501).

c) *Modus exercendi auctoritatem in Religionibus.*

i) *Spiritu servitii:* «Superiores vero, rationem pro animabus sibi commissis reddituri, voluntati Dei in munere explendo dociles, in spiritu servitii pro fratribus auctoritatem exercent, ita ut caritatem qua Deus illos diligit expriment. Subditos regant qua *filios Dei et cum respectu*

personae humanae, illorum voluntariam subiectionem promoventes» (Perf. Car. 14).

- ii) *Collegialis aut personalis:* in Religionibus autem auctoritas exercenda est aut collegialiter aut personaliter, pro diversitate casuum. Auctoritas collegialiter exercetur praesertim in Capitulo Generali sed etiam collegiale exercitium exigi potest in aliis capitulis aut, pro quibusdam actibus a iure sive communi sive particulari determinatis, in consiliis. Oportet etiam ut adsint, Superiores, ut tales agniti, et *potestate personali* gaudentes (Evangelica testificatio 25; S. Cong. Rel. e I.S., 2-2-1972). Sed etiam hoc in casu, «consilia superiorum fideliter munus sibi commissum in regimine expleant» (Perf. Car. 14).
- iii) *Participatio foveatur omnium sodalium:* praesertim, sodales partem vere efficacem habeant in capitulorum ac consiliorum membris seligendis (cf. Ecclesiae sanctae, II, 18). Habeantur etiam amplae consultationes sodalium in rebus maioris momenti et communis pertinentiae. Tandem habeatur ex parte Superiorum communicatio frequens notarum.
- iv) *Subsidiaritas:* Quae inferioribus communitatibus seu coetibus praestari possunt, ea ad maiora altiorave corpora avocari non debeant. Attamen in institutis hierarchice constitutis potestatum coordinatio inter diversos gradus servanda est ad compaginem et unitatem totius instituti efficaciter servandam. Proinde, «superiores cuiusque gradus opportunis facultatibus muniantur ne inutiles vel nimis frequentes recursus ad altiores auctoritates multiplicentur» (Ecclesiae Sanctae, II, 18).

2. - *De Capitulo Generali:* Suprema Auctoritas interna instituti.

i) Quando: indicetur quoties tenendum sit capitulum ordinarium. Requisita pro convocando capitulo extraordinario determinantur.

ii) *Quis convocat.*

iii) *Membra capituli ...* — quinam sunt membra *de iure* et quanam proportio servanda est inter numerum membrorum de iure et delegatorum electorum.

— quanam criteria servanda sunt ut delegati electi vere repraesentent institutum (Perf. Car. 14 et Ecclesiae Sanctae, II, 18).

iv) *Munus Capituli Generalis* — curae de vitalitate religiosa et apostolica instituti necnon de legislatione necessaria pro toto instituto (Ecc. sanctae, II, 19).

— eligere Superiorem generalem aliosque (Consiliarios, Officiales Maiores) iuxta Constitutionum praescripta.

3. - *Regimen Generale.*

i) *Superior generalis* cum potestate personali super omnes provincias, domus, personas instituti, iuxta tamen Constitutiones exercenda. Munus visitandi institutum.

Dotes.

Duratio officii.

Vicarius Superioris Generalis:

1) vacante officio;

2) Superiore impedito aut absente a Curia generalitia.

ii) *Consilium generale:* compositio, nominatio consiliariorum (sive modo ordinario sive vacante officio ante expletum terminum) duratio officii. Munus.

iii) *Officiales Maiores ...* Quinam (v.g. Oeconomus, Secretarius, Procurator apud Sanctam Sedem), nominatio, duratio officii. Munera.

4. - *Regimen Intermedium.*

Divisiones administrativae instituti ... Provinciae, etc. (erectio, innovatio, suppressio).

Capitulum Generale statuat normas servandas in erectione et innovatione provinciarum Constitutionibus inserenda» (S.C. Rel et I.S. 4-6-1976, 1).

i) *Superior Provincialis*: dotes, nominatio, duratio officii, numera, visitatio. Vicarius 1) vacante officio; 2) superiore impedito aut absente.

ii) *Consilium*: compositio, nominatio consiliariorum, duratio officii.

iii) *Officiales* (v.g. oeconomus, etc.): nominatio, duratio officii, munera.

5. - *Regimen Locale.*

Normae Constitutionales pro erigendis, modificandis, supprimendis domibus.

i) *Superior localis*: dotes, nominatio, duratio officii, munera. Vicarius: 1) vacante officio; 2) Superiore impedito aut absente.

ii) *Consilium*: compositio, nominatio membrorum, munus.

iii) *Oeconomus*: nominatio, munera.

6. - *Regimen Bonorum Temporalium.*

i) Capacitas domini;

ii) Administratio bonorum;

iii) Normae constitutionales quoad regimen et administrationem bonorum.

VITA COMUNE E FRATERNA

PREMESSA

Anche la presentazione del lavoro della Commissione sul capitolo della "Vita comune e fraterna" richiede una duplice premessa.

1. *La presentazione del lavoro.*

La prima premessa riguarda il modo con cui il lavoro viene presentato.

Nelle Costituzioni del 1969 l'argomento della *Vita comune* è trattato in due capitoli della prima parte: il VI, *Vita Comunitaria* e l'VIII, *Carità*. Questi due capitoli non esistevano come tali nelle Costituzioni precedenti. La materia in essi contenuta in parte è nuova, in parte raccoglie il materiale di diversi capitoli delle precedenti Costituzioni.

La Commissione, continuando sulla linea di semplificazione dei capitoli avviata dall'aggiornamento, ritiene opportuno che i due capitoli sulla *Vita Comunitaria* e sulla *Carità* vengano fusi in uno solo. Le Costituzioni non sono una trattazione sulle virtù, ma delle norme che regolano la vita; e la carità è il fondamento che ispira i comportamenti della vita comunitaria.

Per questa non corrispondenza di capitoli tra le precedenti Costituzioni e la Proposta della Commissione, nel presentare la tradizione risulta più pratico adottare un ordine diverso da quello seguito nelle proposte sui Voti.

Ecco perciò lo schema del presente lavoro:

I - Le Costituzioni del 1969:

A. Vita Comunitaria;

B. Carità;

C. Osservazioni.

II - Le fonti: le Costituzioni precedenti.

III - I documenti delle origini.

IV - L'insegnamento del Magistero.

V - Proposta.

2. *Limiti della ricerca sulla tradizione.*

La seconda premessa intende accennare ai limiti del lavoro compiuto, specialmente riguardo alle prime tre parti: Costituzioni del 1969, Costituzioni precedenti, Origini.

Per ognuna di queste parti è presentato il contenuto dei capitoli che interessano, seguito da alcune osservazioni. E' un lavoro certamente

utile, perché offre una analisi del materiale riguardante la Vita comune. Ma non è sufficiente. Sarebbe stato necessario accompagnare queste analisi con uno studio di sintesi, che fornisse il quadro della vita comunitaria offerto dai diversi testi, i motivi ispiratori, le caratteristiche. In tal modo si sarebbe potuto cogliere il problema nel suo insieme e darne una valutazione più approfondita. Questo secondo lavoro purtroppo non si è potuto fare.

I

LE COSTITUZIONI DEL 1969

I - Vita Comunitaria

1. *Contenuto del capitolo.*

Il capitolo consta di ventisette numeri, dei quali dieci sono di Costituzioni e diciassette di Regole.

nn. 50 - 53: *Principi generali della vita comunitaria.*

- 50 (C) — Descrizione e scopo della vita comunitaria.
- 51 (C) — Fonte e frutti della vita in comune.
- 52 (C) — La vita comune non mortifica, ma valorizza la vita del singolo.
- 53 (C) — Elemento della vita comune è lo spirito di famiglia.
- 54 (C) — Amore verso l'Ordine, nostra vera famiglia.

nn. 55 - 59: *Costituzioni e Regole e Capitolo locale nell'ordinare la vita comunitaria.*

- 55 (C) — La vita comune è ordinata secondo CC. e RR. e le norme del Capitolo locale.
- 56 — Fedeltà agli atti comuni.
- 57 (C) — Esenzioni ordinarie dall'osservanza delle CC. e RR.
- 58 — Lettura settimanale e studio delle CC. e RR.
- 59 — Abito religioso.

nn. 60 - 66: *Atti comuni.*

- 60 (C) — Preghiera comune.
- 61 (C) — Pasti.
- 62 — Refettorio: quadri, preghiera, lettura.
- 63 (C) — Ricreazione comune.
- 64 — Conversazione tra i religiosi e con gli estranei.
- 65 — Saggia distribuzione delle attività.
- 66 — Raccoglimento e silenzio.

nn. 67 - 74: *Assenze dalla vita comune.*

- 67 — Norme quando si esce dalla casa religiosa.
- 68 — Assenze per motivi di studio, ministero o riposo e competenze dei vari Superiori.
- 69 — Permesso per recarsi dal P. Generale e dal P. Provinciale.
- 70 — Comportamento del religioso ospite in altre case.
- 71 — Norme per chi è in viaggio e ospitalità.
- 72 — Periodi di riposo e vacanze.
- 73 — Comportamento religioso nei momenti di svago.
- 74 — Non si diano con facilità permessi di mangiare e pernottare fuori.

nn. 75 - 76: *La corrispondenza.*

- 75 — Corrispondenza in partenza e in arrivo.
- 76 — Modalità dello scrivere al padre Generale e ai confratelli.

2. *Fonti del testo.*

a) Si propone un raffronto tra i numeri delle Costituzioni del 1969 con quelle del 1927.

Cost. 1969	Cost. 1927
50	nuovo
51	nuovo
52	nuovo
53	nuovo
54	nuovo (cfr. nn. 361, 366).
55	nuovo (cfr. n. 615).
56	cfr. n. 615.
57	cfr. n. 392.
58	cfr. n. 390.
59	cfr. Lib. III, cap. XIII: <i>De habitu Clericorum et Laicorum.</i>
60	nuovo
61	nuovo
62	cfr. lib. III, cap. XIX: <i>De triclinio et mensa.</i>
63	cfr. 853; Lib. III, cap. XV: <i>De honesta animi recreatione.</i>
64	cfr. 853.
65	cfr. Lib. III, cap. XVIII: <i>De otio vitando.</i>
66	cfr. Lib. II, cap. XVI: <i>De silentio et modestia.</i>
67	cfr. nn. 845, 859; Lib. III, cap. XV: <i>De egredientibus domo;</i> Lib. III, cap. VI: <i>De viatoribus et hospitibus.</i>
68	cfr. 867.

69	cfr. 858.
70	cfr. 873.
71	cfr. 874.
72	cfr. 852.
73	cfr. 850.
74	cfr. 868.
75 e 76	cfr. Lib. III, cap. XVII: <i>De epistulis scribendis et earum inscriptionibus.</i>

b) Dal confronto risulta che la maggior parte dei numeri di questo capitolo si ispirano alle Costituzioni precedenti; i numeri nuovi invece dipendono dai testi conciliari.

In particolare in questo capitolo sulla Vita Comunitaria è confluita la materia dei seguenti capitoli delle Costituzioni del 1927:

- Lib. II, cap. XVI: De silentio et modestia.
- Lib. III, cap. XII: De habitu clericorum et laicorum.
- Lib. III, cap. XV: De egredientibus domo atque honesta animi remissione.
- Lib. III, cap. XVI: De viatoribus et hospitibus.
- Lib. III, cap. XVII: De epistolis scribendis et earum inscriptionibus.
- Lib. III, cap. XVIII: De otio vitando.
- Lib. III, cap. XIX: De triclinio et mensa.

3. Confronto tra il testo delle Costituzioni del 1969 e quelle del 1968.

a) Nelle due edizioni la distribuzione della materia tra Costituzioni e Regole è identica.

La diversa disposizione dei numeri risponde, nella edizione del 1969, allo sforzo di dare un ordine più logico alla trattazione della materia.

Nelle Costituzioni del 1969 è caduto il numero di Regola 387 e vi è un numero costituzionale in più, il 57, che tratta delle esenzioni dagli impegni derivanti dall'osservanza delle Costituzioni e Regole.

La formulazione dei numeri è pressoché identica. Le modifiche introdotte, che sono generalmente di forma, non hanno rilevanza. Per tale motivo si ritiene sufficiente al nostro scopo tenere presente soltanto il testo delle Costituzioni del 1969.

b) Data la diversa distribuzione dei numeri nei due testi, si ritiene opportuno riportare una tavola delle corrispondenze.

1969	1968
50	81 (lieve modifica alla fine del numero)
51	82 e 84
52	83
53	87
54	88
55	85
56	368

57	—
58	366
59	367 (lieve modifica)
60	86
61	89 (con aggiunta finale)
62	371
63	90
64	377
65	369
66	370
67	378
68	379 (con aggiunta)
69	380
70	381
71	382 (con aggiunta finale)
72	383
73	384
74	385
75	386
76	388
—	387

II — Carità.

1. Contenuto del capitolo.

Il capitolo consta di diciannove numeri: cinque di Costituzioni e quattordici di Regole.

nn. 107 - 108: *L'atteggiamento generale nella carità fraterna.*

107 (C) — Importanza della carità e incitamento alla sua pratica. I nostri si prevengano nel rispetto, consapevoli di essere membra di un solo corpo.

108 — Si preferisca la mitezza all'austerità. Siamo benigni con tutti, si elimini ciò che offende la carità. Siamo più buoni con chi ci ha offesi.

nn. 109 - 114: *La carità in funzione della edificazione spirituale.*

109 (C) — Aiutarsi vicendevolmente con la mutua edificazione.

110 — Correzione fraterna.

111 — Discrezione nel parlare con estranei di cose e persone dell'Ordine.

112 — Guardarsi dall'inquisire e parlare dei difetti altrui; diffondere pace e concordia.

113 — Non ammettere giudizi e sospetti temerari; soffrire per il male e pregare per chi sbaglia.

114 — Sopportare con pazienza e frenare le reazioni.

- n. 115 (C) : *Carità ed aiuto fra comunità e comunità, tra provincia e provincia.*
- nn. 116 - 119: *Gli ammalati: circostanza privilegiata per l'esercizio della carità.*
- 116 (C) — Non manchi nulla ai malati.
 117 — Infermeria e infermiere.
 118 — Assistenza continua al malato grave.
 119 — Cura spirituale del malato.
- nn. 120 - 123: *I confratelli defunti.*
- 120 (C) — Impegno del suffragio.
 121 — Che cosa fare appena un religioso muore.
 122 — I suffragi prescritti.
 123 — La messa mensile per i nostri defunti.
- n. 124: *L'amore verso i genitori e parenti vivi e defunti.*
- n. 125: *La gratitudine per i benefattori vivi e defunti.*

2. Fonti del testo.

a) Il capitolo è stato costruito con l'apporto di tre blocchi di numeri tolti dalle antiche Costituzioni (ed. 1927):

- alcuni numeri sono tratti dai "Monita" e riguardano i rapporti tra i membri della comunità (nn. 108, 112, 113, 114);
- il capitolo "De aegrotantium cura", XIV del lib. III (nn. 116 - 119);
- parte del capitolo "De Missarum celebratione et de mortuorum exequiis", IV del lib. II (nn. 120 - 123).

Altri tre numeri rifluiscono, modificati, da parti diverse: il 107 dal 498; il 111 dal 501; il 125 dal 433.

Vi sono infine quattro numeri che, almeno nella formulazione, appaiono nuovi: 109, 110, 115, 124.

b) Per comodità di raffronto si pongono qui di seguito i numeri delle Costituzioni del 1969 con accanto la loro derivazione dalle antiche Costituzioni (ed. 1927):

107	Intr. nuova — 498 — finale nuova
108	375 (Monita)
109	nuovo
110	nuovo
111	501 (con modifiche)
112	373 (Monita)
113	374 (Monita)
114	370 (Monita)
115	nuovo
116	834 (De aegrot. cura)

117	839 e 835 (836 - 838)
118	840 (con aggiunta)
119	841 e 842
120	nuovo
121	423 e 427 (sintesi)
122	424 e 425
123	nuovo e 426
124	nuovo
125	433.

3. Confronto tra il testo delle Costituzioni del 1969 e quello delle Costituzioni del 1968.

I numeri dei due testi seguono la stessa disposizione.

Nella edizione del 1969 vi è un numero in più, il n. 110.

Mentre nella edizione del 1968 tutti i numeri sono di Regole, nel 1969 alcuni numeri diventano di Costituzione: si tratta in genere di numeri che introducono l'argomento, ai quali seguono, come numeri di Regole, delle disposizioni pratiche.

Il testo dei numeri è pressoché identico. Le differenze di espressione riguardano generalmente la forma, oppure introducono modifiche lievi e di secondaria entità. Omettendo perciò di considerare queste modifiche, si può concludere che ai fini della nostra analisi non è necessario tenere presenti tutti e due i testi, ma è sufficiente l'esame delle Costituzioni del 1969.

III — Osservazioni.

1. Organizzazione della materia nei due capitoli.

La collocazione del capitolo sulla Vita Comunitaria nel testo costituzionale segue l'ordine tradizionale: consacrazione a Dio con i tre voti, nella vita comune: « voveo, profiteor et promitto Deo omnipotenti ... obedientiam, castitatem et paupertatem, hoc est in communi vivere ... ».

Il capitolo sulla Vita Comunitaria è così organizzato: precede l'enunciazione di alcuni principi riguardanti l'origine, i mezzi soprannaturali, i frutti della vita comune. Si definisce poi la funzione delle Costituzioni e Regole e del Capitolo locale nell'ordinare la vita comunitaria. Si passa infine a descrivere atti e momenti della vita comune e alle norme che regolano le assenze dalla comunità, per chiudere con una appendice sulla corrispondenza.

Le disposizioni personali necessarie per vivere la vita comunitaria sono trattate nel capitolo VIII, che ha per titolo: "Carità". Anche qui, dopo aver trattato dell'atteggiamento generale nella pratica della carità

fraterna e in funzione dell'edificazione spirituale, ci si sofferma su alcuni momenti particolari, nei quali queste relazioni devono essere esercitate: aiuto tra comunità e comunità, i religiosi malati, i religiosi defunti, parenti, benefattori. Non ci sembra che il titolo del capitolo sia adatto a un testo di Costituzioni, che non è propriamente una trattazione sulle virtù.

Il materiale di questi due capitoli proviene dalle Costituzioni del 1626 - 1927. In queste Costituzioni manca una trattazione specifica sulla vita comunitaria, vi è però la trattazione di tutto quello che comporta la vita ordinata di una comunità: componenti, uffici, momenti del vivere insieme. In particolare si sofferma sulla vita comunitaria la seconda parte del libro III, eccezione fatta per gli ultimi tre capitoli, mentre la prima parte dello stesso libro si occupa piuttosto delle strutture della comunità.

Nell'edizione delle Costituzioni del 1969 è evidente l'intenzione di raccogliere e semplificare tutta la materia, trattando degli atti e momenti della vita comunitaria nel cap. VI e rimandando all'VIII quanto costituisce occasione per l'esercizio del comandamento dell'amore. Unica è quindi la materia dei due capitoli, diversa la prospettiva di trattazione.

2. Criterio nella distribuzione della materia tra Costituzioni e Regole.

Il criterio non è espressamente enunciato.

L'analisi dei numeri mostra che esso è conforme al pensiero dominante negli anni in cui le Costituzioni vennero redatte: in Costituzioni va quanto è ritenuto importante, in Regole quanto è meno importante. Importanti sono i numeri di carattere dottrinale, o quelli ai quali è legata la validità di un atto. Di Regola sono in genere i numeri normativi.

Altro criterio seguito è quello di mettere in Costituzione il numero che introduce l'argomento, nel quale viene generalmente condensata la dottrina: esenzione (57), preghiera comune (60), pasti (61), ricreazione (63), malati (116), defunti (120). Sono di Regole gli altri numeri che sviluppano dettagliatamente l'argomento (cf. refettorio, conversazioni, cure mediche e infermeria, suffragi, ecc.).

Sono di Regola anche i numeri di indole propriamente spirituale, che provengono dai "Monita".

Dopo che l'esperienza del lavoro di aggiornamento ha chiarito meglio le differenze tra Costituzioni e Regole, la distribuzione attuata nelle Costituzioni del 1969 deve essere rivista e modificata.

3. Riduzione dei capitoli.

L'appassionata riflessione sull'importanza della vita comunitaria nella vita religiosa ha portato con sé la concentrazione in due capitoli del materiale distribuito in otto capitoli delle Costituzioni precedenti. Una innovazione positiva che permette di concentrare maggiormente l'attenzione e di coordinare meglio la materia. Una innovazione che va quindi mantenuta. Non che nelle Costituzioni precedenti la dimensione

comunitaria non fosse presente (e lo dimostra il fatto che da esse è tratta la materia dei due capitoli), ma trattandone ex professo, tale dimensione viene maggiormente sottolineata.

Si può rimanere perplessi sul perché dei due capitoli distinti: ciò che si dice nel cap. VIII dell'aiuto tra comunità e comunità, della cura degli infermi, dei suffragi per i defunti, del ricordo dei benefattori e parenti rientra nella vita di una comunità ordinata. E anche i principi posti all'inizio del capitolo, sia di carattere soprannaturale che naturale, trovano una migliore giustificazione nel testo costituzionale, se visti in funzione del vivere insieme che non in ordine alla trattazione delle virtù della carità.

Per questi motivi è pensiero della Commissione che il processo di riduzione dei capitoli debba essere ulteriormente portato avanti.

4. Pregi e limiti.

I due capitoli hanno il pregio di venire incontro alla sensibilità nuova circa la vita religiosa e alla accresciuta rilevanza assunta dalla vita comunitaria.

E' positivo che la trattazione della vita comunitaria trovi posto dopo la Consacrazione e i Voti. La disposizione stessa dei capitoli serve a coglierne meglio il significato in ordine alla vita religiosa.

Inoltre i due capitoli, sintetizzando la materia dei precedenti otto capitoli, hanno operato un vaglio nei numeri, facendo cadere molte prescrizioni legate al tempo e non più proponibili oggi. Questa è stata la parte delle Costituzioni in cui si sono verificati i maggiori tagli.

L'edizione più agile del 1969 risponde meglio alla realtà della nostra Congregazione. I capitoli dell'edizione 1626 riflettono piuttosto una struttura monastica e conventuale.

Si notano però anche dei limiti.

La presenza di due capitoli, come già osservato sopra, non consente una visione completa e organica della vita comunitaria.

La sensibilità alla dimensione comunitaria della vita religiosa è spesso risolta attraverso una dipendenza quasi materiale dai testi conciliari, soprattutto nei numeri dottrinali. Questi poi sono presenti in numero piuttosto elevato.

Contemporaneamente il desiderio di non perdere la tradizione ha fatto sì che qualche numero non sia ben chiaro per la presenza di troppi elementi (cfr. ad es. nn. 53, 71, 107, 109). Sembra necessario che ogni numero tratti un argomento preciso.

Anche la formulazione non sempre è appropriata (cfr. ad es. nn. 72, 116, 118).

Sembra infine che il capitolo sulla vita comunitaria debba contenere altri argomenti che qui non sono considerati, sempre naturalmente nella prospettiva comunitaria. Ad es. alcune caratteristiche generali della nostra comunità, funzione e rapporti tra superiore e religiosi in ordine alla vita comune.

5. Aggiungiamo a queste osservazioni sul testo delle Costituzioni del 1969 una breve analisi del *documento sulla Vita Comunitaria emanato dal Capitolo Generale del 1975*.

Esso consta di sei punti.

Il n. 1 vuole evidenziare l'elemento costitutivo della vita comunitaria dei religiosi, indicandolo nella "vera comunione della fraternità in Cristo". Questo suppone la condivisione dei beni, sia spirituali che materiali, in modo che il vivere assieme esprima un camminare insieme verso il Signore.

Il n. 2 deriva la necessità della vita comunitaria per un Somasco dalla necessità della vita di comunione, di cui la esigenza di esercitare insieme un determinato apostolato diventa espressione. Si osserva che la vita comunitaria non sembra aver bisogno di giustificazione; è un dato di fatto. La necessità che si viva e realizzi "insieme" un dato apostolato non nasce dall'individuo, ma risiede nel progetto di vita.

Il n. 3 enuclea alcuni aspetti della vita comunitaria, dei quali il momento sorgivo è Cristo Parola e Sacramento. Affermazione valida per ogni comunità cristiana. Le Costituzioni devono aggiungere i modi concreti in cui questi aspetti si realizzano nella nostra Congregazione.

Il n. 4 è bello, anche se ha forse bisogno di qualche integrazione, quando in esso si vuol considerare la fonte "umana" della vita comunitaria. La vita comunitaria è un modo di vivere e di operare reso possibile dalla grazia del Signore e dall'apporto del singolo. Ma è nell'osservanza delle Costituzioni che si manifesta e progredisce una determinata vita comunitaria. Tale osservanza non impedisce la creatività, ma dà l'assicurazione di "camminare insieme", anche quando si aprono nuove strade.

I nn. 5 e 6 rispondono a problematiche particolari: Convivenza e vita comunitaria; è vero che non basta la convivenza per fondare la vita comunitaria, ma neppure è sufficiente un legame affettivo e intenzionale. Comunità e Chiesa locale: l'inserimento nella chiesa locale della comunità religiosa arricchisce entrambe. Ma solo se affettivamente, spiritualmente e giuridicamente uniti alla Congregazione, si può arricchire la chiesa locale con la specificità del proprio carisma.

E' da osservare che la trattazione dell'argomento si sviluppa in un contesto dottrinale (cfr. la ricerca sull'elemento costitutivo della vita comunitaria e la sua relazione con la vita religiosa). Il documento è quindi di carattere teorico. La sua validità è da cercare nella testimonianza che si dà alla vita comunitaria nell'insieme della vita religiosa, e in tal senso è da tenere presente, anche se non può offrire elementi concreti per la conoscenza e l'approfondimento del nostro genere di vita comunitario, i quali sono invece gli aspetti che interessano il testo costituzionale.

I — Costituzioni del 1626/1927.

1. *Contenuto dei capitoli*

I capitoli delle Costituzioni del 1927, da cui è stato ricavato il materiale per le Costituzioni del 1969, sono i seguenti.

a) "De silentio et modestia" (Lib. II, cap. XVI).

Contenuto.

- 587: Dovere di frenare la lingua col silenzio.
- 588: Benefici della taciturnità e danni della loquacità.
- 589: Silenzio in coro e in refettorio.
- 590: Durante gli uffici del mattino si osservi il silenzio.
- 591: Tempi di sollievo e di silenzio durante la giornata.
- 592: Come comportarsi, quando ci si reca nelle camere degli altri.
- 593: Silenzio più severo in quaresima e nei giorni di digiuno.
- 594: Durante il silenzio si parli solo col permesso del superiore; i laici evitino nel lavorare rumori inutili e il parlare, a meno che non vogliano pregare o tenere discorsi spirituali.
- 595: Di notte non si esca dalla propria camera.
- 596: Mezz'ora dopo il silenzio grande si spengano le luci.
- 597: Sorveglianza da parte del Superiore.
- 598: Per pregare in chiesa di notte si abbia il permesso del superiore.
- 599: Fuga della mormorazione e danni che essa produce.
- 600: Contenuto delle conversazioni; ciò che si deve evitare. Consigli per la conversazione con i secolari.
- 601: Non si parli male degli altri e si eviti di vantare se stessi.
- 602: La modestia del comportamento.
- 603: La modestia sia accompagnata da benignità e umiltà; frutti della modestia.

b) "De habitu clericorum et laicorum" (Lib. III, cap. XII).

Contenuto.

- 814: Le nostre vesti siano conformi alla nostra condizione di religiosi.
- 815: Descrizione dell'abito dei chierici.
- 816: Camicia e altri indumenti.
- 817: La veste dei laici.
- 818: Copricapo.
- 819: Il vestito sia semplice.
- 820: Non si vada in coro o fuori casa se non decentemente vestiti.
- 821: Capelli e barba.
- 822: Uso dell'abito religioso, sia in casa che fuori.
- 823: Abito per i probandi.

c) "*De aegrotantium cura*" (Lib. III, cap. XIV).

Contenuto.

- 834: Gli infermi offrono l'occasione di manifestare la nostra carità fraterna.
- 835: Un sacerdote e un laico sovrintendano alla cura degli infermi.
- 836: Possibilità di più infermieri e di servirsi anche di secolari, se necessario per curare i malati.
- 837: Gli infermieri mettano in iscritto la terapia.
- 838: Diligenza nel tener nota del decorso della malattia.
- 839: Infermeria.
- 840: Il malato grave non sia lasciato solo.
- 841: Cura spirituale dei malati.
- 842: Facoltà di impartire la benedizione papale "in articulo mortis".
- 843: Norme per i convalescenti.
- 844: Malattie contagiose; ricovero in ospedale e concorso nella spesa.

d) "*De egredientibus domo atque honesta animi remissione*" (Lib. III, cap. XV).

Contenuto.

- 845: Si esca dopo aver ricevuto la benedizione e con il compagno.
- 846: Si rientri prima del suono dell'Ave Maria; non si ceni mai fuori casa.
- 847: Accesso ad opere femminili.
- 848: Ci sia sempre qualcuno in casa; non si permetta a più persone di andare nello stesso luogo.
- 849: Si esca e si entri dalla portineria.
- 850: Non ci si rechi in luoghi di pubblici spettacoli.
- 851: Abito e comportamento nell'andare fuori casa.
- 852: Uscita settimanale per ricreare l'animo.
- 853: Ricreazione comune dopo il pranzo e dopo la cena; argomenti delle conversazioni.
- 854: Proibiti i divertimenti sconvenienti e pericolosi.
- 855: Siano rari i permessi di pernottare nelle ville dei secolari.
- 856: Le vacanze estive siano stabilite dal definitorio.
- 857: Durante le vacanze non si vada girando per le nostre case.

e) "*De viatoribus et hospitibus*" (Lib. III, cap. XVI).

Contenuto.

- 858: Per lasciare la propria casa, sia pure per recarsi dal Padre Generale, occorre il permesso.
- 859: Norme per chi arriva ospite in una nostra casa.
- 860: Prima di mettersi in viaggio si reciti l'"Itinerarium".
- 861: Gli ospiti evitino i pettegolezzi; i danni del pettegolezzo.
- 862: Parlino delle virtù dei confratelli e di quanto è onorevole per l'Ordine.
- 863: A chi viaggia sia dato il necessario.
- 864: Ciò che si porta con sé sia fatto conoscere al Superiore della casa da cui si parte e a cui si arriva.

- 865: Autorizzazione per asportare libri o scritti.
- 866: Precedenza nei viaggi.
- 867: Superiori competenti per i permessi di assenza della casa.
- 868: I superiori non diano permessi ai religiosi di rimanere fuori casa, se non per causa grave.
- 869: Gli ospiti si accolgano con umanità e carità.
- 870: La foresteria.
- 871: Qualità del religioso addetto alla cura degli ospiti.
- 872: L'accompagnatore.
- 873: L'ospite sia sottomesso al superiore e sia di esempio.
- 874: Nei viaggi si pernotti nelle nostre case, quando è possibile.
- 875: L'ospite non esca, comperi, faccia o riceva doni senza il permesso del superiore.
- 876: Gli ospiti siano discreti e non di peso; partecipino al coro.

f) "*De epistolis scribendis et earum inscriptionibus*" (Lib. III, cap. XVII).

Contenuto.

- 877: Per scrivere e ricevere lettere occorre il permesso.
- 878: Formule da usare nello scrivere al padre Generale e agli altri confratelli.
- 879: Titoli.
- 880: Si scriva solo se necessario.
- 881: Non si sia pettegoli nel cercare o dare notizie.
- 882: Si usi il dovuto rispetto ed educazione.
- 883: Non si scrivano cose che rechino pregiudizio all'Ordine o ai singoli.
- 884: Si sia parchi nello scrivere.
- 885: Discrezionalità del superiore nel controllare la posta.
- 886: Casi in cui la posta non passa dal superiore.
- 887: E' proibito aprire o trattenere lettere indirizzate ai padri del definitorio.
- 888: Si conservino in archivio le lettere ufficiali mandate al capitolo generale o al definitorio.

g) "*De otio vitando*" (Lib. III, cap. XVIII).

Contenuto.

- 889: Mali causati dall'ozio.
- 890: Obbligo dei superiori di assegnare a ciascuno il suo lavoro.

h) "*De triclinio et mensa*" (Lib. III, cap. XIX).

Contenuto.

- 891: Il refettorio.
- 892: Quadri e pulpitino nel refettorio.
- 893: Prima e seconda mensa.
- 894: Segni di campana per andare a mensa.
- 895: Chi arriva in ritardo partecipi alla seconda mensa.
- 896: Benedizione e lettura durante i pasti.

- 897: Lettura della Sacra Scrittura e Martirologio a pranzo.
- 898: Non si lasci il refettorio prima del segnale dato dal superiore.

Nei capitoli sulla Vita Comunitaria e sulla Carità sono confluite anche alcune parti dei seguenti due capitoli:

a) "*De mortuorum exequiis*" (Lib. II, cap. IV).

Contenuto.

- 423: Quando un religioso muore se ne dia avviso a tutti i superiori.
- 424: Suffragi per i nostri defunti.
- 425: Suffragi per gli aggregati "ad habitum".
- 426: L'anniversario per tutti i nostri defunti.
- 427: Atti di pietà da compiere sul cadavere.
- 428: Quando muore il rettore di un orfanotrofio.

b) "*De reverentia erga superiores et seniores*" (Lib. II, cap. IX).

Contenuto.

- 491: Rispetto al superiore, qualunque esso sia.
- 492: Coloro che sono maldisposti verso i superiori.
- 493: Rispetto nelle conversazioni.
- 494: Titoli da usare rivolgendosi ai superiori.
- 495: Titoli da usare con gli altri religiosi.
- 496: Riverenza, carità e attenzioni verso gli anziani.
- 497: Rispetto per chi ha occupato cariche nell'Ordine.
- 498: Rispetto reciproco unito a religiosa semplicità.
- 499: Mancanze esterne di carità verso i confratelli.
- 500: Chi ha occupato cariche, sia di esempio agli altri.
- 501: Norme per consultare estranei sulle cose dell'Ordine.

2. Osservazioni.

a) La trattazione della materia nei singoli capitoli è senz'altro troppo diffusa.

Molti numeri non sono più di attualità, per le mutate condizioni di vita (si pensi ad es. alle prescrizioni del capitolo "*De triclinio et mensa*").

Altri numeri risentono di una tradizione per lo più monastica, che per circostanze storiche si è sovrapposta alla realtà originaria della Congregazione.

Nei capitoli "*De silentio et modestia*", "*De aegrotantium cura*", "*De egredientibus domo atque honesta animi recreatione*", "*De viatoribus et hospitibus*", "*De epistolis scribendis et earum inscriptionibus*", "*De otio vitando*" ci sono delle norme sempre valide, sia di natura ascetica che prudenziale, le quali, anche se non proprio caratteristiche, sono entrate a far parte della nostra tradizione.

Da queste considerazioni deriva la conclusione che molti numeri delle costituzioni del 1626/1927 sono destinati a cadere, mentre quelli che è il caso di conservare esigono una traduzione che rifletta le condizioni del nostro tempo.

b) Alcuni numeri poi contengono indicazioni di carattere spirituale che, anche se non è il caso di conservare nelle Costituzioni, si potranno sempre leggere con frutto. Sarebbe un danno se dovessero andare perduti; bisognerebbe perciò trovare il modo che i nostri religiosi possano continuare ad attingere a questo patrimonio spirituale.

Si segnalano ad es. i seguenti numeri: 587, 588, 594, 599, 600, 602, 603, 814, 835, 840, 861, 862, 869, 871, 889.

II — Costituzioni del 1591.

1. *Contenuto dei Capitoli*¹.

I capitoli che trattano della Vita comunitaria sono i seguenti:

a) "*De dispensatione et exemptione*" (Lib. I, f. 8^o).

Contenuto:

- Chi può dispensare e durata della dispensa.
- Attenzione per gli anziani, gli infermi, chi è più impegnato nello studio o in qualche lavoro.
- Non si chiedano esenzioni o dispense senza giusta causa.
- I superiori le diano anche non richieste a chi ne ha bisogno.
- Esenzioni e dispense perpetue sono date solo dal Capitolo generale per scritto.

b) "*De habitu clericorum et laicorum*" (Lib. II, f. 15).

Contenuto:

- Significato dell'abito religioso.
- Esso sia perciò usato da tutti.
- Norme circa la qualità delle stoffe e la forma degli indumenti.
- Si evitino ricercatezza e vanità.
- Proibizione di stoffe pregiate e di forme secolaresche.
- La forma dell'abito religioso per i chierici e per i laici.
- Proibizione di drappaggi per il letto e le stanze.

c) "*De silentio servando*" (Lib. II, f. 17^o).

Contenuto.

- Valore del silenzio per la vita religiosa.
- Tempo di silenzio alla sera dopo il segno di ritirarsi.
- Silenzio d'estate dopo il pranzo durante il riposo.

¹ Di questi capitoli non si riporta il testo, perché ciò allungerebbe troppo il lavoro. Le Costituzioni del 1591 verranno pubblicate in un fascicolo delle Fonti Storiche.

- Silenzio in coro e a mensa.
- Fuga delle mormorazioni.
- Cautele quando si parla con donne.

d) " *De aegrotantium cura* " (Lib. II, f. 18).

Contenuto.

- Cura caritatevole e diligente del malato. Nella obbedienza al medico si faccia tutto quello che è utile alla salute.
- Si vada incontro ad ogni spesa. Non si tema per la nostra povertà; si chieda, se necessario, agli amici; i sani affrontino qualche privazione, purché ai malati non manchi nulla.
- Si guardi prima di tutto al bene dell'anima.
- Qualità e servizio dell'infermiere ed eventuali aiuti.
- I malati non siano mai lasciati soli.
- I moribondi: assistenza e preghiere.
- Gli anziani: sentimenti e segni di rispetto verso di loro.

e) " *De hospitibus recipiendis* " (Lib. II, f. 18^v).

Contenuto.

- L'ospitalità sia esercitata con benignità e carità.
- Il superiore provveda a preparare il luogo per gli ospiti, dia loro il necessario, presti i servizi di carità.
- Gli ospiti siano soggetti al superiore ed esempio di taciturnità, silenzio e modestia agli altri.
- Non si accetti alcuno senza le lettere di presentazione.
- Se l'ospite è il padre Generale o il Visitatore.
- Particolari indicazioni per chi ha chiesto asilo " *propter crimina* ".
- Non si cerchi ospitalità fuori della casa religiosa nè si pernotti fuori della casa religiosa senza permesso.
- Comportamento degli ospiti nella casa religiosa ospitante: non siano di peso, nè si fermino oltre il tempo dovuto.
- La precedenza durante i viaggi.

f) " *De egressu domo* " (Lib. II, f. 19).

Contenuto.

- Nessuno esca di casa senza il permesso e senza aver ricevuta la benedizione.
- Si rientri per il suono dell'Ave Maria.
- Non si resti fuori casa per cenare e non si dia facilmente facoltà anche di pranzare fuori casa.
- Obbligo di portarsi solo nel luogo stabilito, salvo motivi urgenti e ragionevoli.
- Non si vada in opere di donne senza il permesso.
- I superiori non concedano facilmente a sè e agli altri di uscire di casa con troppa frequenza.
- Non si entri in opere femminili, nè in conventi di monache, se non per amministrare i sacramenti.

e) " *De viatoribus* " (Lib. II, f. 19^v).

Contenuto.

- Non ci si metta in viaggio senza licenza scritta.
- I superiori non concedano licenza di andare dal padre Generale o altro Superiore senza aver prima avvertito.
- Non si dia occasione di girovagare, né si sperperino senza ragione i soldi a noi dati " *pietatis causa* ".
- A chi è in viaggio si fissi il termine entro cui giungere nel luogo stabilito.
- A chi viaggia si provveda il necessario, perché non manchi contro la povertà.
- Proibizione di portare armi.
- Ci si comporti come ministri di Dio, perché non ne risulti vituperio al nostro ministero.
- Ciò che si porta con sé sia autorizzato dal Superiore; per scritti e libri occorre licenza scritta; si faccia l'inventario di ciò che si porta via da una casa.
- Non si asportino libri di altre case senza il permesso del padre Generale.
- Il viaggio incominci con la recita dell' " *Itinerarium* " e si concluda con la preghiera in Chiesa.

f) " *De recreatione* " (Lib. II, f. 20).

Contenuto.

- Necessità dello svago.
- Si dia una volta la settimana una pausa di riposo in casa o fuori.
- Ricreazione comune dopo il pranzo e la cena.
- Si eviti l'ozio e si estirpi ogni occasione di girovagare.
- I giochi non siano troppo lunghi o di scandalo.

g) " *De litteris scribendis et inscriptionibus earum* " (Lib. II, f. 20).

Contenuto.

- Nessuno scriva o riceva lettere senza il permesso del superiore.
- Il sigillo della casa.
- Titoli da usare nell'indirizzare una lettera.
- Riservatezza e criterio in ciò che si scrive.
- Come nel parlare, così nello scrivere si abbia riguardo all'età e condizione del destinatario.

h) " *De otio vitando* " (Lib. II, f. 20^v).

Contenuto.

- I danni dell'ozio.
- Cura dei superiori perché nessun fratello stia in ozio.
- Anche ai sacerdoti, non impegnati nello studio, contemplazione o amministrazione dei sacramenti, si affidi un lavoro.
- Esempi di occupazioni manuali.

2. Osservazioni.

a) Confronto tra i titoli dei capitoli della edizione del 1591 e quella del 1626.

1591	1626
— De dispensatione et exemptione.	— Diventa un numero (392) nel cap. "De constitutionibus universe".
— De habitu clericorum et laicorum.	
— De silentio servando.	— De silentio et modestia.
	— De habitu clericorum et laicorum.
— De aegrotantium cura.	— De aegrotantium cura.
— De hospitibus recipiendis.	
— De egressu domo.	— De egredientibus domo atque honesta animi recreatione.
	— De viatoribus et hospitibus.
— De viatoribus.	
— De recreatione.	
— De literis scribendis et inscriptionibus earum.	— De epistolis scribendis et earum inscriptionibus.
— De otio vitando.	— De otio vitando.
— De ieiunio, qualitate ciborum et disciplina.	— De triclinio et mensa.

I capitoli nei due testi, salva qualche trasposizione o sdoppiamento, coincidono.

b) Il contenuto dei capitoli è pressoché identico e spesso anche il testo. L'edizione del 1591 ha uno stile più discorsivo e ricco di motivazioni; quella del 1626 uno stile più rispondente a un testo di norme costituzionali.

III — Le Costituzioni del 1569.

1. Contenuto dei capitoli.

Di questi capitoli diamo soltanto il testo, senza il sommario del contenuto, del resto non necessario data la brevità stessa del testo.

a) De habitu.

Sit habitus noster clericalis solitus communis, scilicet tunica talaris et desuper vestis decenter oblonga, cum operimento capitis quadrato romani usus.

b) De silentio.

Ut mens nostra magis in Deum excitetur, conveniens est ut ab omnibus silentium diligentissime servetur a vespertina saltem salutatione usque ad primam missam alterius diei; et etiam in mensa idem custodiamus propter decorem.

c) De egressu domo.

Ex Salvatoris nostri verbis percipere possumus quanti refferant scandala, dicentis: *Qui scandalizaverit unum, etc.* Idcirco, ut id caveamus, non egrediamur domo sine comite, si possibile est, vel saltem cum venia et benedictione, si sine comite. Item nullus extra domum, si fieri potest, dato salutationis signo remaneat, propter praedictas causas vitandas.

d) De dispensatione.

Praepositus possit de novo Constitutiones statuere, prout opportunum fuerit, secundum qualitatem temporis et ecclesiarum, ac regionum et circa mores; atque in praemissis aliisque statutis et statuendis dispensare in aliquo casu, prout ratio et necessitas seu opportunitas, divino assistente Spiritu, suadebit. Non autem possit ordinationes ipsas in totum tollere, nec quo ad substantiam alterare.

2. Osservazioni.

a) Per valutare il testo delle Costituzioni del 1569 è necessario conoscere l'origine, le finalità e l'indole di tali Costituzioni. Ci si può allora rendere conto perché alcune materie siano omesse. Cfr. *Ordini e Costituzioni fino al 1569, Costituzioni del 1569, III/2, in Fonti per la Storia dei Somaschi*, n. 8, Introduzione.

b) Il testo dei capitoli è sobrio, anche se preciso nelle norme. E' viva la dimensione spirituale, per la quale ogni norma è opportunamente spiegata con una parola del Vangelo o una indicazione di carattere ascetico.

IV — Osservazioni.

1. In generale si può osservare che il passaggio da un testo all'altro di Costituzioni, da una parte conserva e rispetta il precedente, dall'altra lo amplia e lo specifica.

Così dalle sobrie indicazioni di carattere spirituale o dalle poche norme generali delle Costituzioni del 1569, si passa a quelle del 1591, che conservano il carattere spirituale e lo stile discorsivo delle Costituzioni precedenti, ma specificano e aggiungono nuove norme; e si giunge a quelle del 1626, dove le norme diventano precise, talora fino alla minuzia, e predominanti nella economia di tutto il testo.

Il lavoro di aggiornamento operato con le Costituzioni del 1969, per quanto riguarda la parte normativa, è stato un ritorno alle caratteristiche dei testi precedenti.

2. Vale infine la pena di ripetere l'osservazione già fatta a conclusione dell'esame delle Costituzioni del 1626. Numerosi spunti, pur senza riprenderli nelle Costituzioni, non meritano di essere lasciati cadere nell'oblio. Essi fanno parte di un patrimonio spirituale sempre valido, che è utile per tutti mantenere vivo. Bisognerebbe trovare il modo adatto.

III
LE ORIGINI

Per concludere questa ricerca preliminare, raccogliamo ora alcuni testi e indicazioni dai documenti delle origini.

Il materiale che si conserva è molto frammentario e non è mai stato studiato. La ricerca può essere condotta su:

1. Le lettere del Fondatore;
2. La vita dell'Anonimo;
3. Altri documenti sul Fondatore fino al 1569;
4. Il libro delle proposte (Ms. 30);
5. I decreti capitolari fino al 1569;
6. Gli ordini per le opere;
7. Gli ordini per i deputati;
8. Le Costituzioni del 1569.

Ci contentiamo di dare un prospetto sintetico degli argomenti che interessano la vita comunitaria, indicando i passi che offrono qualche elemento al riguardo. Esaminiamo: le Lettere del Fondatore, il Libro delle proposte, gli ordini per le opere e per i deputati, le Costituzioni del 1569. Le indicazioni delle pagine rimandano alla pubblicazione dei documenti nelle "Fonti per la storia dei Somaschi". Indicazioni interessanti sono contenute nei *Decreti capitolari*, ma non ci fermiamo ad esaminarli, perché, essendo ancora manoscritti, la loro consultazione non è agevole.

I — **Le lettere del Fondatore** (Fonti per la Storia dei Somaschi, n. 3).

Le lettere hanno carattere occasionale. Loro intento non è quello di descrivere la vita o di dare un codice ordinato di norme. Queste, se mai, sono richiamate o si danno suggerimenti e consigli per la loro concreta applicazione. Le indicazioni, che se ne traggono, sono perciò da inserire nel contesto di tutta la vita della Compagnia e delle opere.

- Un'unica Congregazione in diverse opere (Compagnia e "lochi"), p. 7, 21; 12, 8 s., 15 s.;
- Accoglie sacerdoti e laici, *passim*.
- Comunità aperte ai poveri (Congregazioni di poveri) p. 12, 9; *passim* (lettere 1, 2, 3, 6);
- Carità fraterna, p. 3, 26, 29; 10, 15; 11, 15; 23, 3 s.; 19 s., 21;
- Correzione fraterna, p. 10-11; 14, 29 s.; 16, 7 s.; 22-23;
- Riserbo sulle cose della Compagnia con estranei, p. 7, 17 s.;
- Sacerdote e commesso nella guida della Compagnia e delle opere, p. 2, 21; p. 8, 3 s.; 9, 8; 11, 20; 22, 1 s.; 23, 20;
- Preghiera comune, p. 2, 24; 3, 9, 26; 5, 7;
- Mensa, p. 3, 6;
- Raccoglimento e silenzio, p. 3, 13;
- Fedeltà alle Regole e alla vita comune, p. 2, 23; 3, 1, 27; 8, 1; 23, 6;
- Lavoro, p. 2, 21, 24; 3, 24, 26, 29; 4, 9; 8, 8; 13-14; 15, 6 s.;
- Viaggi, p. 8, 22 ss.;

- Ospitalità, p. 8, 23 ss.;
- Infermi, p. 4, 3 ss., 24;
- Amici (aggregati spirit.), p. 2, 26 ss.; 19, 12; 21, 9; *passim*;
- Benefattori e collaboratori, p. 12, 4 ss.; 14, 7 s., 11 ss.; 21, 7 ss.;
- Persone dell'ambiente delle opere, p. 3, 22 s.

II — **Libro delle Proposte** ("Fonti per la Storia dei Somaschi", n. 4).

Si tratta delle proposte fatte e delle decisioni prese nei primi capitoli della Congregazione.

- Tutto sia comune, p. 20-21;
- Le opere nella Compagnia, p. 23, 25, 46;
- Sacerdoti e laici, p. 14, 31;
- Comunità aperte ai poveri, p. 23;
- Funzione dei superiori nelle comunità, p. 42, 43;
- La carità fraterna, p. 29-30, 31;
- La correzione fraterna, p. 40;
- Il capitolo, p. 22-23;
- Preghiera comune, p. 38;
- Mensa, p. 16, 46, 48;
- Raccoglimento, p. 36;
- Lavoro, p. 36;
- Infermi e anziani, p. 48;
- Defunti, p. 32-33;
- Amici della Compagnia, p. 31;
- Cooperatori, p. 22, 24;
- Benefattori, p. 32.

III — **Ordini generali per le opere; Ordini per la Congregazione di Deputati** ("Fonti per la Storia dei Somaschi", n. 7).

E' il più antico testo di Regolamenti. Riguardano le opere e le Congregazioni dei Deputati. Più importante sarebbero state le prime Costituzioni, ma sono andate perdute.

- Vita comune a Somasca, p. 15;
- Sacerdoti e laici, p. 12, 13, 15, 16, 22-26;
- Congregazioni di poveri, p. 11, 13-14;
- Carità fraterna, p. 23, 32;
- Rapporti tra superiore e religiosi nella comunità, p. 16, 22-23, 24;
- Correzione fraterna, p. 24;
- Capitolo, p. 30-31;
- Preghiera comune, p. 23, 28-29;
- Mensa, p. 32;
- Silenzio e raccoglimento, p. 15, 30;
- Lavoro, p. 29, 30;
- Viaggi e ospitalità, p. 34;
- Infermi, p. 25, 26;
- Defunti, p. 34-35;
- Cooperatori, p. 14, 41-42;
- Persone dell'ambiente, p. 23, 33.

L'INSEGNAMENTO DEL MAGISTERO

I — Testi.

Si vedano i seguenti testi conciliari e post-conciliari:

- Perfectae caritatis* (PC), n. 15.
Ecclesiae sanctae (ES) del 6 agosto 1966, nn. 25-26.
Clericalia Instituta (CI) del 27 novembre 1969.
Evangelica testificatio (ET) del 29 giugno 1971, nn. 38-41.
Rituale Romano, Sacramento dell'Unzione e Cura pastorale degli Infermi,
 Introduzione.

II — Prospetto sintetico.

- Modello:
 il "cuor solo e l'anima sola" della Chiesa apostolica (PC 15);
- Finalità:
 perseverare nell'orazione e nella comunione dello stesso spirito (PC 15),
 migliorare il servizio a Cristo (ET 38);
- Fonti:
 insegnamenti del Vangelo,
 la sacra Liturgia, specie l'Eucarestia (PC 15);
- Motivazione:
 i religiosi sono membra di Cristo (PC 15),
 hanno il medesimo amore di Dio diffuso nel cuore dallo Spirito
 (PC 15);
- Manifestazioni:
 Prevenirsi gli uni gli altri nel rispetto (PC 15),
 portare gli uni il peso degli altri (PC 15),
 spirito di gruppo, rapporti di amicizia, collaborazione fraterna, so-
 stegno vicendevole, comunanza di vita (ET 39);
- Frutti:
 vera famiglia unita nel nome del Signore (PC 15),
 godimento della presenza di Cristo (PC 15),
 testimonianza del passaggio dalla morte alla vita (PC 15),
 manifestazione della venuta di Cristo (PC 15),
 motivo di grande energia per l'apostolato (PC 15),
 ambiente atto a favorire il progresso spirituale del religioso (ET 39);
- Conseguenze:
 Importanza della vita comune negli istituti dediti all'apostolato (Es 25),
 La vita comune deve essere favorita ad ogni costo (ES 25),
 Necessità di una programmazione d'orario per consentire la vita spi-
 rituale, professionale e ricreativa (ES 26),

Necessità di congiungere alla vita e alle opere dell'Istituto tutti i re-
 ligiosi, chierici e laici (PC 15; ES 25; CI),
 Competenza del Capitolo Generale per l'estensione del voto attivo e
 passivo e di accedere alle cariche (ES 26; CI);

— Condizioni:

La vita comune è possibile se è:

animata dallo Spirito Santo,
 alimentata dalla preghiera,
 contrassegnata dalla mortificazione e dalla disciplina,
 fecondata dal sacrificio della croce (ET 41);

Le piccole comunità nascono per esigenze di apostolato, possono fa-
 vorire lo sviluppo delle relazioni interpersonali, richiedono di solito
 maggiore impegno personale (ET 40);

Le grandi comunità sono esigite dalla natura del servizio (ET 41).

PROPOSTA

Partendo dal lavoro di aggiornamento già compiuto, alla luce della nostra tradizione e degli orientamenti del Magistero odierno della Chiesa, si presenta la seguente proposta.

I — SCHEMA DEL CAPITOLO.

1. Fusione dei due capitoli sulla *Vita comunitaria* e sulla *Carità* in uno solo.

Come già è stato accennato nella premessa e nelle osservazioni alle Costituzioni del 1969, la Commissione ritiene opportuno che i due Capitoli sulla *Vita comunitaria* e sulla *Carità* vengano fusi in uno solo, per il quale si propone come titolo: *Vita comune e fraterna*.

I motivi principali sono i seguenti:

— le Costituzioni non sono una trattazione sulle virtù, ma intendono regolare la vita della Congregazione; il contenuto del capitolo sulla *Carità* delle Costituzioni del 1969 riguarda infatti la vita di una comunità ben ordinata;

— vi è stretta connessione fra i due temi: della carità fraterna si parla nelle Costituzioni soprattutto in quanto vincolo della vita comune e fondamento che ne ispira i comportamenti;

— unificando i due capitoli si porta a termine il lavoro già avviato con le Costituzioni del 1969 e, mediante una ulteriore semplificazione, si ottiene una visione più completa e organica della vita comunitaria.

2. Il capitolo dovrebbe sviluppare i seguenti punti:

- Il nostro tipo di vita comune;
- vincolo della vita in comune è la carità fraterna;
- ruolo del superiore nella nostra vita comune e rapporti tra religiosi e superiore;
- gli atti comuni;
- lavoro e riposo;
- uscite di casa e viaggi;
- i confratelli infermi;
- i confratelli defunti;
- coloro che partecipano alla vita della nostra comunità.

Sotto questi nove paragrafi sembra che si possano raccogliere abbastanza bene tutti gli elementi che riguardano la trattazione costituzionale sulla nostra vita comunitaria.

3. Ecco quanto dice l' "Index articulorum pro redigendis Constitutionibus" riguardo al capitolo sulla vita comunitaria:

*De vita in Communi.*1°. *Valor spiritualis vitae in communi.*

Vita in communi et fraterna essentialiter fundatur in caritate Dei et proximi (confratrum). Origo inde communitatis religiosae consistit in natura supernaturali et charismatica, id est "vera familia in nomine Domini congregata" (PC 15, 1).

2°. *Vita in communi ad intra.*

a) *Spiritus familiae* — integratio authentica inter iuvenes et senes, sanos et infirmos, diversae nationalitatis, cum mutua fiducia, comprehensione sine invidia et intollerantia.

b) *Corresponsabilitas* in officiis commissis, in paupertate servanda, in solutione problematum.

c) *Cura infirmorum* tum in morbo cum in convalescentia atque in suffragiis pro defunctis.

d) *Observantiae particulares*: regularitas in exercitiis communitatis, loca communitati reservata, habitus religiosus.

3°. *Vita in communi ad extra.*

a) *Communitas aperta* secundum proprium charisma ad necessitates Ecclesiae universalis et particularis ac Populi Dei.

b) *Nexus* cum familia, cum hospitalitate, in commercio epistolari (iura superiorum), cum mediis communicationis (in genere), mediantibus visitationibus et feriis (NB. De his argumentis tractetur oportet saltem in Directorio seu Statutis).

Alcuni punti di questo *Index* rimangono fuori dalla nostra proposta sulla vita comune.

In particolare si osserva:

— quanto alla corresponsabilità: si afferma qui soltanto il principio generale; la trattazione specifica vien fatta nei capitoli sull'apostolato, sulla povertà e sulle strutture comunitarie;

— quanto ai luoghi riservati alla comunità: si pensa di trattarne ove si parla delle strutture della comunità locale;

— quanto all'abito religioso: non avendo la nostra Congregazione un abito proprio, come i monaci e i frati, si ritiene opportuno che questa materia venga regolata nei Regolamenti o con Decreti.

— quanto all'apertura della comunità "alle necessità della Chiesa universale e locale e del popolo di Dio": si parla qui dell'apertura all'ambiente in genere in cui vive e opera la comunità, rimandando il resto ai capitoli sull'apostolato e sulle strutture comunitarie, dove il principio trova delle applicazioni concrete;

— quanto riguarda la corrispondenza epistolare (su cui nelle antiche Costituzioni vi era un capitolo apposito: "De epistolis scribendis") e i mezzi di comunicazione in genere, si pensa sia materia da Regolamenti.

A — Numeri 1-7: Il nostro tipo di vita comune.

Premessa.

a) Nella vita religiosa vi sono diversi tipi di vita comunitaria. Si deve anzi dire che sulla vita di ogni Congregazione — sia pure entro certi quadri generali — influiscono molteplici fattori di carattere carismatico, storico, sociale, i quali fanno sì che gli stessi elementi e il loro insieme presentino una fisionomia caratteristica. E' la stessa cosa che accade nella vita di ogni istituzione e nella vita delle singole persone.

Scopo dei numeri di questo primo paragrafo è di presentare alcuni degli aspetti che caratterizzano il nostro genere di vita in comune. E' ovvio che si tratta delle linee più generali: non può essere altrimenti, essendo pretesa assurda voler catalogare la vita.

Una serie di numeri con questo scopo preciso non si trova nei precedenti testi costituzionali. Il loro contenuto però è raccolto dalla nostra tradizione ed è espresso, sia pure in modo non sistematico, in tutte le nostre Costituzioni.

Sembra utile riunire e sottolineare questi aspetti, perché di fronte alla varietà dei tempi e alla novità delle situazioni che si presentano, si abbia un termine di confronto e di valutazione.

b) I temi che si propone di esprimere in questo paragrafo sono i seguenti:

- valore spirituale della nostra vita comune;
- la vita in comune, che scaturisce dalla nostra professione, ci riunisce in un'unica Congregazione: la Congregazione Somasca;
- la nostra Congregazione accoglie chierici e laici in uguaglianza di vita;
- la Congregazione si incarna nelle comunità locali;
- la comunità locale nella Congregazione;
- le nostre comunità aperte, fino a condividere la vita con i piccoli e con i poveri.

Sembra che in questo modo siano indicate chiaramente alcune caratteristiche della nostra vita comune. Diversamente dai monaci noi formiamo un'unica Congregazione, che si articola in comunità locali: da questo fatto derivano numerose e notevoli conseguenze. A differenza delle Congregazioni clericali si afferma la piena comunanza di vita tra chierici e laici. Si esprime inoltre il carattere delle prime comunità fondate da San Girolamo, aperte ai poveri fino a condividere con loro la vita; questa caratteristica, per cui la nostra Congregazione si diversificava da quelle sorte nello stesso periodo di tempo, è sempre stata conservata nella nostra storia ed ha avuto notevolissimi influssi sul nostro modo di vivere.

Numero 1 — Valore spirituale della nostra vita comune.

a) *Contenuto.*

Il tema di questo numero corrisponde al n. 50 delle Costituzioni del 1969.

In quel numero si afferma il fatto della nostra vita comunitaria (Le nostre comunità sono riunite dallo Spirito Santo), il modo (unite nella carità, sotto la guida del Superiore, in armonia di intenti), lo scopo (realizzazione della propria vocazione).

Si osserva: che non sembra qui il luogo di parlare del ruolo del superiore nella comunità (di esso si parlerà esplicitamente, e non solo per inciso, più avanti); che lo scopo è espresso in modo troppo generico.

Si ritiene di conservare l'impianto del numero, apportandovi però alcune modifiche, in maniera che gli elementi in esso affermati siano espressi più chiaramente e se ne possa cogliere più agevolmente l'ordine.

Si propone perciò che il numero contenga i seguenti elementi:

- affermare *il fatto* che noi viviamo la nostra vita di consacrati in comune;
- *fondamento* di questo vivere in comune è la carità soprannaturale, la fraternità in Cristo;
- la nostra vita comune si realizza sul *modello* della prima comunità cristiana;
- *scopo* è la nostra santificazione e la nostra missione nel regno di Dio.

b) *Proposta di testo.*

Mediante la grazia della vocazione
Dio ci riunisce a vivere in comune,
perché, amandoci con quella carità
con cui Cristo ci ha amati¹
e ha dato se stesso per noi²,
formiamo in lui un cuor solo e un'anima sola
e, santificati dallo Spirito del Signore,
annunciamo il Regno di Dio e serviamo i poveri.

c) *Note.*

¹ L'espressione allude a Gv 13, 34-35, dove l'amore reciproco modellato su quello di Cristo costituisce la caratteristica specifica dei "discepoli".

² "Ci ha amati e ha dato se stesso per noi": l'amore di Gesù fino al dono totale di sé sulla Croce costituisce l'annuncio del N. T. e ricorre con particolare frequenza nell'epistolario Paolino (cf. Ef 5, 2,25; 2 Cor 5, 14; Gal 2, 20). Mediante l'allusione a questi testi l'amore che anima le nostre comunità appare come l'esperienza e la continuazione dell'amore di Cristo: amore oblativo, sponsale, sacramentale, totale.

Numeri 2/3 — La professione ci unisce in un'unica Congregazione; come esprimiamo la nostra appartenenza alla Congregazione.

a) *Contenuto.*

L'argomento di questi due numeri è contenuto nel n. 54 delle Costituzioni del 1969. Esso tratta dell'amore verso l'Ordine, che viene definito vera nostra famiglia, piccola porzione della Chiesa di Dio. L'amore verso l'Ordine nasce dall'unione fraterna che regge le singole comunità; esso si esprime: approfondendone la conoscenza, impegnandosi per una sua presenza sempre più feconda.

Si osserva che in questo numero non è specificato il vincolo che unisce i religiosi nella Congregazione. Potrebbe trarre in confusione anche l'affermazione che l'amore alla Congregazione scaturisce dalla unione fraterna che è nelle comunità. Il rapporto tra la nostra comunità locale e la Congregazione è molto diverso da quello tra monasteri e ordine monastico. La nostra comunità è la Congregazione e la nostra unione è nella Congregazione, anche se si vive in comunità locali. Questo aspetto sembra debba essere chiaramente affermato, perché è fondamentale nella nostra vita e per evitare indebite conseguenze nel modo di concepire la comunità locale. L'unione nella Congregazione, oltre che spirituale, è anche giuridica.

Giustamente nel n. 54 delle Costituzioni del 1969 si parla di comunità locali e di Congregazione e non si nominano le Province. Le Province infatti si pongono soltanto sul piano delle strutture, non della comunità. Questo è un altro fatto da tenere ben presente, anche se a partire dalle Costituzioni del 1957 si è verificata la tendenza a dare all'unione nella provincia un significato che va al di là della semplice struttura: tendenza che può modificare la fisionomia della nostra Congregazione con molte conseguenze negative.

Si propone perciò di trattare il tema in due numeri. Ciò favorisce una maggiore chiarezza.

Il primo numero (num. 2) riguarda l'unione di tutti i nostri religiosi nell'unica Congregazione. La nostra comunione:

- *scaturisce* dal vincolo della professione;
- *ci rende* fratelli nella Congregazione Somasca;
- *ci impegna* a viverne carisma e missione.

Il secondo numero (num. 3) espone alcuni modi mediante i quali si esprime la nostra appartenenza e il nostro amore alla Congregazione:

- crescere nella sua conoscenza (Cost. 1969);
- sentirsi membra di un unico corpo;
- essere disponibili, ovunque l'obbedienza destina;
- desiderare e operare perché la Congregazione dia frutti sempre più grandi nella Chiesa (Cost. 1969).

Le aggiunte che si propongono si trovano in tutta la nostra tradizione e discendono dalle osservazioni fatte.

b) *Proposta di testo.*

numero 2:

La comunione, che scaturisce dal vincolo della professione, ci rende fratelli nella Congregazione Somasca, nostra vera Madre, e ci impegna a viverne con fedeltà il carisma e la missione^a.

numero 3:

Esprimiamo il nostro amore alla Congregazione procurando di crescere nella sua conoscenza e sentendoci membra di un unico corpo^b; prestando la nostra opera con generosa disponibilità dovunque siamo destinati dall'obbedienza^c; desiderando che produca frutti sempre più copiosi nella vigna del Signore.

c) *Note.*

^a *Nostra vera Madre*: l'espressione si ispira al n. 361 dei *Moniti* delle Costituzioni antiche. Con la professione religiosa diventiamo membra di un organismo vivo, che è la Congregazione. Essa ci nutre con la linfa del suo patrimonio spirituale. In questo senso, essa ci è madre, fa nascere una fraternità spirituale tra di noi, ci fa "confratelli", destinati a partecipare dello stesso carisma.

^b *Sentendoci membra di un unico corpo*. Esprimiamo questo "spirito di famiglia" condividendo e partecipando tutto quello che è della Congregazione al di sopra delle necessarie divisioni strutturali e organizzative; con una autentica integrazione tra giovani e anziani, sani e infermi, nella diversità delle nazionalità, con reciproca fiducia e comprensione; nello sforzo di collaborare sempre e dovunque per l'unità della Congregazione, superando qualsiasi individualismo di carattere locale.

^c Questa particolare unione fraterna nella nostra Congregazione non è solo spirituale, ma anche organizzativa e giuridica. Infatti nella Congregazione l'autorità centrale, oltre ad essere segno e garanzia di unità, è anche in funzione di servizio per promuovere costantemente ed in modo efficace questa unità: ad essa ogni religioso offre la sua più completa disponibilità per il conseguimento delle finalità che gli sono proprie.

Numero 4 — Nella nostra Congregazione vivono in uguaglianza di vita chierici e laici.

a) *Contenuto.*

Con questo numero si vuole esprimere un'altra caratteristica della nostra comunità: essa accoglie chierici e laici in piena comunanza di vita.

Le Costituzioni del 1969 trattano questo argomento nel primo capitolo: "Natura e missione dell'Ordine", numeri cinque e sei. Il n. 5 afferma la stretta comunione di vita e di lavoro tra Padri e Fratelli, fondandola sulla consacrazione a Dio, uguale per tutti, ma non scende a

definire gli aspetti pratici e giuridici. Il n. 6 tocca indirettamente lo stesso tema quando afferma che l'Ordine riconosce i doni personali di natura e di grazia che Dio concede a *ciascuno* e intende promuoverli e considera *ogni Religioso* idoneo ad assumere le proprie responsabilità nella Chiesa e nella Comunità.

Qui il discorso tocca un aspetto della nostra Congregazione che ha certamente avuto una evoluzione storica. Dal modello originario (nel quale peraltro non si parlava ancora di religiosi nel senso giuridico della parola), si è passati con l'approvazione di Pio V ad un modello clericale e nelle Costituzioni del 1626 la figura del laico è esemplata su quella del converso. Tuttavia, anche in quest'ultima configurazione, è sempre stata affermata l'uguaglianza della vita tra chierici e laici. Dopo aver detto che la Congregazione è formata di due classi: chierici e laici, e dopo aver detto che i laici sono "ad serviendum destinati", aggiunge: "Caeterum communis est nostra vivendi ratio" (n. 5).

Sembra necessario distinguere i due aspetti del problema: quello della vita comune e quello delle strutture della Congregazione.

Sul piano della vita comune le Costituzioni del 1969 hanno riproposto il modello originario. Rimangono da approfondire le conseguenze nel campo della formazione e dell'apostolato.

Sul piano delle strutture il problema si presenta più complesso. Noi siamo, almeno al momento, legati ad una struttura giuridica che è quella di congregazione clericale. Oggi la Chiesa ha allargato la partecipazione dei membri laici al governo anche nelle Congregazioni clericali, ma non prevede ancora la piena uguaglianza: i compiti di superiore a tutti i livelli vengono riservati ai chierici. Le nostre Costituzioni si sono già adeguate al nuovo diritto in questo campo.

Si pensa che sia necessario tenere distinte la trattazione dei due aspetti. E' esigito dalla chiarezza, qualunque sia la soluzione che si possa dare al problema sul piano delle strutture. Perciò qui il tema viene trattato soltanto sul piano della vita comune, rimandando alla seconda parte delle Costituzioni la trattazione sul piano delle strutture, che per le ragioni suaccennate è certamente più complessa.

Sembra che gli elementi presenti nelle Costituzioni del 1969 siano sufficienti ad esprimere adeguatamente l'argomento. Si propone perciò il seguente schema:

— l'affermazione del *fatto* che la Congregazione accoglie chierici e laici e la loro piena eguaglianza di vita;

— la Congregazione viene edificata dal concorso degli uni e degli altri con i doni di grazia che Dio concede a ciascuno e con la collaborazione fedele di tutti.

Avvertiamo ancora:

— che le conseguenze da trarre da queste affermazioni nel campo dell'apostolato e della formazione saranno sviluppate in quei capitoli;

— che le Costituzioni presentano un modello; l'adeguamento concreto al modello è opera che richiede il dono della "Sapienza", indispensabile per ogni realizzazione vitale che voglia essere valida.

b) Proposta di testo.

La nostra Congregazione
accoglie chierici e laici
in piena uguaglianza di vita.
Mediante la fedele collaborazione di tutti,
secondo la grazia che Dio concede a ciascuno,
essa riceve dal Signore la forza
per crescere ed edificare se stessa nella carità^a.

c) Note.

^a La seconda parte si ispira a Ef 4, 16 ed esprime, fondendoli insieme, gli elementi portanti della vita comunitaria: il Signore costruisce la comunità; la comunità stessa è artefice della sua crescita nella carità; il valore personale di ogni religioso; la mutua collaborazione di tutti.

Numero 5 — La Congregazione si incarna nella comunità locale.

a) Contenuto.

Le Costituzioni del 1969 trattano questo argomento nel n. 51, ove si dice:

- che la comunità locale *si alimenta* con la Parola di Dio, l'orazione, la Sacra Liturgia, specialmente l'Eucarestia, vincolo di carità;
- che la perseveranza nella comunione di vita fa *godere* alla comunità una particolare presenza di Cristo, che ne rende efficace l'apostolato.

Il n. 52 poi afferma che la comunanza di vita non mortifica il singolo religioso, ma lo valorizza, facendolo passare alla vita vera con Cristo.

Sembra che il numero sia da una parte abbondante (Parola di Dio, orazione, Liturgia, Eucarestia ... efficacia dell'apostolato), per altri aspetti insufficiente: non lega la comunità locale alla comunità della Congregazione (v. sopra nn. 2 e 3), descrive solo in parte ciò che forma la Comunità locale. Il contenuto del n. 52 poi non sembra necessario, sia perché oggi si è abbastanza sensibili ai valori comunitari, sia perché la descrizione dei frutti della vita comunitaria ne giustifica l'aspetto mortificante, il quale non è altro che il limite di ogni tipo di vita.

Si è del parere che un numero, nel quale si descriva la comunità locale, sia da conservare, completandolo e liberandolo nello stesso tempo da ciò che è abbondante.

Si propongono perciò i seguenti elementi:

- La comunità locale è il luogo, ove la Congregazione si manifesta;
- nella comunità locale i religiosi vivono: sostenuti dal Signore e dalla sua Parola, accogliendosi nella carità, mettendo ogni cosa in comune, perseverando concordi nella preghiera;

— in tal modo i religiosi:

condurranno una vita in letizia e semplicità,
saranno accompagnati dalla simpatia del popolo cristiano.

b) *Proposta di testo*^a.

La Congregazione si manifesta
nella comunità locale, dove i religiosi,
sostenuti dal Signore e dalla sua Parola,
si accolgono gli uni gli altri nella carità^b,
avendo ogni cosa in comune^c,
perseverano concordi nella preghiera
e vivono in letizia e semplicità di cuore,
godendo il favore del popolo cristiano.

c) *Note*.

^a Tutto il numero, tolta l'introduzione, si ispira al modello della prima comunità cristiana presentato dagli Atti (cfr. 5, 32 s.) e dalle lettere di San Paolo.

^b *Si accolgono gli uni gli altri nella carità*: l'espressione vuole richiamare il tema evangelico dell'accoglienza in quanto realizzazione concreta del comando di Gesù (cfr. *Gv* 13, 34, *Rom* 15, 7).

^c In questo senso la comunione dei beni non è solo esigenza di povertà, ma è prima di tutto segno di fraternità.

Numero 6 — La comunità locale nella Congregazione.

a) *Contenuto*.

Il tema di questo numero scende come conseguenza dei numeri 2 e 5 della presente proposta. Si è affermato che la professione ci unisce in una unica Congregazione, che questa Congregazione si manifesta nella comunità locale, nasce allora la domanda: quale il rapporto tra la vita della comunità locale e quella della Congregazione.

Un numero apposito su questo argomento nelle precedenti Costituzioni non esiste, anche se un certo modo di concepire questo rapporto è sottinteso da molte prescrizioni delle Costituzioni. Le Costituzioni del 1969 toccano il problema nel n. 55: "La vita delle nostre comunità è ordinata secondo le Costituzioni e Regole e le norme particolari fissate dal Capitolo locale". La prospettiva appare però limitata e statica, e non riflette l'ampiezza e dinamicità di tutta la vita.

Del problema si è occupato il Capitolo Generale del 1975 nel documento sulla Vita comunitaria, n. 4, ove si dice che "ogni Comunità diventi attiva promotrice del proprio cammino e non semplice esecutrice di disposizioni ...".

Al problema teoricamente possono essere date diverse soluzioni e nella storia della vita religiosa sono state effettivamente date diverse soluzioni. Cercando di interpretare la nostra fisionomia e ispirandoci al

documento capitolare, si propongono per questo numero i seguenti elementi:

— La comunità locale non è esecutrice passiva di disposizioni, ma deve avere una propria iniziativa:

— tale iniziativa deve svilupparsi nell'ambito delle direttive della Congregazione.

b) *Proposta di numero*.

La comunità locale
non è semplice esecutrice di disposizioni,
ma promuove attivamente la vita della Congregazione^a
con la propria iniziativa
nell'ambito e nel rispetto
delle direttive della Congregazione stessa^b.

c) *Note*.

^a *Capit. gener. 1975*. Per sottolineare che il cammino della comunità si sviluppa nella vita della Congregazione si preferisce dire che la iniziativa della comunità promuove la vita della Congregazione, anziché "attiva promotrice del proprio cammino".

^b L'espressione "iniziativa" evita le troppe precisazioni del documento capitolare del 1975; "nell'ambito e nel rispetto delle direttive della Congregazione" non restringe il discorso alle sole Costituzioni e Regole, come nel n. 55 delle Cost. del 1969.

Numero 7 — Le nostre comunità sono aperte fino a condividere la vita con i poveri.

a) *Contenuto*.

Un'altra caratteristica della nostra vita comunitaria è l'apertura verso i poveri e gli abbandonati, fino a fare con loro vita comune.

Anche questo argomento non è mai stato trattato esplicitamente in un numero delle Costituzioni, ma è alla base dei capitoli sulla cura degli orfani in tutti i testi costituzionali.

Questa è l'esperienza originaria di san Girolamo nel servizio dei poveri, donde è nato il nostro tipo di vita comunitaria, tanto che le nostre prime comunità erano chiamate "Congregazioni di poveri". Soprattutto per questa caratteristica, felicemente espressa nel titolo: "Padri dei poveri e delle opere", la nostra Congregazione si distinse da quelle sorte nello stesso periodo di tempo. Il successivo sviluppo, che ha dovuto conciliare questa ispirazione originaria con il modello delle altre comunità religiose, ha creato qualche complicazione nella nostra vita comunitaria e ha fatto sì che la nostra più che una vita con i poveri diventasse un apostolato tra i poveri.

E' necessario, per essere fedeli al carisma, trovare il giusto equi-

librio tra la ispirazione originaria e quel minimo essenziale di intimità, che la vita di una comunità religiosa deve difendere, per non disperdersi e farsi vuota.

Questa esigenza è propria di un autentico servizio di promozione umana: condividere la vita con i poveri per promuoverla; lasciarsi coinvolgere nel contesto sociale per stimolarlo alla collaborazione; avere in oltre lo sguardo della fede, che ci fa vedere in tutti, e non solo nei confratelli, il volto di Cristo.

Qui è sufficiente affermare il principio. Non si canonizza quindi alcuna forma: le forme più varie possono essere infatti suggerite dalle possibilità delle persone, dalle esigenze di tempi e luoghi, dai diversi campi in cui si esercita il nostro apostolato.

Si propongono perciò per questo numero i seguenti elementi:

- il richiamo esplicito all'esempio del Fondatore;
- l'espansione della fraternità, che unisce i religiosi tra loro, come spinta:
- ad accogliere i poveri e gli abbandonati e a servirli fino a dividerne la vita;
- a prestare una collaborazione generosa alle necessità degli uomini, in mezzo ai quali viviamo ed operiamo.

b) *Proposta di numero.*

La vita di fraternità e di amore, che unisce tra loro i religiosi ^a, spinge anche le nostre comunità ad accogliere, sull'esempio del Fondatore, i poveri e gli abbandonati, a servirli fino a condividere con loro la vita ^b e ad aprirsi con generosa collaborazione alle necessità degli uomini, in mezzo ai quali prestano la loro opera di testimonianza ^c e di carità.

c) *Note.*

^a Lo spirito di fraternità che cerchiamo di vivere intensamente all'interno della comunità, vuole essere costantemente aperto e sensibile a quanti ci avvicinano per collaborare o per ricevere il nostro servizio.

^b L'esigenza della nostra vita comunitaria prende un minimo per sé e non teme di essere disturbata, aprendosi agli altri, perché, sull'esempio di san Girolamo, cerca di vedere in tutti (soprattutto nei più poveri) il volto di Cristo e desidera dividerne la vita.

^c Questo spirito di fraternità vuole essere contagioso, divenendo per tutti stimolo al reciproco servizio nell'amore fraterno.

B — Numeri 8 - 13: Vincolo della vita in comune è la carità.

Premessa.

a) In qualunque genere di vita comunitaria la carità fraterna è il vincolo principale e insostituibile.

Seguendo il lavoro di aggiornamento delle Costituzioni del 1969, si è del parere di conservare raccolti in questo paragrafo quei temi sulla carità fraterna, che ritornano con maggior insistenza nella nostra tradizione e che sottolineano atteggiamenti e disposizioni valide in ogni tempo.

Ci si è domandato se sia necessario conservare nelle Costituzioni questi numeri, dato che si tratta di cose presupposte e quindi sottintese, le quali si possono trovare anche in altre trattazioni. Si pensa che queste difficoltà nascano da idee non esatte sul contenuto delle Costituzioni o sul lavoro di aggiornamento. Il testo delle Costituzioni deve regolare la nostra vita, e non soltanto in senso giuridico. E' evidente che la nostra vita non è costituita di cose che facciamo noi soltanto e non gli altri: saremmo in tal caso ognuno un animale strano e diverso. Ne discende di conseguenza che nelle Costituzioni vi siano anche numeri che van bene anche per gli altri: che cosa resterebbe del resto se tutti questi numeri dovessero essere presupposti. L'aggiornamento poi non è una costruzione ex novo, ma un lavoro esercitato su testi già esistenti togliendo, aggiungendo, modificando secondo certi indirizzi, soprattutto il ritorno al Vangelo e alle origini e l'adeguamento ai tempi. Ora questi numeri sulla carità si trovano nelle Costituzioni del 1969 e in quelle precedenti e non si vede per quali ragioni debbano essere omessi.

b) Le Costituzioni del 1969 trattano questo argomento nei nn. 107 - 115 del capitolo sulla *Carità*. Alcuni di questi numeri sono tratti dai *Monita*: sono il 108, 112, 113, 114. Se si è d'accordo con la Commissione di conservare intatto il capitolo dei *Monita* fra i documenti che raccolgono i testi di particolare valore, detti numeri non hanno più ragione di essere mantenuti in questo capitolo. Il n. 115 riguarda la carità fra comunità e comunità e il reciproco aiuto: e d'altra poichè in questo capitolo si parla soltanto della carità nell'ambito della stessa comunità, il numero in questione è già stato inserito nella povertà comunitaria.

Gli altri numeri trattano:

107 - 108: valore e frutti della carità comunitaria e gli atteggiamenti con cui si esprime;

109 - 111: mutua edificazione e correzione fraterna;

112 : riserbo su cose e persone della Congregazione.

c) Si è del parere di conservare lo stesso contenuto, distribuendolo in maniera che ogni numero venga costruito attorno ad un solo tema.

Si propongono perciò i seguenti argomenti:

- La carità è il vincolo principale della vita comunitaria; valore e frutti;
- disposizione interiore della carità;
- la carità si manifesta nel rispetto e stima reciproca;
- la carità ispira la conversazione;

- la carità è la regola della correzione fraterna;
- la carità circonda di prudente discrezione le persone e le cose della Congregazione.

Numero 8 — La carità è il vincolo principale della vita comunitaria: valore e frutti.

a) *Contenuto.*

Il tema di questo numero si trova nella prima parte del n. 107, ove si dice che i religiosi devono progredire ogni giorno nella carità, che è legge fondamentale della vita cristiana e vincolo di perfezione. La seconda parte si sofferma su una manifestazione della carità: il rispetto vicendevole. La terza parte: "ricordandosi che tutti sono membra di un unico corpo", è già stata assunta nel n. 3 del presente capitolo, perché si adatta meglio a tutta la Congregazione.

Si pensa di partire dalla prima parte di questo numero, con qualche lieve modifica, e di svilupparne la trattazione parlando del valore e dei frutti che la carità fraterna porta alla comunità.

Si propone perciò che il numero contenga i seguenti punti:

- affermazione della importanza della carità nei riguardi della vita comunitaria;
- la carità consiste nell'offerta di se stessi ai fratelli;
- i frutti che la comunità trae dalla carità sono: che essa rimane con Cristo ed è arricchita dal suo amore, per cui vive in un clima soprannaturale di fede e letizia.

b) *Proposta di numero.*

I nostri religiosi sono chiamati a crescere ogni giorno nella carità, vincolo principale della vita comunitaria^a. Mediante questa carità, che richiede l'offerta di se stessi ai fratelli, la comunità rimane con Cristo^b, è arricchita dai suoi sentimenti di amore^c e vive in un clima soprannaturale di fede e di letizia cristiana.

c) *Note.*

^a Cost. 1969, n. 107. Si modifica l'espressione "vincolo di perfezione" con "vincolo della vita comunitaria". Sembra in tal modo meglio affermato l'aspetto comunitario che non quello personalistico della carità.

^b Questa particolare presenza di Cristo, che è frutto della carità, sembra più a suo posto qui, che nel n. 51 delle Costit. 1969.

^c E' arricchita dai suoi sentimenti di amore: cfr. *Fil* 2, 5.

Numero 9 — Le disposizioni interiori della carità.

a) *Contenuto.*

Scopo di questo numero è di esprimere gli atteggiamenti interiori della carità.

Il tema è preso dal n. 108 delle Costituzioni del 1969, che riprende il n. 375 delle Costituzioni antiche.

Si pensa di rendere il numero più ricco e nello stesso tempo più agile, omettendo alcune precisazioni, che sembrano inutili: come ad es. "specialmente i superiori".

L'ispirazione per la formulazione del numero è presa da *Col* 3, 12-15: "Rivestitevi, dunque, quali eletti di Dio, santi e prediletti, di tenera compassione, di bontà, di umiltà, di mitezza, di pazienza, sopportandovi reciprocamente e perdonandovi, se qualcuno ha motivo di rimprovero verso un altro: come il Signore ha perdonato a voi, anche voi farete altrettanto...".

Il contenuto: misericordia, umiltà, mansuetudine, pazienza... è fra i temi che ricorrono con maggior insistenza nelle lettere del Fondatore.

b) *Proposta di testo.*

Santificati dall'amore di Dio,
i religiosi si rivestano
di sentimenti di misericordia e di bontà,
di umiltà^a, mansuetudine^b e pazienza^c.
Con grande carità
si sopportino e perdonino a vicenda^d
e si ricordino reciprocamente nella preghiera^e.

c) *Note.*

^a Lett. S. Girolamo, p. 23, 3, 19; ms. 30, pp. 30, 31.

^b Lett. S. Girolamo, p. 11, 3, 4.

^c Lett. S. Girolamo, p. 11, 3, 7; ms. 30, p. 31.

^d Lett. S. Girolamo, p. 10, 5; 11, 12; 23, 3, 19.

^e Lett. S. Girolamo, p. 2, 11 ss.; 11, 1.

Numero 10 — La carità si manifesta nel rispetto e nella stima reciproca.

a) *Contenuto.*

Dopo aver descritte le disposizioni interiori della carità, si passa a parlare delle sue manifestazioni esterne.

La prima di queste è il rispetto reciproco.

L'argomento è trattato nella seconda parte del n. 107 delle Costituzioni 1969.

Sembra opportuno arricchirne il contenuto, facendovi confluire i nn. 376 e 496 delle Costit. del 1626.

Si propongono perciò i seguenti elementi:

- I nostri si prevengano nel rispetto reciproco;
- questo rispetto suppone una vera stima, fondata su considerazioni di carattere soprannaturale;
- la carità si esprima con particolare intensità verso gli anziani.

b) *Proposta di testo.*

I nostri si prevengano gli uni gli altri nel rispetto reciproco unito a religiosa semplicità^a, non lasciandosi guidare da considerazioni umane o dall'aspetto esteriore dei confratelli, ma vedendo in essi con spirito di fede l'opera del Signore e sapendo apprezzare le virtù e i meriti di ognuno^b. La carità che regna tra di noi si esprima con particolare intensità verso i confratelli anziani, circondandoli con il dovuto amore, riverenza e cura^c.

c) *Note.*

^a Cost. 1969, n. 107/2; Costit. 1626, n. 498.

^b Cost. 1626, n. 376.

^c Cost. 1626, n. 496.

Numero 11 — La carità fraterna ispiri la conversazione.

a) *Contenuto.*

Parte importante nella vita comunitaria, come nella vita di ciascun uomo, ha la conversazione. Essa è destinata a produrre pace ed edificazione, ma può offrire anche innumerevoli occasioni di sofferenze e di divisioni. Tutto dipende dalla carità che anima il religioso.

Questo argomento è trattato nel n. 109 delle Costit. del 1969. Di esso si occupavano, almeno in parte, anche i nn. 112, 113, 114, rispettivamente 373, 374, 370 delle Costituzioni del 1626. Come si è detto tali numeri vengono omessi, perché fanno parte dei *Monita*.

Si è del parere di conservare il n. 109, fissandolo in particolare sul tema della conversazione e introducendovi anche l'accento a quei difetti che possono occorrere nella conversazione e che devono perciò essere evitati.

Si propongono i seguenti elementi:

- parte negativa: si evitino mancanze di rispetto, di attenzione, parole frutto di leggerezza, divisione;
- parte positiva: si cerchi di essere strumenti di edificazione e di pace.

b) *Proposta di testo.*

Nelle nostre conversazioni si usi la più grande diligenza per evitare ogni mancanza di rispetto e di delicatezza e quanto è segno di leggerezza e di divisione degli animi. Si cerchi piuttosto di essere strumenti di edificazione diffondendo la pace, la serenità e la concordia^a.

c) *Note.*

^a Costit. 1969, n. 109.

Numero 12 — Carità con chi sbaglia e correzione fraterna.

a) *Contenuto.*

In questo numero si tratta l'argomento della carità da usare con coloro che sbagliano e del dovere della correzione fraterna.

Un numero che svolga appositamente questo argomento lo troviamo per la prima volta nelle Costituzioni del 1969, n. 110. Allo stesso scopo mirava l'esercizio dell'accusa della colpa e mirano le nuove forme che l'hanno talora sostituita. Qui però si tratta del dovere che incombe a ciascuno, privatamente, al di fuori delle strutture comunitarie o del compimento del proprio ufficio.

A questo proposito abbiamo un testo splendido nelle lettere del Santo Fondatore. Lo trascriviamo con leggeri adattamenti nello stile: "*In patientia vestra possidebitis animas vestras*. Mi pare che mi possiate capire: ma noi siamo come il seme seminato fra le pietre, cioè di quelli che *in tempore credunt et in tempore tentationis recedunt*. E' nostro dovere sopportare il prossimo, scusarlo dentro di noi e pregare per lui ed esteriormente cercare di parlargli con qualche parola mansueta, cristianamente, pregando il Signore che vi faccia degno, con quella vostra pazienza e mansueto parlare, di dirgli parole tali che sia illuminato del suo errore. Perché il Signore permette il suo sbaglio per utilità vostra e sua; perché voi impariate ad aver pazienza e a conoscere la umana fragilità, e perché lui per vostro mezzo sia illuminato e sia glorificato il Padre celeste nel suo Cristo.

E bisogna guardarsi dal fare il contrario, quando accadono di que-

ste occasioni, come sarebbe mormorare, dir male, corruciarsi, essere impaziente, dire: non sono santo, non sono cose da sopportare, questi non sono uomini mortificati e cose simili; poi dare il proprio guadagno ad altri, dicendo: sarebbe bene che il tale gli parlasse, o gli scrivesse, o lo avvertisse, che lo farebbe meglio di me; a me non crederà; io non son capace di fare questo, ecc. Ma dobbiamo pensare che solo Dio è buono e che Cristo opera in quegli strumenti, che si vogliono lasciar guidare dallo Spirito Santo" (Lett. S. Girolamo, p. 10 - 11).

Si ritiene che, data l'importanza di questo precetto evangelico e la difficoltà che si incontra nell'osservarlo, sia bene conservare il numero. La formulazione invece si ispira, per quanto è possibile, al passo di San Girolamo.

Si propongono perciò i seguenti elementi:

- Verso il confratello che sbaglia o che è di disagio nella comunità, si usino tenerezza e comprensione ispirate dalla carità;
- Perché sia illuminato dal suo errore: si preghi per lui, gli si parli con mansuetudine e pazienza.

b) *Proposta di testo.*

La carità di Cristo ci muova con tenerezza e comprensione verso il confratello che ha commesso qualche mancanza o è causa di disagio nella comunità^a. Pregando per lui e invocando l'aiuto divino, avvicinandolo con mansuetudine e pazienza, saremo strumenti del Signore, perché sia illuminato del suo errore^b.

c) *Note.*

^a Lett. S. Girolamo, p. 10, 5-11, 1.

^b Lett. S. Girolamo, p. 11, 1-8.

Numero 13 — Prudente riserbo con gli estranei sulle persone e cose della Congregazione.

a) *Contenuto.*

La carità verso la propria comunità deve ispirare anche un prudente riserbo nei riguardi degli estranei sulle persone e cose della Congregazione.

Questo tema è espresso nel n. 111 delle Costituzioni del 1969. Ma esso è stato sempre presente in tutti i testi costituzionali, a cominciare dalle Costituzioni del 1569, anzi lo si trova anche in precedenti decreti.

Non è il caso di analizzare le diverse formulazioni del testo: esse si sono andate adeguando alle particolari circostanze, che man mano si presentavano col mutare dei tempi.

Si ritiene che il numero debba essere conservato, anche se può apparire inserito un po' con forza nel contesto del capitolo: la sua perenne attualità è fuori discussione. Quanto alla formulazione si assume quella delle Costituzioni del 1969, che rappresenta un adeguamento alle circostanze della nostra vita di oggi.

b) *Proposta di testo.*

Si usi la dovuta discrezione nel parlare con gli estranei della vita interna e delle persone della Congregazione. Quando, per gravi motivi, fosse necessario ricorrere al loro consiglio, ci si comporti secondo le esigenze della prudenza e della carità.

C — Numeri 14 - 15: Superiore e Religiosi nella vita comunitaria.

Premessa.

Nelle nostre comunità vi è il superiore. Quale la sua funzione? in che modo egli la esercita? quali di conseguenza i rapporti tra il superiore e gli altri religiosi della comunità?

A queste domande le Costituzioni del 1969 rispondono incidentalmente. Nel n. 50 si dice: "Le nostre comunità... sotto la guida del superiore"; nel n. 53: "Elemento indispensabile della vita di comunità è lo spirito di famiglia, in forza del quale i Religiosi, uniti tra loro come fratelli e al Superiore come figli...". Vi sono poi i numeri, in cui si descrive il comportamento dei religiosi nei riguardi del superiore e viceversa, nel capitolo sulla obbedienza. Obbedienza e vita comunitaria sotto questo particolare profilo sono argomenti connessi: qui se ne parla soprattutto in relazione alla vita comunitaria.

Nella vita religiosa si danno diversi generi di vita comunitaria e di conseguenza diverse risposte al nostro problema. Si pensi alla vita comune di un monastero o a quella di una moderna fraternità. Tutti gli elementi di una istituzione religiosa sono tra loro connessi. In quegli istituti il cui scopo è essenzialmente l'azione apostolica, sia la vita comunitaria, sia la figura del superiore si presentano strettamente connesse con questo scopo.

Da adeguare ai tempi non è tanto la funzione, quanto il modo di esercitarla. Sarebbe certamente motivo di confusione pensare ai nostri superiori come all'abate o al responsabile di una fraternità. Studi seri in questo senso sarebbero necessari e interessanti.

Sembra opportuno proporre due numeri:

- il primo definisce la funzione del superiore nelle nostre comunità e il modo con cui egli esercita tale funzione;
- il secondo descrive i rapporti tra religiosi e superiore.

Numero 14 — Funzione del superiore nella vita comunitaria.

a) *Contenuto.*

Seguendo le Costituzioni del 1969, sembra che si possa definire la funzione del superiore nella comunità come guida, posta da Dio per mantenerle unite.

Egli deve esercitare questo compito mantenendosi in costante spirito di servizio, accogliendo e amando tutti come "fratelli nel Signore", animandoli con zelo, prudenza e mansuetudine, mostrandosi anche nell'aspetto esteriore mite e sereno, piuttosto che grave ed austero.

Si propone perciò di costruire il numero in due parti:

- funzione di guida del Superiore nella comunità;
- modo con cui egli esercita questa funzione.

b) *Proposta di testo* ^a.

Le nostre comunità sono guidate dal Superiore, che è posto da Dio per mantenerle unite nella concordia degli animi e nell'azione apostolica. Egli perciò accoglia tutti i religiosi come fratelli ^b nel Signore, li guidi e li animi con zelo, prudenza e mansuetudine.

c) *Note.*

^a Per la formulazione di questo numero, come anche di quello che segue, una ricerca accurata tra i documenti delle origini potrebbe suggerire espressioni interessanti.

^b Si evita di presentare il Superiore come "padre" e i Religiosi come "figli" (Cost. 1969, nn. 41, 53). Il superiore in relazione ai religiosi è un "fratello" chiamato da Dio, unico vero Padre, ad esercitare un particolare carisma.

Numero 15 — Rapporti dei Religiosi con il Superiore.

a) *Contenuto.*

Alla funzione del Superiore nella comunità corrispondono da parte dei religiosi particolari disposizioni d'animo e modi di comportamento.

Il Religioso nei rapporti col Superiore deve essere animato da spi-

rito di fede, non fermandosi a considerare le sue qualità, ma il carisma che egli è chiamato ad esercitare nella comunità in nome del Signore. Il Religioso guarda al Superiore come alla mediazione della Volontà del Padre celeste.

Conseguentemente egli si comporta con rispetto, stima, fiducia e grande apertura d'animo, chiedendo con semplicità e umiltà, collaborando con senso di responsabilità.

b) *Proposta di testo.*

Nei loro rapporti con il Superiore i Religiosi si comportino con rispetto, stima e fiducia, collaborando con gioia, con grande apertura d'animo e vero senso di responsabilità.

D — Numeri 16 - 22: Gli atti comuni.

Premessa.

a) Questo paragrafo vuole trattare degli atti, nei quali la comunità si riunisce anche fisicamente. Questi atti sono importanti per favorire la vita comune e il suo ordinato svolgimento. Il documento del Capitolo generale del 1975 dice che la convivenza è nell'ordine dei segni. Se è vero che vi può essere la realtà senza il segno e che il valore del segno è nell'essere rappresentativo, è anche vero che ogniqualvolta i segni si impoveriscono o spariscono, si impoverisce e scompare anche la vita.

Giustamente perciò le Costituzioni di tutte le Congregazioni religiose si preoccupano di regolare anche questi atti.

b) Le Costituzioni del 1969 trattano questa materia nei numeri:

- 55 : La vita comune è favorita dagli atti comuni;
- 56 : Fedeltà e puntualità agli atti comuni;
- 57 : Esenzioni ordinarie;

Atti comuni:

- 58 : Lettura delle Costituzioni e Regole;
- 60 : Preghiera comune;
- 61/62: Pasti in comune;
- 63/64: Ricreazione comune;
- 66 : Silenzio.

Nel lavoro di aggiornamento è stata operata una notevole riduzione di numeri in questa materia. Le Costituzioni del 1626 scendevano a determinazioni molto minuziose, come era nella mentalità dei tempi. Si può osservare che alcuni numeri delle Costituzioni del 1969 sostituiscono interi capitoli delle Costituzioni precedenti: il n. 62 ad es. sta per tutto il capitolo *De triclinio et mensa* (III, XIX), il numero 63 per il

capitolo *De honesta animi recreatione* (III, VI), il n. 66 per il capitolo *De silentio et modestia* (II, 16).

c) La linea indicata dalle Costituzioni del 1969 è senz'altro da mantenere. Conservare la sostanza delle cose, eliminando le prescrizioni minute, si adegua meglio alla varietà delle nostre comunità e permette una osservanza migliore e più responsabile. Al capitolo locale spetterà determinare le circostanze e i modi concreti per attuare queste norme.

Le poche modifiche introdotte in questi numeri hanno lo scopo di continuare la semplificazione, di organizzare la materia e di mettere meglio a fuoco il contenuto di qualche numero.

d) Si propongono perciò i seguenti argomenti:

- Il capitolo locale momento fondamentale della vita comunitaria;
- Momenti particolari di vita comunitaria:
 - la mensa comune,
 - la ricreazione,
 - il silenzio;
- Fedeltà e puntualità agli atti comuni;
- Dispense ed esenzioni dagli atti comuni.

Numero 16 — Il Capitolo locale momento fondamentale della vita comunitaria.

a) Contenuto.

Le Costituzioni del 1969 trattano del Capitolo locale soltanto come l'organo a cui spetta determinare l'applicazione concreta delle Costituzioni e Regole riguardanti la vita comune (n. 55, 56, 58, 66). Al capitolo locale come struttura riservano poi l'intero capitolo XXXIV della parte III.

Sembra inutile un numero che sottolinei l'importanza e il contributo del capitolo locale alla costruzione di una buona vita comune. E' richiesto dalla sensibilità odierna verso la comunità e dallo sviluppo della compartecipazione e corresponsabilità, su cui il Magistero della Chiesa ripetutamente insiste.

Il dialogo sincero e aperto, che permette il superamento delle tensioni dovute alle diversità di età e di mentalità; lo spirito di corresponsabilità e di partecipazione al bene comune; l'esigenza del reciproco scambio di esperienza e della programmazione e revisione di vita in comune trovano la loro espressione più valida in quelle riunioni di confratelli, che sono i capitoli locali. Essi sono mezzi indispensabili per l'ordinamento della vita comunitaria e momenti fondamentali per il suo sviluppo.

Si omette qui il contenuto dei numeri 58, 59 e 60 delle Costituzioni del 1969. Il n. 58 trattava della lettura comune delle Costituzioni e Regole; di ciò si parla nel capitolo sulla "Consacrazione", dove si

descrive la funzione delle Costituzioni e Regole per la vita del religioso. Il n. 59 tratta dell'abito religioso: come già è stato detto, non avendo noi abito proprio, si pensa che questa materia sia da riservare ai Regolamenti e a Decreti capitolari più che alle Costituzioni. Il n. 60 parla in generale della preghiera comune: di essa si tratta nel capitolo sulla preghiera più diffusamente e particolarmente nel capitolo sulla Preghiera.

Quanto riguarda specificamente la funzione del capitolo locale nella programmazione, l'informazione, la revisione dell'attività apostolica della comunità viene rimandato alla trattazione sull'apostolato.

Si propongono quindi i seguenti elementi:

- L'affermazione dell'importanza del capitolo locale nella vita della comunità;
- di che cosa il capitolo tratta:
 - esame di questioni inerenti la vita della comunità e della Congregazione,
 - programmazione della attività,
 - revisione comune di vita;
- frutti:
 - fervore
 - concordia fraterna.

b) Proposta di testo.

Momento fondamentale della vita comunitaria è il Capitolo locale, dove, mediante l'esame delle questioni inerenti la vita della comunità e della Congregazione, la programmazione delle attività e la revisione comune di vita, i Religiosi sono stimolati al fervore e alla fraterna concordia nel vivere e nell'operare.

Numero 17 — Momenti particolari di vita comunitaria.

a) Contenuto.

Le Costituzioni del 1969 trattano questo argomento nel n. 55: gli atti in cui la comunità si riunisce sono preghiera, lavoro, pasti, ricreazione; l'attuazione concreta è demandata al capitolo locale.

Si osserva soltanto che sarebbe opportuno non parlare qui del lavoro: esso ha sicuramente una funzione comunitaria, ma non necessariamente viene svolto dai membri della comunità riuniti assieme.

Si propongono perciò due parti:

- Dire quali sono gli atti comuni;
- attribuire alla comunità il compito di determinarne l'attuazione concreta.

b) *Proposta di testo.*

La comunità si riunisce per alcuni atti comuni, quali la preghiera, i pasti, la ricreazione, che sono segno e sorgente di fraternità. La loro concreta attuazione è programmata nel capitolo locale.

Numero 18 — La mensa comune.

a) *Contenuto.*

Le Costituzioni del 1969 riducono l'antico capitolo *De triclinio et mensa* a due soli numeri: 61 e 62. Il primo parla dei frutti del pasto consumato in comune e del servizio a tavola; il secondo del refettorio, delle preghiere prima e dopo i pasti, della lettura a tavola.

Il primo numero sembra un po' abbondante: serenità, vincolo dell'amore, distensione, gioia dell'incontro.

Del secondo numero sembra opportuno rimandare alle strutture della comunità locale quanto si dice sul refettorio. Si può forse anche sottintendere di parlare della preghiera all'inizio e alla fine dei pasti. Data poi la varietà delle nostre opere è difficile stabilire e attuare prescrizioni così precise riguardo alla lettura a tavola: pare bene conservare la norma, ma lasciando la sua attuazione più agile.

Inoltre è opportuno inserire qualcosa sul vitto comune: una norma che si trova già nelle più antiche prescrizioni e che ha non soltanto un aspetto di mortificazione, ma di vera partecipazione comunitaria; salva sempre la necessaria considerazione per l'età, la salute, il lavoro.

Si propone perciò un solo numero, che contenga i seguenti elementi:

- I Religiosi si ritrovino insieme per i pasti e funzione comunitaria di questo incontro;
- si adeguino al vitto comune;
- il servizio dei fratelli a mensa;
- la lettura.

b) *Proposta di testo* ^a.

I Religiosi, ritrovandosi insieme,
per consumare i pasti
nella serenità dello spirito,
si adeguino al vitto comune,
evitino per quanto è possibile, ogni differenza,
avendo però sempre riguardo all'età,
e a particolari condizioni di salute e di lavoro.
Sull'esempio del Fondatore
ognuno reputi un onore servire i fratelli a mensa.
La lettura a mensa,
particolarmente adatta in alcuni tempi dell'anno,
sia regolata dai capitoli locali.

c) *Note.*

^a La formulazione del testo è tratta dai nn. 61 e 62, delle Costituzioni del 1969 e dal n. 584 delle Costit. 1626, con le modifiche accennate sopra.

Numero 19 — La ricreazione in comune.

a) *Contenuto.*

Le Costituzioni del 1969 toccano questo argomento nei numeri 63 e 64. Il n. 63 parla della partecipazione alla ricreazione comune e accenna ai vantaggi che essa arreca; il n. 64 del decoro e modestia nella conversazione e dell'edificazione a cui essa mira, soprattutto con gli estranei.

Si conserva il n. 63 quasi intatto. Le lievi modifiche tendono ad affermare l'importanza del principio che il Religioso anche per il suo sollievo deve prediligere quelle forme, che gli vengono offerte dalla comunità. Data però la grande varietà di compiti è invece più difficile parlare di "ricreazione in comune".

L'argomento del n. 64 è già stato trattato nel numero più generale sulla conversazione. L'aspetto della modestia e del decoro vien rimandato a quella trattazione. Sembra perciò opportuno non parlarne qui.

b) *Proposta di testo.*

I nostri Religiosi
nella ricerca del necessario sollievo
prediligano, per quanto è consentito dai loro compiti,
la ricreazione fatta in comunità,
come ottimo mezzo
per fomentare l'unione degli animi.

Numero 20 — Raccoglimento e silenzio.

a) *Contenuto.*

L'argomento del raccoglimento e del silenzio è trattato nel n. 66. L'invito ad amare il silenzio è seguito dalla enunciazione dei vantaggi che esso procura: alimento della vita interiore, custode di tutte le virtù. Tempi e modi son stabiliti dal Superiore con il Capitolo.

Si osserva ancora una volta, che, come in tutte le Costituzioni del 1626, si sottolinea in modo particolare l'aspetto individuale della regola del silenzio. Si pensa sia opportuno integrare il numero aggiungendovi la prospettiva comunitaria. Essendo già stato detto in generale per gli atti comuni, non sembra poi il caso di ripetere che tempi e modi per l'osservanza del silenzio sono stabiliti dal Capitolo.

Si propongono perciò come elementi del numero i seguenti:

- L'invito a mantenere nelle case una atmosfera di raccoglimento e di silenzio;

- giustificato dalla sollecitudine che si deve avere e dimostrare gli uni per gli altri;
- allo scopo di favorire la preghiera, lo studio e il riposo di tutti.

b) *Proposta di testo.*

Solleciti gli uni degli altri,
 manteniamo nelle nostre case
 un'atmosfera di raccoglimento
 e, in alcuni momenti, di silenzio
 per favorire la preghiera, lo studio
 e il necessario riposo.

Numero 21 — Fedeltà e puntualità agli atti comuni.

a) *Contenuto.*

E' necessario che gli atti comuni non siano soltanto scritti sulla carta o decisi in Capitolo, ma siano praticati. Un richiamo quindi alla fedeltà e alla puntualità, anche se ovvio, sembra necessario.

L'argomento è trattato nel n. 56 delle Costituzioni del 1969. Si enuncia la norma, si ripete che gli orari sono stabiliti nel Capitolo locale, si anticipa il concetto della eventuale dispensa.

Si osserva che è bene conservare il numero, ma nello stesso tempo arricchirne il contenuto con i motivi e i vantaggi legati alla fedeltà e puntualità. Il motivo è soprattutto il rispetto reciproco e il vantaggio è che il lavoro, sia individuale che comunitario, non viene intralciato, ma favorito. Non sembra necessario anticipare il discorso dell'esenzione o dispensa, di cui si occupa il numero seguente.

Si propongono perciò i seguenti elementi:

- Necessità della fedeltà e puntualità;
- sono richieste e manifestano il reciproco rispetto;
- ne trae vantaggio il lavoro sia del singolo Religioso che di tutta la Comunità.

b) *Proposta di testo.*

I nostri siano fedeli e puntuali
 agli atti comuni,
 consapevoli che la fedeltà e la puntualità
 sono segno del reciproco rispetto fraterno
 e favoriscono il lavoro individuale e comunitario.

Numero 22 — Dispense ed esenzioni dagli atti comuni.

a) *Contenuto.*

Se è un dovere la fedeltà agli atti comuni, non mancano però legittimi motivi che, rendendone difficile o impossibile la partecipazione, ne giustificano in qualche caso la dispensa.

Per questo motivo tutte le Costituzioni trattano della dispensa e della esenzione dall'osservanza di qualche Costituzione o Regola, in particolare dagli atti comuni.

Nelle nostre Costituzioni troviamo già due capitoletti *De obligatione* e *De dispensatione*, nelle Costituzioni del 1569, ampliati in quelle del 1591: *De dispensatione et exemptione*. Nelle Costituzioni del 1626 ne tratta il n. 392.

Le Costituzioni del 1969 riprendono l'argomento nei nn. 56, 57 e 74. Il n. 56 accenna alle dispense dagli atti comuni. Il 57 delle esenzioni ordinarie da Costituzioni e Regole e del modo con cui devono essere autorizzate. Il n. 74 riguarda in particolare i permessi di mangiare o pernottare fuori casa.

Si riprende con leggeri ritocchi il testo delle Costit. del 1969, applicandolo però soprattutto agli impegni della vita comune. Si pensa di riunire in un sol numero anche il n. 74. I permessi di mangiare o pernottare fuori della comunità devono essere una rara e motivata eccezione. La facilità in questo campo nuoce al religioso interessato e danneggia gravemente la vita comunitaria. E poiché le condizioni di vita di oggi ne presentano più facilmente l'occasione, è bene che questo richiamo non cada.

Si propongono i seguenti elementi:

- Dispense ordinarie dagli impegni della vita comune;
- ricorso ai superiori maggiori per quelle di maggior rilievo;
- non si conceda facilmente di mangiare o pernottare fuori casa.

b) *Proposta di testo.*

Le dispense e le esenzioni ordinarie
 dagli impegni della vita comune
 devono essere autorizzate dal Superiore;
 per quelle di maggior rilievo
 il medesimo chieda la autorizzazione
 ai Superiori maggiori
 e si regoli secondo quanto da essi stabilito.
 In particolare il Superiore non sia facile
 nel concedere a sé e agli altri
 di consumare i pasti e di pernottare
 presso estranei, anche se parenti o amici.

Numero 23 — Lavoro.

a) *Contenuto.*

Il lavoro interessa diversi punti delle Costituzioni: la povertà, l'obbedienza, oltre che la vita comunitaria. La povertà come mezzo di sostentamento, testimonianza cristiana di povertà, espressione concreta di carità per i poveri. All'obbedienza ci uniformiamo nella scelta dei diversi tipi di lavoro, pur tenendo conto delle capacità di ciascuno, se mai con una preferenza personale per le forme più umili.

Qui ci si occupa soltanto dell'aspetto comunitario del lavoro. Il nostro genere di vita comune comporta un serio impegno nel lavoro. Esso occupa una parte considerevole della nostra giornata. Ciascuno di noi vi si dedica con diligenza, generosità e spirito di responsabilità. Il lavoro è espressione concreta di carità verso i confratelli. Nelle lettere del Fondatore il lavoro ha un rilievo notevole. Si ricordi soltanto l'avvertimento che egli rivolge a colui che lo sostituisce a Somasca durante la sua permanenza a Venezia: "Stia alla regola del lavorare, perché il non lavorare poco conferma i fratelli nella carità di Cristo".

Nelle Costituzioni del 1969 l'argomento è trattato nel n. 26 sotto l'aspetto della povertà, nel n. 45 sotto l'aspetto dell'obbedienza, nel n. 132 è considerato come un mezzo di mortificazione. L'aspetto comunitario è trattato nel n. 46: si dice che esso sia saggiamente distribuito, in modo da non nuocere alla vita spirituale o al necessario riposo.

Si pensa che sia opportuno arricchire il numero, ampliandone la prospettiva:

- Ricordando che il lavoro è un apporto diretto del religioso alla vita della comunità;
- la necessità di una saggia distribuzione delle attività;
- le disposizioni con cui il religioso vi deve attendere.

Sembra invece implicito che in una saggia distribuzione del lavoro si abbia riguardo alla preghiera e al riposo.

b) *Proposta di testo.*

Alla vita della comunità
ogni religioso contribuisce
anche con l'apporto diretto del proprio lavoro.
Le varie attività siano saggiamente distribuite
e ciascuno vi attenda
con generosità, diligenza e responsabilità.

a) *Contenuto.*

Il riposo è altrettanto necessario che il lavoro. Perché possiamo perseverare nel servizio del Signore e dei fratelli, l'ordinamento della nostra vita comunitaria prevede, giornalmente e periodicamente, dei tempi di riposo. Essi vanno accolti con spirito di semplicità e di obbedienza, come mezzi indispensabili per il recupero delle energie e molto utili per alimentare la gioia fraterna.

Le attuali Costituzioni se ne occupano, direttamente o indirettamente, in diversi numeri. Il n. 65 vuole che ci sia il tempo per un conveniente sollievo; il n. 68 prevede la possibilità di assenze dalla comunità per giustificati motivi di riposo; il n. 72 stabilisce che il Superiore dia ai confratelli periodicamente un adeguato svago e si occupa in particolare delle vacanze annuali; il n. 73 descrive il comportamento durante passeggiate e gite e vuole che si evitino i luoghi di pubblico spettacolo.

Sembra opportuno radunare tutta questa materia in un solo numero. Poiché le possibilità di realizzare il riposo sono diverse e dipendono da numerose circostanze, non pare necessario determinare i particolari. Basti affermare il principio generale; il resto sarà materia di direttive della Congregazione, di accordi presi nel capitolo locale e col superiore. Anche la formulazione (ad es. n. 72) sembra da modificare.

Si propongono perciò i seguenti elementi:

- La necessità di un tempo adeguato per il riposo;
- le modalità:
sono da concordare con il Superiore,
tengano conto delle esigenze della comunità e delle direttive della Congregazione.

b) *Proposta di testo.*

L'ordinato svolgimento della vita comunitaria
richiede che ogni religioso
disponga di tempo adeguato per il riposo.
Le modalità siano concordate con il Superiore
tenendo presenti le direttive generali
e le esigenze della comunità.

Premessa.

In questo paragrafo sono raccolti i numeri del capitolo sulla *Vita comunitaria* che non sono ancora stati esaminati. Sono i numeri 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76. Poi si passerà a trattare dei religiosi infermi, dei religiosi defunti, di coloro che senza essere religiosi partecipano alla vita della nostra comunità: argomenti che nelle Costituzioni del 1969 fanno parte del capitolo sulla *Carità*.

Di questi numeri il 67 e il 73 entrano a far parte del n. 25 della presente proposta, che riguarda le uscite di casa e i viaggi; i numeri 70 e 71 sono assorbiti nel n. 26: il Religioso ospite in altre case della Congregazione.

I numeri 68, 69, 75 e 76 vengono omessi o rinviati ad altra parte del testo costituzionale.

Il n. 68 è chiaramente ispirato dal canone 606 del codice di diritto canonico, al quale si deve aggiungere la modifica apportata dal decreto *Cum admotae* n. 15. Non sembra necessario che se ne parli qui. Si osserva che si tratta di un argomento regolato dal diritto comune, che così come è fatta la formulazione del numero non è molto esatta, che trattandosi di facoltà dei Superiori è forse meglio parlarne nella parte dedicata alle strutture di governo.

Il n. 69 prescrive che nessun religioso si assenti dalla casa per recarsi dal Preposito Generale o Provinciale senza averne ottenuto prima il loro permesso. Una volta i viaggi erano lunghi, il religioso poteva assentarsi per tale viaggio anche contro la volontà del suo superiore, maggiore, tutti motivi per cui era necessario munirsi di un permesso preventivo. Oggi la situazione è totalmente cambiata e il problema è diventato più di buona educazione e di prudenza. Per tale motivo non si ritiene necessario conservare questo numero.

I nn. 75 e 76 riguardano la corrispondenza. Come è stato già detto nella introduzione si ritiene che questa materia sia da regolare più con Regolamenti o direttive di governo che con Costituzioni.

Numero 25 — Uscite di casa e viaggi.

a) *Contenuto.*

Nelle nostre Costituzioni antiche l'uscita di casa è un argomento mai omesso. Nelle Costituzioni del 1569, ispirate ai Barnabiti, viene introdotto appositamente un capitolo *De egressu domo*, che in quelle manca. Nelle Costituzioni del 1591 i capitoli diventano due: *De egressu domo* e *De viatoribus*. Anche nelle Costituzioni del 1626 la materia viene distribuita fra due capitoli: *De egredientibus domo atque honesta animi recreatione* e *De viatoribus et hospitibus*. Non è il caso di esaminare le minute prescrizioni contenute in questi testi.

Le Costituzioni del 1969 operano una riduzione di tutte queste norme, che vengono contenute in due numeri: il 67 e il 73. Nel n. 67 si tratta degli atti da compiere uscendo di casa o rientrando sia per brevi uscite che per assenze più lunghe. Nel n. 73 si danno norme sull'atteggiamento da assumere durante i viaggi.

Le uscite di casa per brevi assenze o per viaggi oggi sono certamente più frequenti di un tempo e sono diventate un fatto molto ordinario. Ciò richiede che anche le norme siano semplificate al massimo. Non si è però del parere di eliminare del tutto dalle Costituzioni questa materia.

Si propone perciò un numero solo, che contenga i seguenti elementi:

- Uscendo di casa e rientrando il religioso avverta il superiore;
- durante i viaggi:
 - si mantenga il decoro,
 - si osservino eventuali norme dell'Ordinario del luogo,
 - si scelgano per il ristoro locali adatti alla nostra condizione.

b) *Proposta di testo.*

Uscendo di casa e rientrando
il Religioso avverta il Superiore.
Durante i viaggi, le gite, i passeggi
osservi il decoro,
si attenga alle eventuali disposizioni
dell'Ordinario del luogo
e per il necessario ristoro
si serva di locali confacenti alla sua condizione.

Numero 26 — Il Religioso ospite in case della Congregazione.

a) *Contenuto.*

Una volta i viaggi erano meno frequenti, ma più lunghi; oggi sono più rapidi, ma assai più frequenti. Il caso del religioso assente dalla comunità o in viaggio non è perciò meno attuale.

Le Costituzioni antiche se ne occuparono sempre in apposito capitolo. Le Costituzioni del 1626 vi consacrano il cap. XVI del libro III: *De viatoribus et hospitibus*, che consta di diciannove numeri.

Le Costituzioni del 1969 hanno opportunamente ridotta tutta questa materia a due numeri, il 70 e il 71. Il 70 descrive il comportamento del religioso ospite in altre case. Il 71 prescrive che il religioso in viaggio chieda di norma ospitalità nelle nostre case, o, mancando queste, in altre case religiose.

Si pensa che l'argomento venga conservato nelle Costituzioni. Si propone un solo numero, che conservi il contenuto di tutti e due, con qualche modifica nella formulazione, al fine di renderlo più rispondente alla situazione attuale.

Ecco gli elementi del numero:

- Il religioso in viaggio chieda ospitalità alle nostre case;
- l'ospite sia accolto e trattato con carità;
- da parte sua egli:
 - sia riservato,
 - partecipi, compatibilmente agli impegni, alla vita della comunità,
 - eviti di essere di peso.

b) *Proposta di testo.*

Quando i religiosi sono in viaggio, chiedano di norma ospitalità alle nostre Case o, in assenza, ad altre Case religiose. L'ospite venga accolto con tutta la carità; da parte sua mantenga un comportamento riservato e partecipi il più possibile alla vita della comunità, evitando di essere di peso.

G — Numeri 27 - 29: I Religiosi infermi.

Premessa.

In ogni comunità vi possono essere religiosi infermi. Come in una famiglia essi sono oggetto di cure e attenzioni particolari. Come dobbiamo essere vicini ai confratelli ammalati, assisterli, aiutarli?

Le Costituzioni del 1626 avevano in proposito un capitolo: *De aegrotantium cura*, il XIV del libro III. Nelle Costituzioni del 1969 vengono omesse molte prescrizioni minute, anche se interessanti e talora molto belle, e la materia viene trattata in quattro numeri del capitolo sulla *Carità*: nn. 116 - 119.

Il n. 116 dice che i confratelli infermi rappresentano una occasione privilegiata per manifestare la carità fraterna. Si deve fare in modo che non manchi loro nulla. Il n. 117 tratta dell'infermeria e infermiere, descrivendo le sue qualità e compiti. Il n. 118: l'assistenza al religioso gravemente ammalato. Il n. 119: la cura spirituale dei confratelli infermi.

Si è del parere di omettere il numero sull'infermeria e l'infermiere. Oggi le situazioni sono abbastanza cambiate; più frequente è il ricorso all'ospedale per la cura delle malattie. Si potrebbe al più accennarne, trattando delle strutture della comunità locale. Si pensa inoltre di riunire i nn. 116 e 118, riducendo quest'ultimo alla sola affermazione iniziale. Si vorrebbe invece sdoppiare il n. 119.

Si propongono perciò i seguenti numeri:

- La carità fraterna si manifesta in modo particolare verso i confratelli infermi;
- la cura spirituale del confratello infermo;
- la preghiera dei confratelli per gli infermi.

Numero 27 — L'assistenza per i religiosi infermi.

a) *Contenuto.*

Nelle Costituzioni del 1969 l'argomento è trattato nei numeri 116 e 118.

Si pensa di riunire i due numeri in uno solo. Del n. 118 sembra sufficiente conservare il principio che il religioso gravemente infermo non

sia mai lasciato solo. Non sembra necessaria la specificazione che Padri e Fratelli si avvicendino nell'assisterlo, nè quanto riguarda il ricovero in ospedale, che oggi è diventato di uso comune.

Si propongono perciò i seguenti elementi:

- La carità fraterna si manifesta particolarmente verso i confratelli infermi;
- non si faccia mancare loro nulla, a costo di gravi sacrifici;
- l'infermo grave non sia mai lasciato solo.

b) *Proposta di testo.*

Il mutuo servizio di carità si manifesta con particolare sollecitudine verso il confratello infermo, facendo in modo che nulla gli manchi anche a costo di gravi sacrifici. Il religioso gravemente ammalato non sia mai lasciato solo.

Numero 28 — La cura spirituale per i Religiosi infermi.

a) *Contenuto.*

Oltre alle cure fisiche l'infermo ha bisogno anche di assistenza spirituale.

Le Costituzioni del 1969 trattano questo argomento nel n. 119: si abbia cura spirituale del malato; gli vengano tempestivamente amministrati i sacramenti degli infermi; si sollecitino per lui preghiere.

Si ritiene opportuno non solo conservare il numero, ma integrarlo con qualche altro elemento, in maniera che risulti più completo.

Si propongono i seguenti elementi:

- Si abbia cura spirituale del confratello infermo,
- confortandolo con parole di fede,
- esortandolo ad unirsi alla Passione del Signore,
- con la celebrazione comunitaria dei Sacramenti degli infermi.

b) *Proposta di testo* ^a.

Si abbia soprattutto cura spirituale del confratello infermo, confortandolo con parole di fede ed esortandolo ad unirsi volontariamente alla passione del Signore. Questa premura spirituale raggiunga il suo culmine nella celebrazione comunitaria dei sacramenti degli infermi.

c) *Note.*

Il numero riproduce sostanzialmente il n. 119 delle Cost. 1969. Quanto alla formulazione si è curato di arricchirla alla luce del *Rituale Romano*, Sacramento dell'unzione e cura pastorale degli infermi. Si vedano soprattutto i nn. 5. 32-34 dell'Introduzione.

Numero 29 — La preghiera per i Confratelli infermi.

a) *Contenuto.*

La carità fraterna fa dare un posto di privilegio all'infermo nella preghiera dei confratelli.

Si assume e si sviluppa l'ultima parte del n. 119 delle Costituzioni del 1969.

Si propongono i seguenti elementi:

- La comunità preghi per il confratello infermo;
- si sollecitino per lui preghiere anche dalle altre case della Congregazione.

b) *Proposta di testo.*

La comunità raccomandi l'infermo al Signore sofferente e glorificato, perché gli dia sollievo e salvezza e si sollecitino per lui preghiere anche dai religiosi delle altre case.

H — Numeri 30 - 34: I Confratelli defunti.

Premessa.

Il ricordo dei confratelli defunti è sempre stato particolarmente caro in tutta la storia della nostra Congregazione.

Lo troviamo già nella preghiera, che risale a San Girolamo e che venne recitata nelle nostre opere per oltre due secoli. Ne tratta l'ultimo capitolo degli "Ordini generali per le opere". Con le Costituzioni del 1591 i suffragi per i defunti entrano a far parte del capitolo *De missarum celebratione* e vi si conservano nelle Costituzioni del 1626: nn. 423 - 428 del capitolo *De Missarum celebratione et mortuorum exequiis*.

Le Costituzioni del 1969 trattano questa materia nel capitolo sulla *Carità*, ai numeri 120 - 125. Essi riassumono quanto sembrava opportuno conservare della precedente tradizione. Il primo numero, il 120 è nuovo e ha scopo introduttivo: la morte non distrugge l'amore fraterno, che dopo morte si esprime soprattutto con i suffragi. Il n. 121 prescrive che alla morte di un confratello si informino le comunità, si compiano le

opere di misericordia prescritte dal rituale, se ne tracci un profilo. Il n. 122 stabilisce i suffragi. Il n. 123 ordina che ogni mese si dica una messa di suffragio per tutti i nostri defunti.

Il lavoro di aggiornamento è stato adeguato. Soltanto si osserva che l'ultima parte del n. 121 ha tutta l'aria di una appiccicatura, per cui si propone di trattarne in un numero a parte.

Si propongono quindi i seguenti argomenti:

- La carità verso i confratelli defunti si esprime soprattutto con la preghiera;
- doveri di pietà verso il defunto;
- suffragi per il confratello defunto;
- si conservi la pia memoria dei confratelli defunti;
- si celebri ogni mese una Messa per i nostri defunti.

Numero 30 — La carità verso i Confratelli defunti si esprime soprattutto con la preghiera.

a) *Contenuto.*

E' il n. 120 delle Costituzioni del 1969. Si propone soltanto il cambio di qualche parola nella formulazione.

b) *Proposta di testo.*

L'amore di Cristo
unisce i Religiosi in vita e in morte.
Sia quindi nostro impegno
pregare per i Confratelli
che hanno lasciato questo mondo,
perché il Signore li renda partecipi
del mistero della sua Pasqua.

Numero 31 — Doveri di pietà verso il defunto.

a) *Contenuto.*

E' il n. 121 delle Costituzioni del 1969. Si propone soltanto di invertire l'ordine degli elementi che compongono il numero per dargli un ordine migliore.

Elementi. Appena muore un Religioso:

- Si compia quanto è prescritto dal Rituale;
- si avvertano tutte le Comunità per sollecitare i suffragi.

b) *Proposta di testo.*

Appena muore un Religioso,
un Novizio o un Aggregato alla Congregazione,
si compia con amorosa diligenza
quanto è prescritto dal nostro Rituale
e il Superiore comunichi subito la notizia
a tutte le Comunità.

Numero 32 — Suffragi per il Confratello defunto.

a) *Contenuto.*

E' il numero 122 delle Costituzioni del 1969. Il contenuto è identico; si propongono soltanto modifiche di forma.

b) *Proposta di testo.*

Giunta la notizia della morte di un Confratello,
in ogni casa i Religiosi
recitino in comune la Liturgia delle Ore
propria per i defunti;
i Sacerdoti applichino una Santa Messa
e tutti gli altri partecipino
ad una Messa di suffragio.

Numero 33 — Si conservi la pia memoria dei Confratelli defunti.

a) *Contenuto.*

Questo numero riprende l'ultima parte del numero 121 delle Costituzioni del 1969. E' l'uso della lettera mortuaria, iniziato con la metà del sec. XVII, che è diventato in questi ultimi anni un profilo da pubblicare sulla " Rivista dell'Ordine ".

Il numero si conserva identico. Sembra opportuno omettere la prescrizione che venga pubblicato sulla " Rivista dell'Ordine ". Il mezzo di comunicazione può essere diverso secondo i tempi: conta che il ricordo venga inviato a tutte le comunità e conservato.

b) *Proposta di testo.*

Perché si conservi la pia memoria
dei nostri Confratelli defunti,
alla morte di un Religioso
il Superiore provvederà che ne sia delineato
un opportuno profilo
da essere inviato a tutte le Comunità.

Numero 34 — Si celebri ogni mese una Messa per i nostri defunti.

a) *Contenuto.*

E' il numero 123 delle Costituzioni del 1969. Si conserva identico.

b) *Proposta di testo.*

In tutte le Comunità
si celebri ogni mese una Messa
in suffragio dei nostri Religiosi,
parenti, aggregati e benefattori defunti.
Nel mese di novembre tale Messa
sia celebrata con particolare solennità
e con la partecipazione di tutta la comunità.

I — Numeri 35 - 39: Coloro che partecipano alla vita della nostra comunità.

Premessa.

Le nostre comunità sono composte dai religiosi, novizi, aggregati alla Congregazione. Essi conducono vita comune, condividendo tutto. Talora questa condivisione di vita giunge ad accogliere e a far parte delle nostre comunità bambini poveri o abbandonati. Ma vi sono altre persone, che per diverse ragioni, partecipano alla nostra vita e alle opere della Congregazione. Sono i genitori e i parenti, persone che vivono del nostro stesso spirito, che collaborano con noi nelle attività apostoliche, che ci sostengono con l'aiuto materiale o morale della loro amicizia, persone in mezzo alle quali ci tocca di vivere e di operare.

Queste persone che, in qualche modo, entrano a far parte della nostra vita non possono essere ignorate: quali impegni abbiamo nei loro riguardi, quali comportamenti devono regolare i nostri rapporti con loro?

Di questo argomento si vuole occupare l'ultima parte del capitolo sulla *Vita comunitaria*.

Le Costituzioni del 1626 trattano degli aggregati spirituali (n. 352), dei benefattori (n. 433). Vi erano anche i domestici, che però vivevano in casa ed erano considerati alla stregua degli ospiti (n. 657).

Le nuove condizioni della Congregazione inducono a porre il problema in maniera più ampia. Le Costituzioni del 1969 se ne occupano nei numeri 124, 125 e 254. Il numero 124 è nuovo e parla dei genitori e dei parenti. Il n. 125 riprende il tema dei benefattori. Il n. 254 tratta degli aggregati *in spiritualibus*.

Sembra opportuno che il discorso vada ulteriormente ampliato. Un modello lo possiamo trovare alle origini della Congregazione, quando la vita della Congregazione veniva partecipata da molte altre persone, che pure non facevano parte della Compagnia dei Servi dei poveri. La pre-

ghiera di San Girolamo e dei suoi primi compagni ricorda gli amici (gli aggregati spirituali di oggi), i benefattori, i collaboratori, i parenti.

Si propone perciò di ampliare questa parte, trattando questi argomenti:

- Genitori e parenti;
- Aggregati spirituali;
- Collaboratori e benefattori;
- Persone dell'ambiente in cui si vive e si opera.

Di alcune di queste persone si tratta anche in altri capitoli: dei collaboratori ad es. si parla nel capitolo sull'apostolato. Non si considerano invece qui le persone alle quali si rivolge la nostra azione apostolica: alunni, parrocchiani, ecc., che interessano più propriamente il campo dell'apostolato.

Numero 35 — Genitori e parenti.

a) *Contenuto.*

Le Costituzioni del 1969 trattano questo argomento nel n. 124. E' un numero nuovo.

Si prende il contenuto di quel numero. Si propongono però delle modifiche nella formulazione. Ad es. Anziché dire in forma negativa che la divina chiamata non ci impedisce di continuare ad amare genitori e parenti, sembra meglio dire che la vocazione produce verso la famiglia un vincolo nuovo di amore soprannaturale, il quale esalta l'amore verso la famiglia e si esprime in una nuova forma di unione con la preghiera. L'applicazione della Messa per i propri cari sembra più un dovere di ogni religioso, che l'iniziativa dei superiori.

Gli elementi di questo numero sono:

- La vocazione crea un vincolo nuovo con la famiglia;
- questo vincolo soprannaturale si manifesta nell'unione nella preghiera;
- si ricordino i propri cari, applicando per loro anche delle S. Messe.

b) *Proposta di testo.*

La divina chiamata, che ci ha indotti
a lasciare la nostra famiglia,
produce verso di essa
un nuovo vincolo di carità soprannaturale.
I nostri nutriranno vero amore
per i genitori e parenti
e staranno loro uniti con affettuosa preghiera.
Ogni religioso si ricordi
di celebrare o far celebrare Sante Messe
per i propri cari, sia vivi che defunti.

Numero 36 - 37: Aggregati spirituali.

a) *Contenuto.*

Le Costituzioni del 1969 trattano degli aggregati *in spiritualibus* nel n. 254, che fa parte del libro II, sulla formazione. Pare più opportuno trattarne nella vita comunitaria: sono infatti persone che partecipano in qualche modo della nostra vita, quasi una estensione del nostro spirito fuori della comunità.

Si propone inoltre di chiamare gli aggregati *ad habitum* col nome di aggregati alla Congregazione; gli altri aggregati spirituali. I primi infatti, pur senza la professione dei voti, fanno pienamente vita comune con noi; l'abito, almeno al momento, non è più segno di questa comunione di vita.

La forma di aggregazione spirituale nella storia della Congregazione ha avuto modelli sublimi: si pensi ad es. a Santa Francesca Maria delle Cinque Piaghe, a Giulio Salvadori.

Le Costituzioni del 1626 trattano l'argomento nel n. 352: dicono soltanto che l'aggregazione spirituale è data dal Preposito Generale "tum viris spectatae virtutis, tum piis matronis de Ordine nostro vere benemerentibus".

Le Costituzioni del 1969 ampliano il numero e lo arricchiscono ricordando l'esempio del Fondatore e affermando che aggregati spirituali sono "coloro che, per uno speciale dono di Dio, intendono vivere nel mondo secondo lo spirito di S. Girolamo con una professione di vita evangelica conforme al loro stato, sia per il loro progresso spirituale, sia per collaborare all'apostolato proprio dell'Ordine" (n. 254). Il numero delle Costituzioni del 1969 rappresenta certamente un progresso sul vecchio testo ed è da conservare.

Si propone di rivederlo nella formulazione per renderla più semplice e di aggiungere un cenno sulla comunione degli aggregati con una delle nostre comunità. La forma attraverso la quale avviene l'aggregazione sta forse meglio nelle strutture di governo.

Si propone inoltre di aggiungere un secondo numero, nel quale si parli dei rapporti della Congregazione con gli aggregati spirituali. Gli elementi di questo numero possono essere i seguenti:

- Gli aggregati spirituali, in vita:
 - partecipano dei beni spirituali della Congregazione,
 - devono essere sostenuti con zelo e discrezione,
 - si favorisca la loro unione con la Congregazione;
- suffragi e memoria degli aggregati defunti.

b) *Proposta di testo.*

n. 36.

Come il Santo Fondatore
ha reso molte persone partecipi
del suo spirito e del suo apostolato,
così la Congregazione aggrega spiritualmente

coloro che, in comunione con una nostra Comunità, vivono nel mondo alimentando la loro vita spirituale e apostolica secondo l'esempio di san Girolamo.

n. 37.

Partecipando dei beni spirituali della Congregazione, gli aggregati siano sostenuti con zelo e discrezione, promovendo in essi una vera unione alla nostra famiglia religiosa. Venendo a morire un aggregato, la Comunità che ne ha chiesto l'aggregazione celebri l'Eucarestia in suo suffragio e nel libro degli atti ne conservi la memoria.

Numero 38 — Collaboratori e benefattori.

a) *Contenuto*

Il n. 125 delle Costituzioni del 1969 parla dei benefattori: essi devono essere ricordati, sia vivi che defunti, con gratitudine e nella preghiera comune e privata.

La realtà attuale della Congregazione presenta un'altra categoria di persone, già molto fiorente ai tempi del Fondatore e nei primi decenni, poi andata in disuso: quella di coloro che collaborano con noi nella attività apostolica: insegnanti, educatori, collaboratori parrocchiali, altro personale laico in servizio presso le comunità. Tutti sappiamo che alcune di queste persone intessono profondi rapporti di collaborazione e di simpatia con le nostre comunità, mentre altri — forse i più — rimangono ai margini, riducendo la loro collaborazione ad un semplice rapporto di lavoro. Sembra necessario che anche tutte queste persone siano fatte partecipi dei nostri valori spirituali, godano del nostro ricordo nella preghiera, oltre che della nostra gratitudine.

Si propone perciò di ampliare il numero sui benefattori, includendovi anche questi collaboratori e allargando i rapporti, oltre che alla preghiera e alla gratitudine, anche ad un'opera di animazione spirituale.

b) *Proposta di testo.*

I collaboratori e benefattori delle nostre opere siano ricordati da tutti noi con sentimenti di gratitudine, con l'offerta di preghiere e con una affettuosa presenza di animazione e sostegno spirituale.

Numero 39 — L'ambiente in cui si vive e si opera.

a) *Contenuto.*

Questo numero, come tale, è nuovo; esprime però un contenuto che è sempre stato presente nella tradizione della Congregazione. Lo si trova espresso in molti documenti: ad es. negli "Ordini generali per le opere".

Può essere ricollegato all'inserimento delle nostre comunità nelle chiese locali. Se tale inserimento riguarda primariamente l'attività apostolica, esso si estende però a tutta la vita.

Sembra perciò conveniente che se ne accenni anche nella *Vita comunitaria*.

Si propongono i seguenti elementi:

- Ogni comunità sia aperta all'ambiente in cui vive e opera;
- questa apertura si manifesta:
con lo scambio reciproco di beni spirituali e umani,
nei rapporti sereni e cordiali;
- saremo in questo modo testimoni della carità evangelica.

b) *Proposta di testo.*

Per testimoniare l'ampiezza della carità evangelica, ogni nostra Comunità si mantenga aperta all'ambiente in cui vive ed opera, in un reciproco scambio di beni spirituali ed umani e con tutti intrattenga rapporti improntati a serenità e cordialità.

Per comodità di lettura si trascrive qui di seguito il testo di tutti i numeri nella formulazione proposta.

VITA COMUNE E FRATERNA

Il nostro tipo di vita comune.

Valore spirituale della nostra vita in comune.

1. Mediante la grazia della vocazione Dio ci riunisce a vivere in comune perché, amandoci con quella carità con cui Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi, formiamo in lui un cuor solo e un'anima sola

e, santificati dallo Spirito del Signore,
annunciamo il Regno di Dio e serviamo i poveri.

La professione ci unisce in un'unica Congregazione.

2. La comunione, che scaturisce dal vincolo della professione, ci rende fratelli nella Congregazione Somasca, nostra vera Madre, e ci impegna a viverne con fedeltà il carisma e la missione.

Come esprimiamo la nostra appartenenza alla Congregazione.

3. Esprimiamo il nostro amore alla Congregazione procurando di crescere nella sua conoscenza e sentendoci membra di un unico corpo; prestando la nostra opera con generosa disponibilità dovunque siamo destinati dall'obbedienza; desiderando che produca frutti sempre più copiosi nella vigna del Signore.

Nella nostra Congregazione vivono in uguaglianza di vita chierici e laici.

4. La nostra Congregazione accoglie chierici e laici in piena uguaglianza di vita. Mediante la fedele collaborazione di tutti, secondo la grazia che Dio concede a ciascuno, essa riceve dal Signore la forza per crescere ed edificare se stessa nella carità.

La Congregazione si incarna nelle comunità locali.

5. La Congregazione si manifesta nella comunità locale, dove i religiosi, sostenuti dal Signore e dalla sua Parola, si accolgono gli uni gli altri nella carità, avendo ogni cosa in comune, perseverano concordi nella preghiera e vivono in letizia e semplicità di cuore, godendo il favore del popolo cristiano.

La comunità locale nella Congregazione.

6. La comunità locale non è semplice esecutrice di disposizioni, ma promuove attivamente la vita della Congregazione con la propria iniziativa, nell'ambito e nel rispetto delle direttive della Congregazione stessa.

Le nostre comunità sono aperte fino a condividere la vita con i poveri.

7. La vita di fraternità e di amore, che unisce tra loro i religiosi, spinge anche le nostre comunità ad accogliere, sull'esempio del Fondatore, i poveri e gli abbandonati, a servirli fino a condividere con loro la vita e ad aprirsi con generosa collaborazione alle necessità degli uomini, in mezzo ai quali prestano la loro opera di testimonianza e di carità.

Vincolo della vita in comune è la carità.

La carità è il vincolo principale della vita comunitaria.

8. I nostri religiosi sono chiamati a crescere ogni giorno nella carità, vincolo principale della vita comunitaria. Mediante questa carità, che richiede l'offerta di se stessi ai fratelli, la comunità rimane con Cristo, è arricchita dai suoi sentimenti di amore e vive in un clima soprannaturale di fede e di letizia cristiana.

Le disposizioni interiori della carità.

9. Santificati dall'amore di Dio, i Religiosi si rivestano di sentimenti di misericordia e di bontà, di umiltà, mansuetudine e pazienza.

Con grande carità
si sopportino e perdonino a vicenda
e si ricordino reciprocamente nella preghiera.

La carità si manifesta nel rispetto e nella stima reciproca.

10. I nostri si prevengano gli uni gli altri
nel rispetto reciproco unito a religiosa semplicità,
non lasciandosi guidare da considerazioni umane
o dall'aspetto esteriore dei confratelli,
ma vedendo in essi con spirito di fede
l'opera del Signore
e sapendo apprezzare le virtù e i meriti di ognuno.
La carità che regna tra di noi
si esprima con particolare intensità
verso i confratelli anziani,
circondandoli con il dovuto amore,
riverenza e cura.

La carità fraterna ispiri la conversazione.

11. Nelle nostre conversazioni
si usi la più grande diligenza
per evitare ogni mancanza di rispetto e di delicatezza
e quanto è segno di leggerezza
e di divisione degli animi.
Si cerchi piuttosto
di essere strumenti di edificazione
diffondendo la pace, la serenità e la concordia.

Carità con chi sbaglia e correzione fraterna.

12. La carità di Cristo ci muova
con tenerezza e comprensione
verso il confratello che ha commesso qualche mancanza
o è causa di disagio nella comunità.
Pregando per lui e invocando l'aiuto divino,
avvicinandolo con mansuetudine e pazienza,
saremo strumenti del Signore,
perché sia illuminato del suo errore.

Riserbo con gli estranei sulle cose della Congregazione.

13. Si usi la dovuta discrezione
nel parlare con gli estranei

della vita interna e delle persone della Congregazione.
Quando, per gravi motivi,
fosse necessario ricorrere al loro consiglio,
ci si comporti secondo le esigenze
della prudenza e della carità.

Superiore e religiosi nella vita comunitaria.

Funzione del superiore nella vita comune.

14. Le nostre comunità sono guidate dal Superiore,
che è posto da Dio per mantenerle unite
nella concordia degli animi
e nell'azione apostolica.
Egli perciò accolga tutti i religiosi
come fratelli nel Signore,
li guidi e li animi
con zelo, prudenza e mansuetudine.

Rapporti dei Religiosi col Superiore.

15. Nei loro rapporti con il Superiore
i Religiosi si comportino
con rispetto, stima e fiducia,
collaborando con gioia,
con grande apertura d'animo
e vero senso di responsabilità.

Gli atti comuni.

Il capitolo locale momento fondamentale della vita comune.

16. Momento fondamentale della vita comunitaria
è il Capitolo locale, dove,
mediante l'esame delle questioni inerenti
la vita della comunità e della Congregazione,
la programmazione delle attività
e la revisione comune di vita,
i Religiosi sono stimolati
al fervore e alla fraterna concordia
nel vivere e nell'operare.

Momenti particolari di vita comunitaria.

17. La comunità si riunisce per alcuni atti comuni, quali la preghiera, i pasti e la ricreazione, che sono segno e sorgente di fraternità. La loro concreta attuazione è programmata nel Capitolo locale.

La mensa comune.

18. I Religiosi, ritrovandosi insieme per consumare i pasti nella serenità dello spirito, si adeguino al vitto comune, evitino, per quanto è possibile, ogni differenza, avendo però sempre riguardo all'età e a particolari condizioni di salute e di lavoro. Sull'esempio del Fondatore ognuno reputi un onore servire i fratelli a mensa. La lettura a mensa, particolarmente adatta in alcuni tempi dell'anno, sia regolata dai capitoli locali.

La ricreazione.

19. I nostri Religiosi nella ricerca del necessario sollievo prediligano, per quanto è consentito dai loro compiti, la ricreazione fatta in comunità, come ottimo mezzo per fomentare l'unione degli animi.

Silenzio.

20. Solleciti gli uni degli altri, manteniamo nelle nostre case un'atmosfera di raccoglimento e, in alcuni momenti, di silenzio per favorire la preghiera, lo studio e il necessario riposo.

Fedeltà e puntualità agli atti comuni.

21. I nostri siano fedeli e puntuali agli atti comuni,

consapevoli che la fedeltà e la puntualità sono segno del reciproco rispetto fraterno e favoriscono il lavoro individuale e comunitario.

Dispense ed esenzioni dagli atti comuni.

22. Le dispense e le esenzioni ordinarie dagli impegni della vita comune devono essere autorizzati dal Superiore; per quelle di maggior rilievo il medesimo chieda la autorizzazione ai Superiori maggiori e si regoli secondo quanto da essi stabilito. In particolare il Superiore non sia facile nel concedere a sé o agli altri di consumare i pasti e di pernottare presso estranei, anche se parenti o amici.

Lavoro e riposo.

Lavoro.

23. Alla vita della comunità ogni religioso contribuisce anche con l'apporto diretto del proprio lavoro. Le varie attività siano saggiamente distribuite e ciascuno vi attenda con generosità, diligenza e spirito di responsabilità.

Riposo.

24. L'ordinario svolgimento della vita comunitaria richiede che ogni Religioso disponga di tempo adeguato per il riposo. Le modalità siano concordate col Superiore tenendo presenti le direttive generali e le esigenze della comunità.

Uscite di casa e viaggi.

Quando si esce di casa.

25. Uscendo di casa e rientrando, il Religioso, per quanto possibile,

avverta il Superiore.
Durante i viaggi, le gite, i passeggi
osservi il decoro,
si attenga alle eventuali disposizioni
dell'Ordinario del luogo
e per il necessario ristoro
si serva di locali confacenti alla sua condizione.

Il religioso ospite in case della Congregazione.

26. Quando i Religiosi sono in viaggio,
chiedano di norma ospitalità alle nostre Case
o, in assenza, ad altre Case religiose.
L'ospite venga accolto con tutta la carità;
da parte sua mantenga un comportamento riservato
e partecipi il più possibile alla vita della comunità,
evitando di essere di peso.

I Religiosi infermi.

L'assistenza per i Religiosi infermi.

27. Il mutuo servizio di carità
si manifesta con particolare sollecitudine
verso il confratello infermo,
facendo in modo che nulla gli manchi
anche a costo di gravi sacrifici.
Il Religioso gravemente ammalato
non sia mai lasciato solo.

La cura spirituale per i Religiosi infermi.

28. Si abbia soprattutto cura spirituale
del confratello infermo,
confortandolo con parole di fede
ed esortandolo ad unirsi volontariamente
alla passione del Signore.
Questa premura spirituale
raggiunga il suo culmine
nella celebrazione comunitaria
dei sacramenti degli infermi.

La preghiera per i confratelli infermi.

29. La comunità raccomandi l'infermo
al Signore sofferente e glorificato,
perché gli dia sollievo e salvezza
e si sollecitino per lui preghiere
anche dai Religiosi delle altre case.

I Religiosi defunti.

La carità verso i confratelli defunti si esprime soprattutto con la preghiera.

30. L'amore di Cristo
unisce i Religiosi in vita e in morte.
Sia quindi nostro impegno
pregare per i Confratelli
che hanno lasciato questo mondo,
perché il Signore li renda partecipi
del mistero della sua Pasqua.

Doveri di pietà verso il defunto.

31. Appena muore un Religioso,
un Novizio o un Aggregato alla Congregazione,
si compia con amorosa diligenza
quanto è prescritto dal nostro Rituale
e il Superiore comunichi subito la notizia
a tutte le Comunità.

Suffragi per il confratello defunto.

32. Giunta la notizia della morte di un Confratello,
in ogni casa i Religiosi
recitino in comune la Liturgia delle Ore
propria per i defunti;
i Sacerdoti applichino una Santa Messa
e tutti gli altri partecipino
ad una Messa di suffragio.

Si conservi la pia memoria dei Confratelli defunti.

35. Perché si conservi la pia memoria
dei nostri Confratelli defunti,

alla morte di un Religioso
il Superiore provvederà che ne sia delineato
un opportuno profilo
da essere inviato a tutte le Comunità
e conservato nell'archivio di ogni Casa.

Si celebri ogni mese una Messa per i nostri defunti.

34. In tutte le Comunità
si celebri ogni mese una Messa
in suffragio dei nostri Religiosi,
parenti, aggregati e benefattori defunti.
Nel mese di novembre tale Messa
sia celebrata con particolare solennità
e con la partecipazione di tutta la Comunità.

Coloro che partecipano alla vita delle nostre Comunità.

Genitori e parenti.

35. La divina chiamata, che ci ha indotti
a lasciare la nostra famiglia,
produce verso di essa
un nuovo vincolo di carità soprannaturale.
I nostri nutriranno vero amore
per i genitori e parenti
e staranno loro uniti con affettuosa preghiera.
Ogni Religioso si ricordi, nel corso dell'anno,
di celebrare o far celebrare Sante Messe
per i propri cari, sia vivi che defunti.

Aggregati spirituali.

36. Come il Santo Fondatore
ha reso molte persone partecipi
del suo spirito e del suo apostolato,
così la Congregazione aggrèga spiritualmente
coloro che, in comunione con una delle nostre Comunità,
vivono nel mondo
alimentando la loro vita spirituale e apostolica
secondo l'esempio di san Girolamo.

37. Partecipando dei beni spirituali della Congregazione,
gli Aggregati siano sostenuti con zelo e discrezione,
promovendo in essi
una vera unione alla nostra famiglia religiosa.
Venendo a morire un Aggregato,
la Comunità che ne ha chiesto l'aggregazione
celebri l'Eucarestia in suo suffragio
e nel libro degli atti ne conservi la memoria.

Collaboratori e benefattori.

38. I collaboratori e benefattori delle nostre opere
siano ricordati da tutti noi
con sentimenti di gratitudine,
con l'offerta di preghiere
e con una affettuosa presenza
di animazione e sostegno spirituale.

L'ambiente in cui si vive e si opera.

39. Per testimoniare l'ampiezza della carità evangelica,
ogni nostra Comunità si mantenga aperta
all'ambiente in cui vive ed opera,
in un reciproco scambio di beni spirituali ed umani
e con tutti intrattenga rapporti
improntati a serenità e cordialità.

Mensile - N. 6 - Giugno 1979

Sped. Abb. post. - gr. III/70

VITA SOMASCA



VITA SOMASCA

DIREZIONE — AMMINISTRAZIONE — REDAZIONE

Via S. Girolamo Emiliani, 26 - 16035 RAPALLO

Edizione per i Religiosi dell'Ordine

Direttore responsabile: GIOVANNI GIGLIOZZI

Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 6768 del 5-3-1959

Scuola Tipolitografica "Emiliani" Rapallo - Tel. (0185) 58.272

Con approvazione Ecclesiastica e dell'Ordine

Rivista dell'Ordine dei Padri Somaschi

FASCICOLO 215